

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 600)

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956-57

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964
(V. Stampato n. 992)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1964

PARTE I
CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO

Deliberazione e relazione della Corte dei conti - Disegno di legge

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

VOLUME PRIMO

DELIBERAZIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI	Pag.	VII
DISEGNO DI LEGGE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956-57	»	CLV

VOLUME PRIMO-BIS

NOTA PRELIMINARE	Pag.	CLXXV
----------------------------	------	-------

Prospetti riassuntivi del conto di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.

PROSPETTO N. 1. — Riassunto generale della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57	Pag.	2
PROSPETTO N. 2. — Sviluppo per Ministeri delle variazioni alle previsioni per l'esercizio finanziario 1956-57	»	16
PROSPETTO N. 3. — Sviluppo per capitoli delle variazioni dipendenti da <i>leggi e decreti speciali</i>	»	30
PROSPETTO N. 4. — Elenco delle prelevazioni eseguite dal <i>Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine</i> , iscritto al capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57	»	147
PROSPETTO N. 5. — Elenco delle prelevazioni eseguite dal <i>Fondo di riserva per le spese impreviste</i> , iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57	»	160
PROSPETTO N. 6. — Sviluppo per capitoli delle variazioni apportate nell'esercizio 1956-57 ai residui dell'esercizio 1955-56 e precedenti per leggi o decreti speciali	»	167

VOLUME SECONDO

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956-57 E RELATIVI ALLEGATI	Pag.	3
CONTI CONSUNTIVI DELLA SPESA:		
MINISTERO DEL TESORO	»	315
MINISTERO DELLE FINANZE	»	1015
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	1165
» N. 2. — Conto consuntivo dell' <i>Azienda monopolio banane</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	1285
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	1345

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	Pag.	1383
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa degli <i>Archivi notarili</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1433
» N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1451
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della <i>Cassa delle ammende</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1461
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	»	1471
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Istituto agronomico per l'Africa italiana</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1539
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	»	1591

VOLUME TERZO

MINISTERO DELL'INTERNO	Pag.	1737
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione del Fondo per il culto</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1855
» N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1903
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda dei patrimoni riuniti ex-economati</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	1943
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	»	1987
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda nazionale autonoma delle strade statali</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	2223
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	»	2321
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	2331
» N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	2499
MINISTERO DEI TRASPORTI	»	2591
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione delle ferrovie dello Stato</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	2631
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	»	3063
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale</i> per l'esercizio finanziario 1956-57	»	3113
MINISTERO DELLA DIFESA	»	3127
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	»	3301
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda di Stato per le foreste demaniali</i> per l'esercizio finanziario 1956-57 e relativi allegati	»	3417
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	»	3487
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	»	3553
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	»	3609
MINISTERO DEL BILANCIO	»	3635

INDICE

DELIBERAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1956-57 *Pag.* VII

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

NOTA PRELIMINARE » XVII

PARTE PRIMA

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
E CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

CAPITOLO I.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

SEZIONE I. — CONTO DEL BILANCIO.

§ 1. — La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57	<i>Pag.</i>	XVIII
§ 2. — La gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	XLI
§ 3. — La gestione di cassa per conto del bilancio	»	XLVI
§ 4. — I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.	»	L
Prospetti riassuntivi delle entrate e delle spese distinti per amministrazioni	»	LII

SEZIONE II. — CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO.

§ 1. — Situazione generale del patrimonio	»	LXIV
§ 2. — Attività e passività finanziarie	»	LXIV
a) Attività e passività di tesoreria	»	LXV
b) Residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio	»	LXVII
§ 3. — Situazione generale finanziaria	»	LXVII
§ 4. — Attività e passività non finanziarie	»	LXIX
§ 5. — Risultato economico dell'esercizio 1956-57	»	LXIX

CAPITOLO II.

**CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

§ 1. — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	<i>Pag.</i>	LXXIII
§ 2. — Azienda monopolio banane	»	LXXVIII
§ 3. — Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza	»	LXXXI
§ 4. — Archivi notarili	»	LXXXIV
§ 5. — Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena	»	LXXXVI
§ 6. — Istituto agronomico per l'Africa italiana	»	LXXXVII
§ 7. — Amministrazione del fondo per il culto	»	XC
§ 8. — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	»	XCIII
§ 9. — Patrimoni riuniti ex-economali	»	XCVI
§ 10. — Azienda nazionale autonoma delle strade statali	»	XCIX
§ 11. — Azienda di Stato per le foreste demaniali	»	CIII

PARTE SECONDA

CONTROLLO E VIGILANZA

TITOLO I.

OSSERVAZIONI INTORNO AL MODO COL QUALE LE AMMINISTRAZIONI SI SONO CONFORMATE
ALLE DISCIPLINE DI ORDINE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.

CAPITOLO I.

Atti del Governo *Pag.* CVII

CAPITOLO II.

Atti relativi al personale. » CXII

CAPITOLO III.

Contratti e servizi in economia » CXX

CAPITOLO IV.

Il decentramento amministrativo » CXXI

CAPITOLO V.

Opere pubbliche » CXXVIII

CAPITOLO VI.

Agricoltura: amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste » CXL

CAPITOLO VII.

Rendiconti amministrativi e altre contabilità » CXXLI

CAPITOLO VIII.

Contabilità dei magazzini » CXLV

CAPITOLO IX.

Il controllo sulla erogazione della spesa » CXLVI

CAPITOLO X.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate. » CXLVIII

TITOLO II.

REGISTRAZIONI CON RISERVA *Pag.* CXLIX

TITOLO III.

PROPOSTE DI VARIAZIONI E DI RIFORME PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI
REGOLAMENTI *Pag.* CXLIX

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONI RIUNITE

- nell'adunanza del 6 luglio 1959;
con l'intervento del Procuratore generale;
visto il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57 presentato dal Ministro del tesoro;
visti i conti ad esso allegati;
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
dell'Azienda monopolio banane;
del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza;
degli Archivi notarili;
del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;
dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;
dell'Amministrazione del Fondo per il culto;
del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;
dei Patrimoni riuniti ex economali;
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali,
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
degli Uffici del Lavoro portuale;
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
visti i prospetti riassuntivi con le dimostrazioni del Rendiconto generale dello Stato, sia per la parte inerente al bilancio che per quella inerente al patrimonio;
visti i conti delle operazioni di entrata e di uscita delle Tesorerie dello Stato;
vista la legge 28 giugno 1956, n. 580, con la quale fu autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57 fino all'approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 luglio 1956;
vista la legge 19 luglio 1956, n. 750, con la quale furono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate dello Stato per l'esercizio 1956-57 nonché il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il detto esercizio, giusta gli stati di previsione annessi;
viste le leggi 22 giugno 1956, n. 711; 28 giugno 1956, n. 712; 18 luglio 1956, n. 753; 19 luglio 1956, n. 751 e n. 752; 25 luglio 1956, n. 765 e n. 772; 27 luglio 1956, n. 766, n. 767, n. 768, n. 769, n. 770, n. 771, n. 773, n. 774, con le quali furono approvati rispettivamente gli stati di previsione della spesa dell'esercizio 1956-1957 riguardanti i Ministeri della marina mercantile, degli affari esteri, della difesa, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione;
vista la legge 12 agosto 1957, n. 733, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1956-57;
visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei Conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

udita la relazione del Consigliere Mauro;

considerato che i dati esposti nel conto del bilancio rispetto alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere ed a quelle riscosse e non versate, corrispondono a quelli contenuti nei riassunti generali trasmessi dalle competenti Ragionerie, corredati, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benessere della Direzione generale del tesoro;

ritenuto che rispetto alle previsioni della competenza ed alle riprese dei residui si sono verificate nella spesa le seguenti eccedenze:

CONTRO DELLA COMPETENZA.

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 541. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo L. 7.051.633.645

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 41. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione e a quello non di ruolo di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso gli uffici predetti — Rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale, temporaneamente distaccato presso gli anzidetti uffici, ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220 (*Spese obbligatorie e d'ordine*) » 1.718.010.807

CONTRO DEI RESIDUI.

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili (*Spesa obbligatoria*) L. 48.929

Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 6. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori (*Spese fisse e obbligatorie*). » 37.997

che nelle note esplicative contenute nei conti consuntivi dei ministeri sopra indicati viene dichiarato che delle eccedenze di spesa accertate sarà proposta sanatoria mediante disposizione da inserire nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale, onde va fatta esplicita salvezza di tale sanatoria;

considerato che, per quanto concerne gli altri dati riportati nel conto del bilancio dello Stato, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano nelle singole partite e nelle risultanze complessive con le scritture della Corte dei Conti;

che le somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1956-57 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, a' sensi dell'articolo 53 della legge e degli articoli 275, 452 e 480 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

che i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nell'apposita sezione del conto del patrimonio;

che i conti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, degli Archivi notarili, del Fondo

generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, corrispondono, quanto alle entrate, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle amministrazioni medesime e, quanto alle spese, alle scritture tenute o controllate dalla Corte;

ritenuto che, rispetto alle previsioni di spesa della competenza, si sono verificate, nella gestione del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, le seguenti eccedenze:

Articolo n. 10. — Spese per i servizi vari ed i laboratori	L.	402.897
Articolo n. 11. — Manutenzione del fabbricato sede dell'Istituto — Manutenzione mobili e materiale di arredamento — Illuminazione, acqua e riscaldamento — Stampati, cancelleria e minute spese di ufficio — Spese postali, telefoniche e telefoniche — Spese per l'alloggio del direttore	»	282.132

che, nelle note esplicative contenute nel conto consuntivo della detta amministrazione, si dichiara che di tali eccedenze di spesa sarà proposta sanatoria mediante apposita disposizione da inserire nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale, onde va fatta esplicita salvezza di tale sanatoria;

che le somme da pagare in conto competenza dell'esercizio 1956-57 inerenti ai bilanci delle amministrazioni autonome e aziende di Stato sopra indicate sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, a' sensi dell'articolo 53 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

che i dati relativi agli accertamenti di bilancio delle amministrazioni stesse sono esattamente riportati nell'apposita sezione dei conti patrimoniali;

che per i conti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per quello degli Uffici del lavoro portuale relativi all'esercizio 1956-57, la Corte delibererà in separata sede in ordine alla loro regolarità;

considerato che va fatta salvezza di sanatoria legislativa per quanto riguarda la non osservanza del termine stabilito dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato per la presentazione al Parlamento del rendiconto in esame;

DICHARA

con espressa salvezza delle anzidette sanatorie legislative, regolare, in conformità delle proprie scritture, il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57 con le seguenti risultanze:

*Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	2.808.418.378.810
Spese accertate.	»	2.956.364.229.289
		Disavanzo L. 147.945.850.479

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate.	L.	174.638.549.518
Spese accertate.	»	112.784.504.054
		Avanzo L. 61.854.045.464

Riepilogo:

Entrate	L.	2.983.056.928.328
Spese	»	3.069.148.733.343
		Disavanzo finanziario . . . L. 86.091.805.015

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956-57 . . .	L.	229.796.729.979
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . .	»	366.277.840.603
Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1957	»	256.094.311.114
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	852.168.881.696

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57 . . .	L.	777.956.225.987
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . .	»	1.031.558.623.729
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	1.809.514.849.716

DICHIARA

con espressa salvezza che la legge di approvazione dia sanatoria per le maggiori spese come sopra accertate, regolari, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, i conti che seguono con le risultanze appresso indicate:

1. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.*

Competenza:

Entrate accertate.	L.	116.873.682.596
Spese accertate.	»	92.959.524.855
Avanzo	L.	23.914.157.741

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	2.203.572.193
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	46.394.601
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	2.249.966.794

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	63.833.909.014
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	23.173.947.666
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	87.007.856.680

2. — *Conto consuntivo dell'Azienda monopolio banane.*

Competenza:

Entrate accertate.	L.	12.733.873.873
Spese accertate.	»	8.333.113.873
Avanzo	L.	4.400.760.000

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	18.700.716
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	L.	1.300.335
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>20.001.051</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	5.039.358.666
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti. »	»	9.718.806
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>5.049.077.472</u>

3. — *Conto consuntivo del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	1.224.595.998
Spese accertate.	»	429.554.351
Avanzo	L.	<u>795.041.647</u>

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	1.967.872.160
Spese accertate	»	1.945.833.581
Avanzo	L.	<u>22.038.579</u>
Avanzo finale	L.	<u>817.080.226</u>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	511.802.170
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	882.711
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>512.684.881</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	1.086.555.357
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	45.735.103
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>1.132.290.460</u>

4. — *Conto consuntivo degli Archivi notarili.**Conto di cassa:*

Entrate riscosse	L.	5.032.965.786
Spese pagate.	»	4.237.805.024
		<hr/>
Avanzo	L.	795.160.762
		<hr/> <hr/>

5. — *Conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.**Conto di cassa:*

Entrate riscosse	L.	698.507
Spese pagate.	»	419.690
		<hr/>
Avanzo	L.	278.817
		<hr/> <hr/>

6. — *Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	45.592.513
Spese accertate.	»	44.043.410
		<hr/>
Avanzo	L.	1.549.103

Categoria II. — *Contabilità speciali:*

Entrate accertate.	L.	2.050.000
Spese accertate.	»	2.050.000
		<hr/>
Avanzo finale	L.	1.549.103
		<hr/> <hr/>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	4.920.000
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	160.000
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	5.080.000
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	2.975.628
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	7.104.304
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	10.079.932
		<hr/> <hr/>

7. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	7.351.383.498
Spese accertate.	»	8.333.947.842
		982.564.344
Disavanzo . . .	L.	982.564.344

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate.	L.	6.223.867
Spese accertate.	»	3.500.000
		2.723.867
Avanzo . . .	»	2.723.867
Disavanzo finale . . .	L.	979.840.477

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	7.270.927.016
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	8.559.718.306
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957 . . .	L.	15.830.645.322

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57 . . .	L.	1.282.714.372
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . .	»	1.206.539.477
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957 . . .	L.	2.489.253.849

8. — *Conto consuntivo del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	185.409.429
Spese accertate.	»	203.796.178
		18.386.749
Disavanzo . . .	L.	18.386.749

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate.	L.	452.667
Spese accertate.	»	150.000
		302.667
Avanzo . . .	»	302.667
Disavanzo finale . . .	L.	18.084.082

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	182.844.469
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	182.061.639
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>364.906.108</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	73.336.297
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	46.032.796
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>119.369.093</u>

9. — *Conto consuntivo dei Patrimoni riuniti ex economali.*

Competenza:

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	152.938.199
Spese accertate.	»	161.222.103
Disavanzo	L.	<u>8.283.904</u>

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate.	L.	156.016
Spese accertate.	»	1.133.969
Disavanzo	»	<u>977.953</u>
Disavanzo finale	L.	<u>9.261.857</u>

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	1.112.150
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	1.208.771
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>2.320.921</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	89.055.927
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	162.232.058
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>251.287.985</u>

10. — *Conto consuntivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	41.200.111.010
Spese accertate.	»	40.657.321.253
		<hr/>
Avanzo	L.	542.789.757

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate.	L.	—
Spese accertate.	»	12.494.281
		<hr/>
Disavanzo	L.	12.494.281
		<hr/>
Avanzo finale	L.	530.295.476

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57.	L.	10.966.870.984
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	23.136.579.807
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957	L.	34.103.450.791

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	19.938.343.024
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	25.384.552.720
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957	L.	45.322.895.744

11. — *Conto consuntivo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	2.185.158.226
Spese accertate.	»	2.110.158.226
		<hr/>
Avanzo	L.	75.000.000

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	1.073.038.366
Spese accertate	»	1.073.038.366
		<hr/>
Pareggio	»	—

Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi:*

Entrate accertate.	L.	73.227.502
Spese accertate.	»	73.227.502
		<hr/>
Pareggio	»	—
		<hr/>
Avanzo finale	L.	75.000.000

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	709.940.944
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	1.131.927.352
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1957		<u>1.841.868.296</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	1.633.692.219
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	4.258.991.809
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1957		<u>5.892.684.028</u>

FA RISERVA

di deliberare sui conti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e su quello degli Uffici del lavoro portuale relativi all'esercizio 1956-57;

DISPONE

che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Ministro del Tesoro insieme con la presente deliberazione e con l'annessa relazione da presentarsi alle due Camere del Parlamento.

IL PRESIDENTE
CARBONE

p. il Segretario Generale
RELLEVA

NOTA PRELIMINARE

La presente relazione, a norma dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, racchiude le osservazioni delle Sezioni riunite intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle disposizioni vigenti, enuncia le ragioni che hanno indotto la Corte ad apporre il proprio visto con riserva a due decreti del Presidente della Repubblica, ed espone le variazioni o le riforme che si ritengono opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti.

* * *

Precede un riassunto del rendiconto generale dello Stato dell'esercizio 1956-57, parificato con la deliberazione innanzi trascritta.

PARTE PRIMA

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
E CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO

CAPITOLO I.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

SEZIONE I. — CONTO DEL BILANCIO

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.*

Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa per la competenza dell'esercizio finanziario 1956-57 erano stabilite negli importi sottoindicati:

Entrata	L.	2.671.004.207.600
Spesa	»	2.990.902.910.298

con un disavanzo finanziario di L. 319.898.702.698

Alle suddette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 235.941.733.218 nell'entrata e per lire 230.577.044.145 nella spesa. Onde, alla chiusura dell'esercizio, le previsioni di competenza risultavano fissate, in via definitiva, in lire 2.906.945.940.818 per la parte attiva del bilancio ed in lire 3.221.479.954.443 per quella passiva, con un disavanzo di lire 314.534.013.625.

Rispetto a tali previsioni definitive, si ebbero accertamenti di entrata per lire 2.983 miliardi e 56.928.328 ed accertamenti di spesa per lire 3.069.148.733.343. Pertanto, a chiusura d'esercizio risultò accertato un disavanzo finanziario di lire 86.091.805.015, che segna una riduzione di lire 228.442.208.610 in confronto a quello previsto in via definitiva (72,63 per cento) e di lire 233.806.897.683 in confronto a quello previsto inizialmente (73,08 per cento).

A determinare la sopra indicata riduzione di lire 233.806.897.683 nel disavanzo finanziario accertato, rispetto a quello inizialmente previsto, hanno concorso:

la diminuzione del saldo passivo della categoria entrate e spese effettive (nella quale, in confronto ad un disavanzo previsto inizialmente in lire 271.148.838.798, si accertò un disavanzo di lire 147 miliardi e 945.850.479), per	L.	123.202.988.319
e la variazione nel saldo della categoria entrate e spese per movimento di capitali (nella quale, di fronte ad un disavanzo previsto inizialmente in lire 48.749.863.900, risultò accertato un avanzo di lire 61.854.045.464), per	»	(a) 110.603.909.364
Totale	L.	<u>233.806.897.683</u>

(a) L'indicata variazione di lire 110.603.909.364 va riferita, principalmente, al ricavo dall'emissione di buoni del tesoro novennali cinque per cento, scadenza 1° aprile 1966, per un importo di lire 96.000.000.000 (capitolo n. 258 del consuntivo dell'entrata).

I sommari cenni che precedono si riferiscono alle risultanze complessive della gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio.

Prima di passare all'esposizione particolareggiata delle risultanze di ciascuna delle suddette categorie di bilancio appare opportuno presentare in sintesi, nel prospetto che segue, i dati inerenti alle previsioni — sia iniziali che finali — ed agli accertamenti. Nel prospetto stesso sono anche indicate le differenze fra gli accertamenti e le previsioni, sia definitive che iniziali.

	PREVISIONI			ACCERTAMENTI	DIFFERENZE	
	Iniziali	Variazioni apportate alle previsioni iniziali	Definitive		Fra gli accertamenti e le previsioni definitive	Fra gli accertamenti e le previsioni iniziali
	1	2	3 = (1 + 2)		4	5 = (4 - 3)
CATEGORIA I						
<i>Entrate e spese effettive</i>						
Entrate	2.646.971.923.100	+ 84.323.763.137	2.731.295.686.237	2.808.418.378.810	+ 77.122.692.573	+ 161.446.455.710
Spese	2.918.120.761.898	+ 186.592.339.884	3.104.713.101.782	2.956.364.229.289	- 148.348.872.493	+ 38.243.467.391
Differenze	- 271.148.838.798	- 102.268.576.747	- 373.417.415.545	- 147.945.850.479	+ 225.471.565.066	+ 123.202.988.319
CATEGORIA II						
<i>Movimento di capitali</i>						
Entrate	24.032.284.500	+ 151.617.970.081	175.650.254.581	174.638.549.518	- 1.011.705.063	+ 150.606.265.018
Spese	72.782.148.400	+ 43.984.704.261	116.766.852.661	112.784.504.054	- 3.982.348.607	+ 40.002.355.654
Differenze	- 48.749.863.900	+ 107.633.265.820	+ 58.883.401.920	+ 61.854.045.464	+ 2.970.643.544	+ 110.603.909.364
CATEGORIE I E II (insieme)						
Entrate	2.671.004.207.600	+ 235.941.733.218	2.906.945.940.818	2.983.056.928.328	+ 76.110.987.510	+ 312.052.720.728
Spese	2.990.902.910.298	+ 230.577.044.145	3.221.479.954.443	3.069.148.733.343	- 152.331.221.100	+ 78.245.823.045
Differenze	- 319.898.702.698	+ 5.364.689.073	- 314.534.013.625	- 86.091.805.015	+ 228.442.208.610	+ 233.806.897.683

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

Le previsioni iniziali della I categoria erano state stabilite in lire 2.646.971.923.100 per le entrate e in lire 2.918.120.761.898 per le spese, con un disavanzo di lire 271.148.838.798.

Alle dette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 84.323.763.137 nelle entrate e per lire 186.592.339.884 nelle spese. Di conseguenza, le previsioni finali restavano fissate in lire 2.731.295.686.237 per le entrate e in lire 3.104.713.101.782 per le spese. Pertanto, risultava previsto, in via definitiva, un disavanzo di lire 373.417.415.545.

Le variazioni delle quali sopra è cenno furono apportate come segue:

	Entrate — (a)		Spese — (b)
con la legge di variazioni al bilancio 12 agosto 1957, n. 733	L. 56.258.791.576	L.	53.713.408.427
con decreti del Presidente della Repubblica concernenti assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa, emanati a norma dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.	—	»	(c) 63.406.101.100
con decreti del Ministro per il tesoro, concernenti assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa, emanati a norma dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sopra citato	—	»	(c) 9.030.477.539
con decreti ministeriali emanati in applicazione di speciali disposizioni di legge . . .	» 28.064.971.561	»	(d) 60.442.352.818
Totale delle variazioni . . .	L. 84.323.763.137	L.	186.592.339.884

La Corte non può non rilevare il notevole incremento delle variazioni passive apportate al bilancio dell'esercizio 1956-57 in virtù dell'articolo 41, primo comma, della vigente legge di contabilità generale: miliardi 63,4 rispetto a 13,7 miliardi dell'esercizio precedente.

Detta norma, preordinata al fine di sopperire alla necessità funzionale di far fronte ad oneri derivanti dal naturale incremento delle spese fisse ed obbligatorie, risulta sovente utilizzata in guisa da funzionare come mezzo elusivo della integrale applicazione del precetto costituzionale sulla copertura.

Alla chiusura dell'esercizio risultarono accertamenti di entrata per lire 2.808.418.378.810 e accertamenti di spesa per lire 2.956.364.229.289. Il disavanzo finale dell'esercizio, accertato nell'importo di lire 147.945.850.479 segnò una riduzione di lire 225.471.565.066 rispetto a quello previsto in via definitiva.

In ordine all'ammontare del disavanzo è, però, da considerare che, fra le spese dell'esercizio di che trattasi, non sono compresi gli oneri, di importo imprecisato, relativi alle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale.

Il 9 luglio 1957, l'onorevole Ministro del tesoro del tempo (Medici) parlando alla Camera dei deputati, accennò (e) ad un complesso di oneri, di questo settore, non ancora iscritti in bilancio, di 105 miliardi, importo, peraltro, suscettibile di un ulteriore incremento.

Per l'assunzione a carico dello Stato di tali oneri è in corso di esame, da parte del Parlamento, un disegno di legge presentato al Senato della Repubblica il 15 settembre 1958, con cui viene autorizzata la spesa di 78 miliardi e 650 milioni per una parziale copertura dei disavanzi verificatisi nelle campagne dal 1954-55 al 1957-58 (contro un onere valutato in miliardi 217 e 370 milioni) oltre ad una spesa di 15 miliardi e 879 milioni a parziale integrazione dei fondi assegnati a copertura dei disavanzi di precedenti gestioni.

(a) Somma risultante dalla differenza fra gli aumenti di lire 58.892.466.576 e le diminuzioni di lire 2.633.675.000.

(b) Somma risultante dalla differenza fra gli aumenti di lire 80.690.933.844 e le diminuzioni di lire 26.977.525.417.

(c) Le assegnazioni di fondi riguardano capitoli della parte passiva del bilancio compresi negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla legge 19 luglio 1956, n. 750 ed approvati con l'articolo 6 della legge medesima.

(d) Somma risultante dalla differenza fra gli aumenti di lire 377.487.640.919 e le diminuzioni di lire 317.045.288.101.

(e) *Atti parlamentari* II legislatura Camera dei deputati, seduta antimeridiana del 9 luglio 1957.

Sarebbe, invero, opportuno che fosse fatto conoscere con precisione l'importo che dovrà essere addossato al bilancio per ciascuna campagna, ripartito nei suoi elementi costitutivi, e, precisamente:

minori ricavi realizzati nella cessione del prodotto ammassato in confronto delle somme corrisposte ai conferenti;
onere dei finanziamenti;
spese di gestione.

Se si pongono a confronto, tanto per le entrate che per le spese, gli accertamenti dei singoli capitoli con le rispettive previsioni finali, viene a risultare che la sopra indicata riduzione di lire 225.471.565.066 del disavanzo finale rispetto a quello previsto in via definitiva fu determinata da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	169.165.718.480
minori accertamenti di spesa, per	»	157.118.516.945
		<hr/>
	L.	326.284.235.425
e altri da:		
minori accertamenti di entrata, per	L.	92.043.025.907
maggiori accertamenti di spesa (eccedenze), per	»	8.769.644.452
		<hr/>
	»	100.812.670.359
con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto di	L.	225.471.565.066
		<hr/> <hr/>

Il sopra indicato ammontare di maggiori accertamenti di spesa, in lire 8.769.644.452, è costituito dalle seguenti eccedenze:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 541. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo, per L. 7.051.633.645

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 41. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione e a quello non di ruolo di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso gli uffici predetti. Rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso gli anzidetti Uffici, ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220 (*Spese fisse e obbligatorie*) per L. 1.718.010.807

Totale L. 8.769.644.452

Riguardo a tali eccedenze, il Ministro del tesoro, nella nota n. 130838 dell'11 giugno 1959 diretta alla Corte, ha dichiarato che verrà proposta sanatoria con appositi articoli da inserire nel disegno di legge per l'approvazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57. Avvertenze in tal senso si leggono, d'altra parte, nelle note in calce ai consuntivi dei Ministeri sopra citati rispetto a ciascuna delle eccedenze anzidette.

Per quanto concerne la prima eccedenza, è da rilevare che la medesima è puramente formale e conseguente all'attuale impostazione contabile dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, in quanto l'importo della eccedenza stessa trova corrispondenza nelle maggiori entrate riscosse direttamente dalla Regione siciliana, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

La seconda eccedenza dipende in massima parte dalla imputazione al capitolo n. 41 di pagamenti che avrebbero dovuto gravare sul capitolo n. 39 dello stesso bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se fosse stato possibile far luogo, all'inizio dell'esercizio, alla tempestiva emissione di tutti i ruoli individuali di pagamento a carico del capitolo da ultimo indicato, in esecuzione dei provvedimenti di inquadramento di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero medesimo.

L'eccedenza in questione (alla quale, in conseguenza di quanto sopra si è detto, si contrappone una economia sul capitolo n. 39 per un importo quasi uguale) non potè essere impedita dalla Corte, in quanto il controllo che essa esercita sui pagamenti del genere, disposti da ordinatori secondari, si effettua successivamente alla esecuzione dei pagamenti stessi.

Ma, quali che siano le ragioni che possono spiegare la presenza di eccedenze, la Corte confida che esse non abbiano più a verificarsi, con l'adozione di adeguati accorgimenti, idonei a consentire tempestivi provvedimenti di assegnazione di fondi.

* * *

Dopo aver accennato in forma schematica agli elementi positivi e negativi che, nel loro complesso, determinarono la sopra indicata riduzione del disavanzo accertato alla chiusura dell'esercizio rispetto a quello previsto in via definitiva e dopo la particolare menzione delle eccedenze di spesa, si può passare ad esaminare per sommi capi l'andamento della gestione di competenza. A questo fine, per una visione più completa del detto andamento, gioverà porre a raffronto dettagliatamente gli accertamenti dell'entrata e della spesa con le rispettive previsioni iniziali.

Come sopra si è detto, il disavanzo della parte effettiva del bilancio, previsto inizialmente in lire 271.148.838.798, era salito, in sede di previsione definitiva, a lire 373.417.415.545.

In sede consuntiva risultò accertato un disavanzo di parte effettiva per lire 147.945.850.479, con una riduzione di lire 225.471.565.066 rispetto a quello risultante dalla previsione finale. Lo stesso disavanzo accertato, ove sia confrontato con la previsione stabilita all'inizio dell'esercizio, invece che con quella finale, presenta una riduzione di lire 123.202.988.319.

A) Entrata.

Si è già visto che all'inizio dell'esercizio le previsioni di entrata, per la categoria di bilancio in esame, ammontavano a lire 2.646.971.923.100. Per effetto di variazioni disposte nel corso della gestione, le dette previsioni salirono a lire 2.731.295.686.237, con un aumento netto di lire 84.323.763.137 rispetto a quelle iniziali. Tale aumento andò a coprire parzialmente le variazioni disposte nelle previsioni della spesa della stessa categoria, previsioni, le quali da un ammontare di lire 2.918.120.761.989 stabilito in principio di esercizio, salirono in sede definitiva a lire 3.104.713.101.782 con una differenza in più di lire 186.592.339.884.

Gli accertamenti di entrata, nel loro ammontare di lire 2.808.418.378.810, superarono di lire 161.446.455.710 le previsioni iniziali stabilite in lire 2.646.971.923.100.

Con riferimento alle risultanze dei singoli capitoli di entrata, l'indicato supero di lire 161.446.455.710 corrisponde alla differenza fra i maggiori e i minori accertamenti nei rispettivi importi complessivi di lire 254.874.353.812 e di lire 93.427.898.102.

Per ciascuna delle rubriche in cui è suddivisa l'entrata effettiva, si espongono qui di seguito, mediante elencazioni distinte, i totali dei maggiori e dei minori accertamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Nell'ambito delle varie rubriche si ebbero *maggiori accertamenti*:

a) nei redditi patrimoniali dello Stato, per	L.	512.028.371
nel quale importo sono comprese fra l'altro, lire 184.988.240 per i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca (capitolo n. 9); lire 91.299.823 per i proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare (capi-		

Da riportarsi . . . L. 512.028.371

	Riporto . . .	L.	512.028.371
tolo n. 13); lire 65.875.907 per i proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali (capitolo n. 12) e lire 42.133.055 per i redditi dei terreni e fabbricati del demanio (capitolo n. 1);			
b) nei prodotti netti di aziende e gestioni autonome, per . . .	»		17.823.848.456
incluse, in tale cifra, lire 6.034.957.741 per l'avanzo di gestione della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (capitolo n. 24); lire 4.666.701.274 per gli utili di gestione dei buoni postali fruttiferi (capitolo n. 29); lire 2.848.421.669 per la quota degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (capitolo n. 26); lire 2.075.254.219 per l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (capitolo n. 23); lire 1.018.118.323 per l'avanzo di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (capitolo n. 22);			
c) nelle imposte dirette permanenti, per	»		11.432.195.996
delle quali, fra l'altro, lire 9.453.779.160, per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (legge 6 agosto 1954, n. 603) (capitolo n. 35); lire 1.043.755.043 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile (capitolo n. 32);			
d) nelle tasse ed imposte indirette sugli affari, per	»		115.053.116.382
ivi comprese lire 54.344.413.756 per l'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 40); lire 9.324.704.531 per l'imposta in surrogazione del registro e del bollo (capitolo n. 43); lire 8.915.570.127 per le tasse automobilistiche (capitolo n. 51); lire 8.398.585.650 per l'imposta di bollo (capitolo n. 42); lire 6.536.409.260 per l'imposta sulle successioni e donazioni (capitolo n. 37); lire 6.069.801.915 per l'imposta di registro (capitolo n. 39); lire 4.500.888.928 per l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (capitolo n. 41); lire 4.234.422.026 per le tasse sulle concessioni governative (capitolo n. 50);			
e) nelle dogane ed imposte indirette, per	»		31.295.671.485
comprese, in tale cifra, lire 8.718.209.564 per le dogane e diritti marittimi (capitolo n. 83); lire 8.459.189.353 per la sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi) (capitolo n. 85); lire 6.484.806.648 per l'imposta sul consumo del caffè (capitolo n. 81); lire 1.999.443.113 per il diritto 0,50 per cento per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate dall'estero (capitolo n. 84); lire 1.328.990.752 per l'imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali (capitolo n. 80); lire 1.248.082.703 per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (capitolo n. 75); lire 1.175.766.266 per l'imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (capitolo n. 82);			
f) nei monopoli, per	»		360.838.872
delle quali lire 330.836.854 per l'imposta sul consumo dei sali (capitolo n. 88);			
g) nel lotto e lotterie ed altre attività di giuoco, per	»		374.419.070
incluse lire 298.459.310 per il provento del lotto (capitolo n. 91);			
h) nei proventi dei servizi pubblici minori, per	»		5.351.828.057
delle quali lire 2.479.912.368 per multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (capitolo n. 98); lire 2.267.923.149 per proventi delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (capitolo n. 99);			
i) nelle imposte dirette transitorie, per	»		5.216.119.031
incluse lire 5.215.169.929 per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (capitolo n. 185);			

Da riportarsi . . . L. 187.420.065.720

	Riporto . . .	L. 187.420.065.720
<p>l) nei rimborsi e concorsi nelle spese, per »</p> <p>delle quali lire 15.027.276.257 per somme da versare dalle Regioni e dalle province di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato in dipendenza degli Statuti delle Regioni stesse, delle relative norme di attuazione e di disposizioni varie (capitolo n. 200); lire 1.300.000.000 per rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (capitolo n. 117);</p>		18.837.238.653
<p>m) nei proventi e contributi speciali, per »</p> <p>incluse lire 13.373.872.612 per l'addizionale temporanea all'imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovrimposta di confine e recuperi, sui prodotti petroliferi esportati, delle somme corrispondenti ai rimborsi effettuati (capitolo n. 213-bis); lire 4.091.506.532 per contributi nelle spese per l'Ispettorato del lavoro da versarsi dagli Enti di previdenza ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'articolo 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337 e da assegnarsi al bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1952, n. 1348 (capitolo n. 134); lire 1.953.955.395 per tributi speciali, diritti e compensi (capitolo n. 146); lire 1.875.797.942 per l'addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successioni, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (capitolo n. 137);</p>		24.251.770.250
<p>n) nelle entrate diverse, per »</p> <p>delle quali lire 6.000.000.000 per recupero della somma corrisposta alla S. p. A. Manifatture Cotoniere Meridionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1414 (capitolo n. 244-bis); lire 3.000.000.000 per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.) da versare allo Stato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 (capitolo n. 154-bis); lire 2.843.639.599 per anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (capitolo n. 179); lire 2.804.288.076 per saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria (capitolo n. 155); lire 2.097.516.366 per proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita dei contrassegni di Stato per gli spiriti ed i liquori imbottigliati, per gli estratti e le essenze destinati alla preparazione dei liquori; per i surrogati di caffè e per le relative miscele. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette alle imposte di fabbricazione (capitolo n. 170); lire 1.872.290.424 per anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (capitolo n. 180); lire 1.750.000.000 per somme da prelevare dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 8 lettera b) della legge 23 marzo 1945, n. 296, riguardante finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche (capitolo n. 252-bis);</p>		23.748.797.554
<p>o) negli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . . . »</p>		—
	Da riportarsi . . .	L. 254.257.872.177

	<i>Riporto</i> . . .	L. 254.257.872.177
p) nelle entrate provenienti dal « Foreign Organization Administration »	»	—
q) nei capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno 1956, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1956-57, per	»	616.481.635
	Totale . . .	L. 254.874.353.812
<i>e minori accertamenti:</i>		
a) nei redditi patrimoniali dello Stato, per	L.	426.654.578
nel quale importo sono incluse, fra l'altro, lire 179.237.478 per dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato (capitolo n. 17); lire 110.068.161 per proventi dei canali Cavour (capitolo n. 6) e lire 49.865.885 per proventi ordinari dei tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (capitolo n. 15);		
b) nei prodotti netti di aziende e gestioni autonome, per	»	2.527.118.087
ivi incluse, fra l'altro, lire 2.507.400.000 per l'avanzo di gestione della Azienda monopolio banane (capitolo n. 25);		
c) nelle imposte dirette permanenti, per	»	4.448.213.802
ivi incluse, fra l'altro, lire 4.164.886.433 per l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (capitolo n. 33);		
d) nelle tasse ed imposte indirette sugli affari, per	»	459.075.774
ivi incluse, fra l'altro, lire 241.660.597 per diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli sportivi (capitolo n. 54); lire 202.376.695 per quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici (capitolo n. 46);		
e) nelle dogane e imposte indirette, per	»	32.016.683.380
ivi incluse, fra l'altro, lire 22.299.201.844 per imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (capitolo n. 73); lire 3.111.659.407 per imposta sulla fabbricazione dei cementi e degli agglomerati cementizi (capitolo n. 69); lire 2.624.234.152 per imposta sulla fabbricazione degli oli di semi (capitolo n. 70);		
f) nei monopoli, per	»	3.209.524.527
delle quali lire 1.945.643.243 per proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e delle imposte sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi (capitolo n. 90) e lire 1.263.881.284 per imposta sul consumo dei tabacchi (capitolo n. 87);		
g) nel lotto e lotterie ed altre attività di giuoco, per	»	323.802.705
dovute per intero alla quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici (capitolo n. 93);		
h) nei proventi dei servizi pubblici minori, per	»	971.736.602
ivi incluse, fra l'altro, lire 595.789.442 nei proventi per diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (capitolo n. 103); lire 290.278.387 per diritti di verificaione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi (capitolo n. 95);		
i) nelle imposte dirette transitorie, per:	»	1.185.746.705
ivi incluse, fra l'altro, lire 562.967.543 per imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (capitolo n. 186); lire 297.273.124 per entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di contigenza (capitolo n. 189);		
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 45.568.556.160

	<i>Riporto . . .</i>	L. 45.568.556.160
l) nei rimborsi e concorsi nelle spese, per	»	16.052.045.338
ivi incluse, fra l'altro, lire 9.986.310.071 per concorso dei Paesi della N. A. T. O. nelle spese di infrastrutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di comune difesa (capitolo n. 130); lire 4.223.973.568 per entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio (capitolo n. 128) e lire 1.750.303.758 per entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio (capitolo n. 199);		
m) nei proventi e contributi speciali, per	»	3.349.716.090
ivi comprese, fra l'altro, lire 2.405.420.680 per versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni (capitolo n. 202);		
n) nelle entrate diverse, per	»	27.661.928.243
ivi comprese, fra l'altro, lire 18.969.058.200 per entrate derivanti dalla alienazione dei beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa (capitolo n. 220); lire 8.323.226.485 per ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni (capitolo n. 153);		
o) negli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, per	»	491.652.271
ivi comprese, fra l'altro, lire 490.779.671 per interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, province, comuni, aziende, società, enti ed istituti diversi (capitolo n. 215);		
p) nelle entrate provenienti dal « Foreign Organization Administration », per	»	304.000.000
q) nei capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno 1956, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1956-57	»	—
	Totale . . .	L. 93.427.898.102

Ponendo a confronto l'ammontare degli accertamenti di entrate effettive dell'esercizio 1956-57 (lire 2.808.418.378.810) con quello dell'esercizio precedente (lire 2.509.547.518.066), risulta che in questa categoria le entrate hanno registrato nel 1956-57 un aumento di lire 298.870.860.744, aumento che corrisponde all'11,91 per cento degli accertamenti del 1955-56.

Nell'esercizio 1956-57 gli accertamenti di entrate effettive coprono quelli delle spese della categoria medesima nella misura del 95 per cento mentre per il 1955-56 il rapporto corrispondente era stato del 69,19 per cento.

Riguardo ai più importanti cespiti di entrata, si ritiene opportuno indicare qui di seguito le differenze che si riscontrano fra gli accertamenti dell'esercizio 1956-57 e quelli dell'esercizio 1955-56.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CESPITI DI ENTRATA	ACCERTAMENTO PER GLI ESERCIZI		DIFFERENZE (a - b)
	1956-57 (a)	1955-56 (b)	
Imposta generale sull'entrata	579.344.413.756	518.304.708.927	+ 61.039.704.829
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	321.043.755.043	270.151.567.406	+ 50.892.187.637
Imposta sulla fabbricazione degli oli mine- rali, loro derivati e prodotti analoghi . .	267.700.798.156	244.400.698.381	+ 23.300.099.775
Imposta sul consumo dei tabacchi	330.736.118.716	312.894.965.756	+ 17.841.152.960
Dogane e diritti marittimi	148.718.209.564	133.457.368.099	+ 15.260.841.465
Imposta sulle società e sulle obbligazioni (legge 6 agosto 1954, n. 603)	71.453.779.160	56.314.595.329	+ 15.139.183.831
Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli cinematografici (legge 26 novembre 1955, n. 1109)	25.467.681.317	12.426.799.234	+ 13.040.882.083
Sovrimposta di confine (esclusa la sovrim- posta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi)	19.959.189.353	12.358.976.328	+ 7.600.213.025
Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	47.835.113.567	42.196.524.108	+ 5.638.589.459
Imposta sul consumo del caffè	39.484.806.648	34.307.023.670	+ 5.177.782.978
Imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).	73.398.585.650	68.886.968.249	+ 4.511.617.401
Canoni di abbonamento alle radioaudi- zioni circolari	21.667.669.274	17.825.644.861	+ 3.842.024.413
Addizionale 5 per cento su imposte dirette erariali, di successione, manomorta, re- gistro, ecc. riscuotibili mediante ruoli . .	36.875.797.942	33.142.602.185	+ 3.733.195.757
Imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili, naturali ed artificiali . . .	28.328.990.752	24.708.338.957	+ 3.620.651.795
Imposta sulle successioni e sulle donazioni	24.536.409.260	21.222.745.932	+ 3.313.663.328
Tasse sulle concessioni governative	34.534.422.026	32.026.209.557	+ 2.508.212.469
Imposta ipotecaria	20.832.870.411	18.664.827.898	+ 2.168.042.513
Imposta di registro	70.069.801.915	86.030.235.185	— 15.960.433.270
Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli ap- parecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, ecc. .	9.854.356.757	11.030.199.426	— 1.175.842.669
Imposte in surrogazione del registro e del bollo (legge 22 dicembre 1951, n. 1372).	15.324.704.531	16.233.597.783	— 908.893.252

B) Spesa.

Gli accertamenti di spesa, in confronto alle previsioni stabilite con le leggi di approvazione del bilancio, presentano un aumento netto di lire 38.243.467.391 che corrisponde alla differenza fra il totale delle maggiori spese (comprese, per un importo di lire 8.769.644.452, le due eccedenze di cui è cenno a pagina XXI) in lire 485.921.955.309 e quello delle minori spese in lire 447.678.487.918 come risulta dal seguente prospetto riassuntivo.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	1					Accertamento secondo il consuntivo
	2	3	4	5 = (3 - 4)	6 = (2 + 5)	
	Previsione stabilita con la legge del bilancio	Maggiori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio	Minori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio	Differenza fra le maggiori e le minori spese di cui alle col. 3 e 4		
Tesoro	1.223.515.270.350	159.754.890.787	363.078.696.609	—	203.323.805.822	1.020.191.464.528
Finanze	281.009.927.900	44.681.375.916	8.486.565.790	+	36.194.810.126	317.204.738.026
Grazia e giustizia	53.173.420.000	5.045.507.573	888.563.161	+	4.156.944.412	57.330.364.412
Affari esteri	28.623.083.900	2.893.105.401	1.585.907.949	+	1.307.197.452	29.930.281.352
Pubblica istruzione	306.233.883.323	91.243.490.305	18.667.785.339	+	72.575.704.966	378.809.588.289
Interno	135.543.992.680	23.700.156.309	1.125.006.867	+	22.575.149.442	158.119.142.122
Lavori pubblici	192.936.684.645	25.106.720.402	16.046.867.214	+	9.059.853.188	201.996.537.833
Trasporti	15.612.629.800	4.461.480.320	1.127.004.646	+	3.334.475.674	18.947.105.474
Poste e telecomunicazioni	23.498.000	391.806	405.708	—	13.902	23.484.098
Difesa	511.237.955.000	82.318.942.439	31.889.083.945	+	50.429.858.494	561.667.813.494
Agricoltura e foreste	51.815.687.000	19.486.075.343	2.902.289.989	+	16.583.785.354	68.399.472.354
Industria e commercio	3.058.576.900	5.283.394.331	70.941.518	+	5.212.452.813	8.271.029.713
Lavoro e previdenza sociale	79.032.079.400	16.749.560.963	1.680.209.462	+	15.069.351.501	94.101.430.901
Commercio con l'estero	2.137.900.000	502.096.218	86.683.061	+	415.413.157	2.553.313.150
Marina mercantile	34.126.673.000	4.694.767.196	32.533.046	+	4.662.234.150	38.788.907.150
Bilancio	39.500.000	—	9.943.614	—	9.943.614	29.556.386
Totali	2.918.120.761.898	485.921.955.309	447.678.487.918	+	38.243.467.391	2.956.364.229.289

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si è già visto a pagina XX che le variazioni inerenti alle spese effettive — che hanno comportato un aumento netto della previsione iniziale per un ammontare di lire 186.592.339.884 — furono disposte per lire 53.713.408.427 con legge di variazioni al bilancio e per lire 132.878.931.457 con provvedimenti governativi.

Il sopra indicato aumento netto di lire 186.592.339.884 corrisponde alla differenza fra le variazioni in aumento per lire 530.615.153.402 e quelle in diminuzione per lire 344.022.813.518.

Si segnalano qui di seguito le voci di spesa i cui stanziamenti hanno subito variazioni di maggior ribevo, indicando, inoltre, nei confronti delle voci medesime, la differenza in più o in meno fra l'accertamento e la previsione iniziale.

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 5. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	+ 10.700.000.000	+ 9.998.520.000
Capitolo n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari (<i>Spese obbligatorie</i>)	—	+ 3.400.000.000	+ 2.821.609.255
Capitolo n. 164. — Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 14, primo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 174) (<i>Spese obbligatorie</i>)	— 1.661.240.000	—	— 1.661.244.060
Capitolo n. 167. — Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali cortometraggi riconosciuti di eccezionale valore tecnico artistico, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15, quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 174) (<i>Spese obbligatorie</i>)	+ 699.518.000	+ 1.583.369.000	+ 2.282.887.000
Capitolo n. 516. — Somma occorrente per la corresponsione di indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria oppure ceduti o venduti allo Stato Jugoslavo (legge 5 dicembre 1949, n. 1064, legge 31 luglio 1952, n. 1131 e decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210)	+ 8.682.761.319	—	+ 8.682.761.319
Capitolo n. 540. — Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1955, 30 giugno 1960 (legge 21 marzo 1957, n. 176) (1 ^a e 2 ^a quota)	—	+ 27.500.000.000	+ 27.500.000.000

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DELLE FINANZE.			
Capitolo n. 68. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia ed altri assegni fissi al personale militare — Premi di arruolamento e di rafferma (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	—	+ 3.498.000.000	+ 3.215.603.770
Capitolo n. 167. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Società concessionaria e all'Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857; articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184; articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56; decreti legislativi luogotenenziali 21 dicembre 1944, n. 458 e 1° dicembre 1945, n. 834; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1946, n. 557; decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542 e decreto ministeriale 12 luglio 1948 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 165 del 19 luglio 1948 (<i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i>)	—	+ 3.504.736.740	+ 3.504.736.740
Capitolo n. 174. — Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata (<i>Spesa d'ordine</i>)	—	+ 5.000.000.000	+ 5.000.000.000
Capitolo n. 314-ter. — Rimborso agli importatori di oli minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale (decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415) . .	—	+ 13.205.314.074	+ 13.205.314.074
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.			
Capitolo n. 30. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale della Magistratura giudiziaria (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	—	+ 2.262.237.000	+ 2.262.237.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.			
Capitolo n. 34. — Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>) . .	—	+ 7.700.000.000	+ 7.700.000.000
Capitolo n. 52. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale insegnante nelle scuole elementari, ivi comprese quello per sdoppiamento e completamento delle classi IV e V elementare — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiarie — Assicurazione contro la tubercolosi a carico della Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale insegnante di ruolo nelle scuole elementari (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	— 404.000.000	+ 48.039.000.000	+ 47.160.744.518

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 55. — Indennità di studio al personale insegnante delle scuole elementari ai sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	—	— 12.600.000.000	— 12.600.000.000
Capitolo n. 83. — Spese per la scuola media: Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Indennità di studio e di carica al personale direttivo e insegnante ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	— 7.550.000	+ 7.150.000.000	+ 7.142.450.000
Capitolo n. 95. — Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale: Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Indennità di studio e di carica al personale direttivo ed insegnante, ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	—	+ 5.100.000.000	+ 5.100.000.000
Capitolo n. 145. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante e agli insegnanti tecnici pratici ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, della legge 15 giugno 1950, n. 447 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>).	— 20.000.000	+ 5.976.021.000	+ 5.956.020.730
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 37. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>).	—	+ 3.200.000.000	+ 3.200.000.000
Capitolo n. 50. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe, assegni vari (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	— 350.000.000	+ 5.920.000.000	+ 5.569.867.589
MINISTERO LAVORI PUBBLICI.			
Capitolo n. 142. — Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane (legge 9 agosto 1954, n. 640)	—	— 5.000.000.000	— 5.000.000.000
Capitolo n. 232. — Fondo indiviso per l'attuazione della legge 15 giugno 1955, n. 513 concernente il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma	—	— 5.000.000.000	— 5.000.000.000

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (—) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEI TRASPORTI.			
Capitolo n. 47. — Sussidi straordinari di esercizio (articolo 27 lettera <i>b</i> , del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e legge 21 aprile 1949, n. 210); spese per gestioni dirette a cura dello Stato (articolo 184 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447; regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424; articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 272); anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio (articolo 106 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447) — Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	+ 2.885.000.000	—	+ 2.885.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA.			
Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri al personale militare e civile (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	—	+ 13.969.000.000 — 4.135.000.000	+ 12.833.999.820
Capitolo n. 21. — Indennità di licenziamento al personale salariato (<i>Spese obbligatorie</i>).	+ 2.710.885.000	+ 3.999.315.000	+ 6.710.198.449
Capitolo n. 29. — Servizi dell'Esercito: Stipendi ed assegni vari continuativi agli ufficiali (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>).	+ 1.000.000.000	+ 5.165.093.500	+ 6.165.093.500
Capitolo n. 30. — Servizi dell'Esercito: Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi ai sottufficiali ed ai militari di truppa. Premi di ferma e rafferma e di congedamento (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	+ 600.000.000	+ 3.799.188.600	+ 4.399.188.600
Capitolo n. 51. — Servizi dell'Esercito: Paghe, cottimi, premi, soprassoldi e indennità varie al personale salariato e contributi e sovvenzioni alle mense aziendali presso Corpi ed Enti militari per la refezione calda (<i>Spese obbligatorie</i>)	— 260.000.000	+ 3.569.730.713	+ 3.309.730.713
Capitolo n. 85. — Servizi dell'Aeronautica militare: Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi ai sottufficiali ed ai militari di truppa — Premi di ferma e rafferma e di congedamento (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>).	— 66.400.000	+ 3.609.000.000	+ 3.542.600.000

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 162. — Servizi dell'Aeronautica militare: Spese per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione, depositi carburanti, oleodotti, aiuto radio alla navigazione aerea, rete radar ed altre opere di infrastrutture) — Lavori e servizi relativi .	—	+ 23.954.000	— 9.962.356.071
Capitolo n. 165. — Servizi dell'Esercito: Viveri ed assegni di vitto — Spese per i corsi di panificazione e molitura	— 2.381.700.000	+ 523.542.000 — 1.789.000.000	— 3.695.758.000
Capitolo n. 239. — Spese per l'Arma dei Carabinieri: Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi ai sottufficiali ed appuntati dei carabinieri — Carabinieri ed allievi carabinieri — Premi di arruolamento, indennità di rafferma (<i>Spese fisse</i>)	—	+ 7.710.863.000	+ 7.695.477.622
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE.			
Capitolo n. 138. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici; a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano, nonché alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi di ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 49, primo comma e secondo comma, 53 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed aggiunte e legge 25 luglio 1956, n. 848)	—	+ 3.000.000.000	+ 3.000.000.000
MINISTERO MARINA MERCANTILE.			
Capitolo n. 74. — Contributi, previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento . .	—	+ 3.000.000.000	+ 3.000.000.000

Si segnalano inoltre le più importanti voci di spesa che comportarono la istituzione, durante l'esercizio, di nuovi capitoli indicando, per ciascuna delle voci stesse, l'ammontare dello stanziamento e del corrispondente accertamento.

CAPITOLO	STANZIAMENTO INSCRITTO		ACCERTAMENTO
	con legge	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 169-bis. — Fondo commisurato al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali lungometraggi, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897)	—	2.000.000.000	1.999.999.470
Capitolo n. 169-ter. — Fondo commisurato all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali di attualità, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897)	—	2.400.000.000	2.400.000.000
Capitolo n. 556-bis. — Somme da versare alla Azienda di Stato per i servizi telefonici per il finanziamento di programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	—	5.500.000.000	5.500.000.000
Capitolo n. 556-quater. — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e 11 gennaio 1956, n. 20, riguardante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale medesimo	—	31.760.000.000	31.760.000.000
Capitolo n. 556-vi. — Sovvenzione straordinaria all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, riguardante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale medesimo e della legge 13 dicembre 1956, n. 1410, concernente il conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapioghi, scambisti e guardapprodi	—	13.013.150.000	13.013.150.000
Capitolo n. 556-viii. — Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e 11 gennaio 1956, n. 20 sul trattamento di quiescenza del personale stesso	—	3.149.300.000	3.149.300.000

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	STANZIAMENTO INSCRITTO		ACCERTAMENTO
	con legge	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 558-bis. — Fondo da versare alla Regione ed alle Province del Trentino-Alto Adige in corrispondenza del gettito delle entrate erariali alle stesse spettanti ai sensi degli articoli 59, 61, 62, 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619 e articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574) . . .	—	4.174.831.920	4.174.831.920
Capitolo n. 561-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per il pagamento di assegni fissi al personale in servizio presso il Commissariato ed a quello assunto dall'ex Governo militare alleato (legge 27 giugno 1955, n. 514 e 19 luglio 1956, n. 750)	350.000.000	3.291.899.623	3.641.899.623
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 129-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per servizi ed interventi di carattere straordinario nonché per talune attività assistenziali nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514 e 19 luglio 1956, n. 750)	—	5.509.425.676	5.509.425.676
MINISTERO LAVORI PUBBLICI.			
Capitolo n. 138-bis. — Lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19, 20 febbraio 1955 (legge 26 luglio 1956, n. 840) (1ª e 2ª quota) .	—	3.000.000.000	3.000.000.000
Capitolo n. 150-bis. — Completamento dei lavori di costruzione dell'Aeroporto intercontinentale di Roma (legge 15 giugno 1955, n. 513)	—	4.950.000.000	4.950.000.000
Capitolo n. 197-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi di carattere straordinario nel territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514 e 19 luglio 1956, n. 750)	—	6.059.000.000	6.059.000.000

CAPITOLO	STANZIAMENTO INSCRITTO		ACCERTAMENTO
	con legge	con provvedimenti governativi	
<p>MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO.</p> <p>Capitolo n. 119-ter. — Somma da erogare al Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari, per l'espletamento di attività nel campo dell'energia nucleare (legge 5 febbraio 1957, n. 19)</p>	—	3.300.000.000	3.299.998.000
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.</p> <p>Capitolo n. 99-bis. — Somma occorrente per provvedere al rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei sussidi straordinari corrisposti ai familiari dei lavoratori italiani emigrati all'estero a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, a tutto l'esercizio 1955-56</p>	—	5.000.000.000	5.000.000.000

CATEGORIA II. — Entrate e spese per movimento di capitali.

Per quanto concerne questa categoria di bilancio, l'avanzo previsto in via definitiva in lire 58.883.401.920 risultò accertato, a chiusura dell'esercizio, in lire 61.854.045.464, giusta quanto appare dal prospetto a pagina XIX con un aumento di lire 2.970.643.544.

Posti a confronto, sia per l'entrata che per la spesa, gli accertamenti con le previsioni definitive di ciascun capitolo, risulta che il detto aumento fu determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	7.206.930.092
minori accertamenti di spesa, per	»	3.982.348.607
	L.	11.189.278.699

e gli altri da:

minori accertamenti di entrata, per	»	8.218.635.155
---	---	---------------

con un supero dei primi sui secondi di L. 2.970.643.544

Ove gli accertamenti di questa categoria si confrontino con le previsioni stabilite con le leggi di approvazione del bilancio, invece che con quelle definitive, si rileva che, contro un disavanzo di lire 48.749.863.900 previsto inizialmente, risultò accertato, a chiusura dell'esercizio, un avanzo di lire 61.854.045.464. Si ebbe, pertanto, sotto il profilo meramente finanziario, una variazione in più di lire 110.603.909.364, alla quale concorse, in misura prevalente, l'entrata di miliardi 96 derivante dalla emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento,

per un valore nominale di 100 miliardi, autorizzata con la legge 19 luglio 1956, n. 750, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro.

L'articolo 18, ultimo comma, della citata legge, devolve il ricavo di tale emissione a copertura del disavanzo dell'esercizio.

È, tuttavia, da considerare che, per effetto di tale emissione, i futuri bilanci verranno gravati degli interessi, che vanno ad aggiungersi, per l'importo di 5 miliardi, all'onere, materia dei primi capitoli del bilancio del tesoro, accertato nell'esercizio in esame in miliardi 219 e 784 milioni.

A) Entrata.

Per quanto attiene all'entrata, gli accertamenti superano, nel loro ammontare complessivo, le previsioni iniziali per lire 150.606.265.018 importo, questo, corrispondente alla differenza tra il maggiore gettito riscontrato in taluni capitoli, per un totale di lire 155.427.665.212 e la minore entrata avutasi in altri capitoli, per una somma complessiva di lire 4.821.400.194.

A formare la cifra di lire 150.606.265.018 ha concorso per lire 96.000.000.000 (capitolo n. 258), il ricavo della emissione di buoni del tesoro novennali di cui si è parlato poc'anzi.

Fra le altre entrate per movimento di capitali per le quali si riscontra un maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale, sono da segnalare quelle sottoindicate:

Capitolo n. 261. — Valore nominale delle monete metalliche di nuovo conio da lire 100, lire 50 ed in lega « Italma » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 (legge 24 dicembre 1951, n. 1405) L. 17.193.510.000

Capitolo n. 276. — Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità consumate durante il periodo 1° gennaio 1948-30 giugno 1957, dovute per legge o per convenzione dai Comuni agli Ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 e leggi 28 luglio 1950, n. 712, 4 novembre 1951, n. 1209, 9 aprile 1953, n. 307 e articolo 15 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968) » 10.575.074.544

Capitolo n. 300-bis. — Ricupero delle somme anticipate, ai sensi dell'articolo 7 — primo e secondo comma — della legge 31 luglio 1952, n. 1131, sugli indennizzati ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia, nazionalizzati, confiscati e sottoposti a riforma agraria, oppure ceduti e venduti allo Stato jugoslavo » 8.682.761.319

Capitolo n. 279-bis. — Ricupero dell'anticipazione concessa dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza gravame d'interessi, per la corresponsione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati (regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373) » 7.000.000.000

Riguardo alle minori entrate accertate, rispetto alle relative previsioni iniziali, è da segnalare la seguente:

Capitolo n. 259. — Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, n. 1050) L. 3.416.525.000

B) Spesa.

Gli accertamenti di spesa, in confronto alle previsioni stabilite con le leggi di approvazione del bilancio, presentano un aumento netto di lire 40.002.355.654 che corrisponde alla differenza tra il totale delle maggiori spese in lire 45.590.134.364 e quello delle minori spese in lire 5.587.778.710, come risulta dal seguente prospetto:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	1					Accertamento secondo il consuntivo
	2	3	4	5 = (3 - 4)	6 = (2 + 5)	
	Previsione stabilita con la legge del bilancio	Maggiori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio	Minori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio	Differenza fra le maggiori e le minori spese di cui alle col. 3 e 4		
Tesoro	31.279.086.500	29.548.424.167	5.499.689.967	+	24.048.734.200	55.327.820.700
Finanze	2.520.274.100	6.786.971.197	88.088.240	+	6.698.882.957	9.219.157.057
Grazia e giustizia	—	—	—	—	—	—
Affari esteri	431.200	—	77	—	77	431.423
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	—
Interno	5.865.950.880	5.354.739.000	—	+	5.354.739.000	11.220.689.880
Lavori pubblici	150.520	—	3	—	3	150.517
Trasporti	—	—	—	—	—	—
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—
Difesa	5.050.000.000	—	—	—	—	5.050.000.000
Agricoltura e foreste	28.046.255.200	—	423	—	423	28.046.254.777
Industria e commercio	—	1.500.000.000	—	+	1.500.000.000	1.500.000.000
Lavoro e previdenza sociale	—	1.750.000.000	—	+	1.750.000.000	1.750.000.000
Commercio con l'estero	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	20.000.000	650.000.000	—	+	650.000.000	670.000.000
Bilancio	—	—	—	—	—	—
Totalli	72.782.148.400	45.590.134.364	5.587.778.710	+	40.002.355.654	112.784.504.054

Le variazioni inerenti alle spese per movimento di capitali — che hanno comportato un aumento netto della previsione iniziale per un ammontare di lire 43.984.704.261 — furono disposte per lire 16.053.260.239 con la legge di variazione di bilancio e per lire 27.931.444.022 con provvedimenti governativi. L'aumento netto predetto corrisponde alla differenza fra le variazioni in aumento per lire 48.984.704.261 e quelle in diminuzione per lire 5.000.000.000.

Si segnalano qui di seguito alcune voci di spesa i cui stanziamenti hanno subito variazioni rilevanti mettendo inoltre in evidenza, per ciascuna delle voci stesse, la differenza fra l'accertamento e la previsione iniziale.

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (—) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 728. — Trasferimento al fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro per capitale e interessi sui finanziamenti in sterline concessi tramite l'Istituto mobiliare italiano a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258 (articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 25 luglio 1952, n. 949 e articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955)	—	+ 5.456.199.186	+ 5.456.199.186
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 132. — Somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di ospedalità, consumate durante il periodo dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1957, dovute per legge o per convenzioni dai Comuni agli Ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 e leggi 28 luglio 1950, n. 712, 4 novembre 1951, n. 1209 e 9 aprile 1953, n. 307)	—	+ 5.187.239.000	+ 5.187.239.000

Si segnalano, inoltre, le più importanti voci di spesa per i quali fu necessaria l'istituzione, durante l'esercizio di nuovi capitoli e, per ciascuna delle voci medesime, la somma stanziata ed il corrispondente accertamento.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	STANZIAMENTO INSCRITTO		ACCERTAMENTI
	con legge	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 703-bis. — Valore nominale dei biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1405, ritirati dalla circolazione a seguito della emissione delle monete acmonital di uguale taglio autorizzata dalla stessa legge.	16.000.000.000	—	16.000.000.000
Capitolo n. 721-bis. — Somma da versare al Fondo per l'incremento edilizio, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715 (legge 26 luglio 1956, n. 824)	—	1.000.000.000	1.000.000.000
Capitolo n. 727-bis. — Somma da versare alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa medesima (articolo 10, lettera a) della legge 1° febbraio 1956, n. 53) (seconda delle cinque quote annue)	—	2.350.000.000	2.349.998.000
Capitolo n. 727-ter. — Somma occorrente per la concessione di anticipazioni, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, da utilizzare per la concessione di mutui ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, per la formazione della piccola proprietà contadina (articolo 10, lettera b), della legge 1° febbraio 1956, n. 53) (prima rata)	—	2.000.000.000	2.000.000.000
Capitolo n. 734-bis. — Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione del capitale della « <i>International Finance Corporation</i> » (legge 23 dicembre 1956, n. 1597) .	—	1.250.000.000	1.247.968.828
MINISTERO DELLE FINANZE.			
Capitolo n. 317-bis. — Anticipazioni sulle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti industriali esportati (legge 8 febbraio 1957, n. 59)	—	8.000.000.000	4.754.995.352
Capitolo n. 317-ter. — Anticipazioni sulle somme dovute a titolo di restituzione dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati (legge 8 febbraio 1957, n. 59) .	—	2.000.000.000	1.852.519.687

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	STANZIAMENTO INSCRITTO		ACCERTAMENTI
	con leggi	con provvedimenti governativi	
<p>MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO.</p> <p>Capitolo n. 140-bis. — Finanziamenti per l'esecuzione di lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere solfifere, concesse ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 (articolo 1 della legge 25 giugno 1956, n. 695) (prima delle due quote)</p>	—	1.500.000.000	1.500.000.000
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.</p> <p>Capitolo n. 101-ter. — Somma da versarsi, a titolo di anticipazione, al fondo costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche, a norma dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296</p>	—	1.750.000.000	1.750.000.000

2. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.*

Le risultanze della gestione dei residui attivi e passivi di bilancio degli esercizi 1955-56 e precedenti sono riportate, distinte per categoria e nei rispettivi importi complessivi, nel prospetto che segue:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	RESIDUI al 1° luglio 1956	RISULTANZE DELLA GESTIONE				AUMENTI o DIMINUIZIONI dei residui 6 = (5 -- 1)
		Versati o pagati 2	Rimasti da versare 3	Rimasti da riscuotere o da pagare 4	Totale 5 = (2 + 3 + 4)	
CATEGORIA I. <i>Entrate e spese effettive.</i>						
Residui attivi . . .	547.351.072.920	196.568.617.774	452.449.741.880	199.973.212.319	549.009.571.973	+ 1.658.499.053
Residui passivi . . .	4.715.680.030.049	700.156.441.739	—	947.897.689.770	1.648.054.131.509	— 67.625.898.540
Differenze . . .	— 4.168.328.957.129	— 503.569.823.965	+ 452.449.741.880	— 747.924.477.451	— 1.099.044.559.536	+ 69.284.397.593
CATEGORIA II. <i>Movimento di capitali.</i>						
Residui attivi . . .	212.179.562.045	34.849.582.690	28.832.865	166.304.628.284	201.183.043.839	— 10.996.518.206
Residui passivi . . .	143.424.562.379	57.683.625.267	—	83.660.933.959	141.344.559.226	— 2.080.003.153
Differenze . . .	+ 68.754.999.666	— 22.834.042.577	+ 28.832.865	+ 82.643.694.325	+ 59.838.484.613	— 8.916.515.053
TOTALE DELLE CATEGORIE I E II.						
Residui attivi . . .	759.530.634.965	231.436.200.464	152.478.574.745	366.277.840.603	750.192.615.812	— 9.338.019.153
Residui passivi . . .	1.859.104.592.428	757.840.067.006	—	1.031.558.623.729	1.789.398.690.735	— 69.705.901.693
Differenze . . .	— 1.099.573.957.463	— 526.403.866.542	+ 152.478.574.745	— 665.280.783.126	— 1.039.206.074.923	+ 60.367.882.540

Come può rilevarsi dall'ultima parte del prospetto che precede, all'inizio dell'esercizio 1956-57, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	759.530.634.965
Residui passivi	»	1.859.104.592.428
Eccedenza passiva al 1° luglio 1956 . . .		L. 1.099.573.957.463

In confronto delle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1957 le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	750.192.615.812
Residui passivi	»	1.789.398.690.735
Eccedenza passiva al 30 giugno 1957 . . .		L. 1.039.206.074.923

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1956-57 il saldo passivo dei residui degli esercizi 1955-56 ed anteriori ha subito una riduzione di lire 60.367.882.540 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando, per ciascun capitolo, le consistenze finali con quelle iniziali.

Rispetto alla eccedenza passiva al 1° luglio 1956, le anzidette variazioni sono da distinguere come appresso:

in senso positivo:

aumenti nei residui attivi	L.	17.487.683.620
		(a)
diminuzioni nei residui passivi	»	81.969.955.268
	L.	99.457.638.888

in senso negativo:

diminuzioni nei residui attivi	L.	26.825.702.773
		(a)
aumenti nei residui passivi	»	12.264.053.575
	»	39.089.756.348
Torna la sopra indicata riduzione di . . .	L.	60.367.882.540

Fra le variazioni riscontrate nei vari capitoli meritano di essere segnalate le seguenti:

Aumenti nei residui attivi:

Capitolo n. 40. — Imposta generale sull'entrata	L.	3.974.637.706
Capitolo n. 155. — Saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria. »		2.356.645.716

(a) Negli importi complessivi delle diminuzioni e degli aumenti dei residui passivi è compresa la somma di lire 12.263.966.649 per variazioni compensative inerenti al trasferimento di residui dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, effettuato in relazione alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Capitolo n. 342-aggiunto. — Rimborso da parte del Governo militare alleato di somme riscosse nella zona di Trieste, per conto del Governo italiano, per imposte di fabbricazione e diritti doganali su merci fabbricate o importate nella zona medesima e consumate in Italia	L.	2.007.185.000
Capitolo n. 128. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio.	»	1.895.887.825
Capitolo n. 22. — Avanzo di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) da versare allo Stato ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1331	»	1.407.660.756
Capitolo n. 184. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri .	»	<u>1.021.355.669</u>

Diminuzioni nei residui passivi:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 629. — Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	L.	10.000.000.000
Capitolo n. 646. — Spese per fornitura di tondelli monetari ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione.	»	1.573.212.927
Capitolo n. 520. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzati a concedere per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e della legge 9 maggio 1950, n. 261, (6 ^a delle 10 annualità)	»	<u>1.000.000.000</u>

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 399-aggiunto. — Conferimento dello Stato per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (articolo 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 136)	L.	7.500.000.000
Capitolo n. 398-aggiunto. — Partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda nazionale idrocarburi combustibili (A. N. I. C.) in dipendenza dell'esercizio della convenzione 9 agosto 1948 concernente la regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 948 e 7 maggio 1948, n. 1032)	»	3.587.193.360
Capitolo n. 336-aggiunto. — Somme da corrispondere ai comuni ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 .	L.	<u>2.350.000.000</u>

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 121. — Spese per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425; all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata dalla legge 17 luglio 1954, n. 594	L.	1.444.702.117
Capitolo n. 5. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo dell'Amministrazione dell'interno ed a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione medesima (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	»	<u>1.300.000.000</u>

Ministero della difesa:

Capitolo n. 162. — Spese per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione, depositi carburanti, oleodotti, aiuto radio alla navigazione aerea, rete radar ed altre opere di infrastrutture). Lavori e servizi relativi	L.	<u>9.945.490.766</u>
---	----	----------------------

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri al personale militare e civile (<i>spese fisse e obbligatorie</i>)	L.	3.106.850.003
Capitolo n. 153. — Costruzioni di aeromobili e motori — Riparazioni e trasformazioni di aeromobili e motori; attrezzature e macchinari per costruzioni aeronautiche, nonché di materiale di volo; strumenti ed installazioni di bordo; apparati e materiali fotografici di bordo; parti di ricambio	»	<u>1.200.986.369</u>

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 83. — Contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti a norma degli articoli 22 e 23 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 (<i>Spese obbligatorie</i>)	L.	<u>1.875.000.000</u>
--	----	----------------------

Diminuzioni nei residui attivi:

Capitolo n. 130. — Concorso dei Paesi della N. A. T. O. nelle spese di infrastrutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di comune difesa	L.	9.945.490.766
Capitolo n. 259. — Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace	»	5.000.000.000
Capitolo n. 276. — Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di ospedalità consumate durante il periodo 1° gennaio 1948 — 30 giugno 1957, dovute per legge o per convenzione dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972	»	4.893.411.039
Capitolo n. 21. — Avanzo di gestione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi	»	3.000.000.000
Capitolo n. 273. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, Province, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi	»	1.207.402.070
Capitolo n. 305-aggiunto. — Residui attivi diversi per tasse ed imposte indirette sugli affari	»	<u>1.083.993.681</u>

Aumenti nei residui passivi:

Rispetto agli aumenti verificatisi nei residui passivi, si segnalano le seguenti eccedenze:

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previsti in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili (<i>Spesa obbligatoria</i>)	L.	<u>48.929</u>
---	----	---------------

Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 6. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	L.	<u>37.997</u>
---	----	---------------

Tali eccedenze derivano dal fatto che non furono apportati a tempo debito negli stanziamenti degli anzidetti capitoli i necessari adeguamenti, mediante prelevamenti dal *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*.

Trattasi di eccedenze d'importo modesto; tuttavia vale per esse quanto si è avuto occasione di dire, a pagina XXI, per le eccedenze verificatesi, su alcuni capitoli, nella gestione di competenza dell'esercizio.

Giova avvertire che la Corte non avrebbe potuto impedire il verificarsi delle eccedenze in parola, in quanto il controllo che essa esercita sui pagamenti delle spese in questione si effettua successivamente alla esecuzione dei pagamenti stessi. Comunque, il Ministero del tesoro, nella citata nota n. 130838 dell'11 giugno 1959, ha dichiarato, anche per le eccedenze in conto residui, che sarà proposta sanatoria mediante inserzione di apposito articolo nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1956-57.

3. — *La gestione di cassa per conto del bilancio.*

Come risulta dal consuntivo dell'entrata e da quelli della spesa, durante l'esercizio 1956-57 si ebbero:

<i>Incassi:</i>	
in conto competenza per	L. 2.649.644.461.980
in conto residui per	» 231.436.200.464
	con un totale di L. 2.881.080.662.444
<i>e pagamenti:</i>	
in conto competenza per	L. 2.291.192.507.356
in conto residui per	» 757.840.067.006
	con un totale di » 3.049.032.574.362

pertanto le operazioni di cassa hanno comportato un'eccedenza dei pagamenti sugli incassi di L. 167.951.911.918

Ponendo a confronto i dati suesposti con quelli relativi agli accertamenti di bilancio, si rileva che, per quanto attiene alla *competenza dell'esercizio 1956-57*, gli incassi (lire 2.649.644.461.980) rappresentano l'88,82 per cento degli accertamenti di entrata (lire 2.983.056.928.328) mentre i pagamenti (lire 2.291.192.507.356) corrispondono al 74,65 per cento degli accertamenti di spesa (lire 3.069.148.733.343).

Per quanto concerne, invece, il conto dei *residui*, il rapporto fra il totale delle somme riscosse e versate nell'esercizio 1956-57, in lire 231.436.200.464 e l'accertamento globale dei residui attivi (nell'importo aggiornato a chiusura dell'esercizio in lire 750.192.615.812) risulta pari al 30,85 per cento; mentre il rapporto fra le somme pagate, per un ammontare di lire 757.840.067.006, e l'accertamento (aggiornato come sopra in lire 1.789.398.690.735) risulta pari al 42,35 per cento.

Gli incassi di bilancio sono stati effettuati:

dalla tesoreria centrale	per L. 90.793.782.207,88
dalle tesorerie provinciali	» » 2.741.885.929.556,12
e mediante semplice scritturazione contabile a favore della parte attiva del bilancio dello Stato ed a carico della parte passiva del bilancio stesso (a)	» » 48.400.950.680 —
	L. 2.881.080.662.444 —

Avuto riguardo alle amministrazioni centrali cui spetta curare l'accertamento, la riscossione e il versamento delle varie entrate, il sopraindicato ammontare d'incassi si ripartisce come segue:

Ministero delle finanze:

Capo	I. — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Imposte di produzione)	L. 439.596.391.503
»	II. — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (escluse le imposte di produzione e i proventi in amministrazione della Direzione generale dei servizi per la finanza locale)	» 225.260.874.303
	<i>Da riportarsi</i>	L. 664.857.265.806

(a) Confronta articolo 411 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

		<i>Riporto</i> . . .	L. 664.857.265.806
Capo	III. — Direzione generale dei servizi per la finanza locale »		60.142.543
»	IV. — Amministrazione dei Monopoli di Stato . . . »		352.118.521.568
»	V. — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie »		44.311.631.934
»	VI. — Direzione generale delle imposte dirette . . . »		553.982.220.014
»	VII. — Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare »		8.638.547.601
»	VIII. — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari »		941.467.175.203
<i>Ministero del tesoro:</i>			
Capo	IX. — Provveditorato generale dello Stato »		4.832.258.353
»	X. — Direzione generale del tesoro »		302.127.779.542
<i>Altre Amministrazioni centrali:</i>			
Capo	XI. — Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena) »		1.175.177.102
»	XII. — Ministero degli affari esteri »		5.032.200.274
»	XIII. — Ministero della pubblica istruzione »		537.688.676
»	XIV. — Ministero dell'interno »		178.601.606
»	XV. — Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) »		842.209.452
»	XVI. — Ministero della difesa (Aeronautica). »		763.437.194
»	XVII. — Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . »		69.017.420
»	XVIII. — Ministero dell'industria e del commercio . . . »		86.788.156
		Totale . . .	L. 2.881.080.662.444

I dati sopra esposti corrispondono alle risultanze finali dei riassunti concernenti le entrate, pervenuti alla Corte dalle competenti Ragionerie centrali con allegate le attestazioni di benessere rilasciate dalla Direzione Generale del Tesoro per i versamenti relativi a ciascuna delle sopraindicate amministrazioni.

I pagamenti sono stati eseguiti:

dalla tesoreria centrale	per L.	643.490.354.670
dalle tesorerie provinciali	» »	2.357.141.269.012
e mediante semplice scritturazione contabile di ordinativi di pagamento a carico della parte passiva del bilancio dello Stato ed a favore della parte attiva del bilancio stesso (a)	» »	48.400.950.680
	L.	3.049.032.574.362

Per quanto concerne i pagamenti di bilancio, in conto competenza e in conto residui, esiste piena corrispondenza fra le somme indicate per ciascun capitolo nei consuntivi della spesa dei vari Ministeri e le scritture della Corte, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati, ha rilasciato le apposite dichiarazioni a discarico dei tesorieri.

Nel prospetto che segue, i suddetti pagamenti sono ripartiti in relazione alle varie specie di titoli ed alle Amministrazioni emittenti. Sono altresì indicate, nel prospetto stesso, le percentuali degli importi dei pagamenti disposti con le varie forme in rapporto al loro complessivo ammontare.

(a) Confronta articolo 411 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

MINISTERI	MANDATI MINISTERIALI (Competenza e residui)	ORDINI di accreditamento (Competenza e residui)	ORDINI per spese di vincite al lotto (Competenza e residui)
Tesoro	613.119.506.894	40.926.785.384	—
Finanze	79.993.809.445	162.787.780.447	21.984.274.825
Grazia e giustizia	10.379.339.264	18.240.253.373	—
Affari esteri	24.147.963.982	8.030.951.654	—
Pubblica istruzione	226.007.100.778	64.117.007.007	—
Interno	46.473.992.055	100.760.322.524	—
Lavori pubblici	50.507.809.704	108.026.399.151	—
Trasporti	19.919.490.526	472.999.059	—
Poste e telecomunicazioni	22.118.273	300.000	—
Difesa:			
Esercito	46.004.754.076	252.772.724.102	—
Marina	19.099.531.515	72.249.969.878	—
Aeronautica	53.905.382.183	72.033.439.558	—
Agricoltura e foreste	182.654.225.945	26.388.490.992	—
Industria e commercio	5.497.094.240	232.360.902	—
Lavoro e previdenza sociale	77.003.992.923	6.353.536.177	—
Commercio con l'estero	1.744.924.654	329.655.822	—
Marina mercantile	37.733.363.421	1.472.529.802	—
Bilancio	28.697.243	2.000.000	—
Totali	1.494.243.097.121	948.197.505.823	21.984.274.825
Percentuale del totale complessivo dei pagamenti	49,00 %	31,09 %	0,72 %

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ORDINI per spese di giustizia (Competenza e residui)	ORDINI per spese fisse (Competenza e residui)	ORDINI di pagamento per il debito vitalizio (Competenza e residui)	Note d'imputazione delle spese per rimborso di capitali e pagamento interessi dei titoli del Debito pubblico e dei Buoni del Tesoro ordinari (Competenza e residui)	TOTALI (Competenza e residui)
—	7.177.355.888	177.927.800.519	147.753.265.277	986.904.713.962
722.776	30.755.527.517	13.368.518.764	—	308.890.633.774
2.644.894.642	17.660.663.644	7.078.863.059	—	56.004.013.982
—	30.691.371	576.984.529	—	32.786.591.536
—	47.180.070.254	24.424.655.656	—	361.728.833.695
—	11.638.375.406	9.399.314.475	—	178.272.004.460
—	18.607.483.919	1.289.581.300	—	21.288.495.180
—	755.559.805	140.445.790	—	22.418.273
—	—	—	—	339.241.046.798
8.186.404	32.636.358	40.422.745.858	—	105.385.029.417
347.421	3.228.577.778	7.806.602.825	—	128.834.947.986
—	76.728	2.896.049.517	—	215.030.363.393
—	4.617.837.663	1.369.808.793	—	7.030.963.869
—	1.076.325.064	325.183.663	—	87.001.457.853
12.263.650	3.530.480.991	101.184.112	—	2.117.316.274
—	—	42.735.798	—	40.031.772.593
—	359.073.275	466.806.095	—	30.697.243
—	—	—	—	—
2.666.414.893	146.650.735.661	287.537.280.753	147.753.265.277	3.049.032.574.362
0,08 %	4,83 %	9,43 %	48,5 %	100 %

Come può rilevarsi dal prospetto che precede, i pagamenti di bilancio effettuati nell'esercizio 1956-57 con le due principali forme previste dalle norme della contabilità generale dello Stato — mandati e ordini di accreditamento — ammontano cumulativamente, in cifra arrotondata, a 2442 miliardi. Al riguardo è da rammentare che, mentre sui pagamenti della prima specie il controllo della Corte dei Conti è esercitato in via preventiva, su quelli della seconda il detto controllo si esercita in prevalenza successivamente al pagamento, sulla base dei rendiconti amministrativi presentati dai funzionari a favore dei quali sono disposti gli accreditamenti.

Si è detto « in prevalenza » perchè gli ordinativi emessi da parte di taluni uffici periferici sulle somme loro accreditate sono assoggettati al controllo preventivo degli uffici decentrati della Corte. Trattasi, in particolare, del pagamento di spese sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri ancora che, per effetto delle disposizioni sul decentramento amministrativo, sono passate in gestione di uffici periferici.

È da avvertire, inoltre, che al sistema di pagamento con mandati diretti si fa ricorso non solo per le erogazioni dirette in favore dei creditori dello Stato, ma altresì ed in misura sempre crescente, per il trasferimento di fondi dal bilancio statale nella disponibilità di organi ed enti cui ne spetti successivamente la effettiva erogazione per il conseguimento dei loro fini istituzionali. Il controllo della Corte dei Conti, in questi casi, non riesce a garantire la legittimità della effettiva erogazione della spesa, essa avvenendo secondo procedimenti sottratti ad ogni sua ingerenza. Ben vero che alcune di tali somme affluiscono ad enti al controllo della cui gestione la Corte partecipa a norma dell'articolo 100 della Costituzione; ma quand'anche un collegamento fra i due controlli potesse stabilirsi esso, allo stato della legislazione, sarebbe insuscettibile di essere ricondotto in schemi organici e, in ogni modo, tali da consentire un normale efficiente esame di legittimità.

Fatto uguale a cento il sopra indicato importo di 2442 miliardi di lire, l'incidenza dei pagamenti dell'esercizio 1956-57 effettuati in base a mandati ministeriali e di quelli che hanno avuto luogo in base ad ordini di accreditamento risulta pari, rispettivamente a 61 e 39.

Nel precedente esercizio 1955-56 la detta incidenza era stata di 62 e 38.

4. — I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.

Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel Conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

<i>Residui attivi</i>			
<i>dell'esercizio 1956-57:</i>			
Somme rimaste da riscuotere	L.	229.796.729.979	
Somme rimaste da versare	»	103.615.736.369	
			L. 333.412.466.348
<i>degli esercizi precedenti:</i>			
Somme rimaste da riscuotere	L.	366.277.840.603	
Somme rimaste da versare	»	152.478.574.745	
			» 518.756.415.348
			L. 852.168.881.696
<i>Residui passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	777.956.225.987	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	1.031.558.623.729	
			» 1.809.514.849.716
			L. 957.345.968.020
che, rispetto a quella accertata al termine dell'esercizio precedente, in	»		1.099.573.957.463
dimostra un miglioramento di	L.		142.227.989.443

Nel prospetto che segue sono esposte e messe a raffronto per categorie di bilancio e per il loro insieme, le consistenze complessive dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, e quelle alla chiusura del precedente esercizio.

	CONSISTENZA DEI RESIDUI		AUMENTI (+) o DIMINUZIONI (—)
	al 30 giugno 1957	al 30 giugno 1956	
	1	2	3 = (1 - 2)
CATEGORIA I.			
<i>Entrate e spese effettive.</i>			
Residui attivi	647.705.989.905	547.351.072.920	+ 100.354.916.985
Residui passivi	1.694.143.982.126	1.715.680.030.049	— 21.536.047.923
Differenza: attiva (+) passiva (—)	— 1.046.437.992.221	— 1.168.328.957.129	+ 121.890.964.908
CATEGORIA II.			
<i>Movimento di capitali.</i>			
Residui attivi	204.462.891.791	212.179.562.045	— 7.716.670.254
Residui passivi	115.370.867.590	143.424.562.379	— 28.053.694.789
Differenza: attiva (+) passiva (—)	+ 89.092.024.201	+ 68.754.999.666	+ 20.337.024.535
RIEPILOGO			
Residui attivi	852.168.881.696	759.530.634.965	+ 92.638.246.731
Residui passivi	1.809.514.849.716	1.859.104.592.428	— 49.589.742.712
Differenza: attiva (+) passiva (—)	— 957.345.968.020	— 1.099.573.957.463	+ 142.227.989.443

Per quanto concerne i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, il cui ammontare complessivo, come risulta dal prospetto che precede, è di lire 1.809.514.849.716, è da notare che oltre i tre quarti di detta somma, e precisamente lire 1.370.291.318.028, riguardano la parte straordinaria del bilancio.

A formare il sopraindicato ammontare di residui passivi della parte straordinaria concorrono, per un importo complessivo di lire 1.265.987.014.666 e cioè per oltre il 92 per cento del detto ammontare, i resti da pagare sui bilanci dei seguenti Ministeri:

Tesoro	per L.	556.564.045.466
Lavori Pubblici	» »	405.585.437.092
Agricoltura e Foreste	» »	183.004.703.512
Difesa	» »	120.832.828.596
	L.	<u>1.265.987.014.666</u>

Riassunto delle entrate della categoria I

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1955-56 e precedenti	Competenza 1956-57	Somme versate	
			Residui	Competenza
CATEGORIA I. <i>Entrate effettive.</i>				
Dogane	29.354.281.047	668.695.079.870	13.531.700.303	651.325.565.503
Finanza locale	169.684.008	120.000.000	64.977	60.077.566
Monopoli di Stato	20.598.336.768	361.215.000.000	—	352.118.521.568
Lotto e lotterie	23.159.741.953	40.900.000.000	13.908.338.524	30.403.293.410
Imposte dirette	124.113.763.887	567.015.000.000	58.564.239.358	495.236.768.399
Demanio	6.613.165.321	27.598.202.000	609.325.651	7.128.223.711
Tasse	120.805.232.079	885.192.699.950	31.112.631.565	910.354.543.638
Provveditorato generale del- lo Stato	4.843.996.565	3.409.600.000	4.832.258.353	—
Tesoro	161.698.723.241	153.594.919.938	70.371.126.566	63.615.996.235
Giustizia	988.301.530	1.037.984.479	649.781.792	525.395.310
Esteri	8.056.276.849	2.317.500.000	2.768.338.632	128.027.313
Pubblica Istruzione	20.380.835	570.700.000	—	537.688.676
Interno	—	190.000.000	174.010	178.427.596
Trasporti	785.520.535	875.000.000	232.907.703	609.301.749
Difesa (Aeronautica)	46.100.054.050	18.360.000.000	288.800	763.148.394
Agricoltura e foreste	43.614.252	130.000.000	5.441.540	63.575.880
Industria e commercio	—	74.000.000	—	86.788.156
Totali	547.351.072.920	2.731.295.686.237	196.586.617.774	2.513.135.343.104
	3.278.646.759.157		2.709.721.960.878	
				3.357.427.950.783

PROSPETTO A.

per amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA L'ACCERTAMENTO E LA PREVISIONE			
Somme rimaste da riscuotere e da versare		Minori entrate		Maggiori entrate	
Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
15.907.239.755	29.758.017.948	81.976.503	32.517.338.832	166.635.514	44.905.842.413
169.660.707	109.458.076	931	—	42.607	49.535.642
20.598.336.768	6.247.792.777	—	3.209.524.527	—	360.838.872
9.279.566.976	10.547.322.95	—	323.802.705	28.163.547	374.419.070
66.275.843.466	77.725.960.61	325.393.657	11.295.122.591	1.052.432.594	17.242.851.609
6.045.534.165	1.141.655.65	1.696.421	19.852.504.411	43.390.916	524.181.780
92.706.693.850	66.501.925.824	1.107.461.585	760.702.668	4.121.554.921	92.424.472.180
9.188.085	3.409.600.000	2.604.618	—	54.491	—
98.860.865.610	89.572.767.975	3.525.147.631	13.309.582.209	11.058.416.566	12.903.426.485
420.717.439	379.343.177	—	133.375.225	82.197.701	129.235
5.383.796.257	2.505.920.295	36.394.996	7.187.324	132.253.036	323.634.932
20.380.835	20.663.714	—	12.347.613	—	—
—	—	—	11.572.404	174.010	—
552.612.832	309.285.980	—	—	—	43.587.737
36.154.274.484	7.014.752.093	9.945.490.766	10.582.099.513	—	—
38.242.970	38.568.604	—	27.865.885	70.258	10.369
—	—	—	—	—	12.788.156
352.422.954.199	295.283.035.706	15.026.167.108	92.043.025.907	16.684.666.161	169.165.718.480
647.705.989.905		107.069.193.015		185.850.384.641	
			+ 78.781.191.626		

Riassunto delle entrate della categoria II per

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1955-56 e precedenti	Competenza 1956-57	Somme versate	
			Residui	Competenza
CATEGORIA II. <i>Movimento di capitali.</i>				
Dogane	—	2.000.000.000	—	—
Imposte dirette	3.412.147	179.455.876	1.380.053	179.832.204
Demanio	163.826.414	771.233.282	14.259.095	886.739.144
Tasse	—	8.000.000.000	—	—
Tesoro	194.620.555.934	164.699.565.423	32.698.109.213	135.442.547.528
Esteri	17.391.767.550	—	2.135.834.329	—
Totali	212.179.562.045	175.650.254.581	34.849.582.690	136.509.118.876
	387.829.816.626		171.358.701.566	
			375.821.593.357	

PROSPETTO B.

amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA L'ACCERTAMENTO E LA PREVISIONE			
Somme rimaste da riscuotere e da versare		Minori entrate		Maggiori entrate	
Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
—	1.852.519.687	—	147.480.313	—	—
3.834.925	9.233	—	—	1.802.831	385.561
160.571.463	74.780.595	1.042	86.012.029	11.005.186	276.298.486
—	4.754.995.352	—	3.245.004.648	—	—
150.913.121.540	31.447.125.775	11.799.534.623	4.740.438.165	790.209.442	6.930.246.045
15.255.933.221	—	—	—	—	—
166.333.461.149	38.129.430.642	11.799.535.665	8.218.635.155	803.017.459	7.206.930.092
204.462.891.791		20.018.170.820		8.009.947.551	
			— 12.008.223.269		

Riassunto generale delle entrate per

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1955-56 e precedenti	Competenza 1956-57	Somme versate	
			Residui	Competenza
CATEGORIE I E II. (insieme).				
Dogane	29.354.281.047	670.695.079.870	13.531.700.303	651.325.565.503
Finanza locale	169.684.008	120.000.000	64.977	60.077.566
Monopoli di Stato	20.598.336.768	361.215.000.000	—	352.118.521.568
Lotto e lotterie.	23.159.741.953	40.900.000.000	13.908.338.524	30.403.293.410
Imposte dirette.	124.117.176.034	567.194.455.876	58.565.619.441	495.416.600.603
Demanio.	6.776.991.735	28.369.435.282	623.584.746	8.014.962.855
Tasse	120.805.232.079	893.192.699.950	31.112.631.565	910.354.543.638
Provveditorato generale del- lo Stato	4.843.996.565	3.409.600.000	4.832.258.353	—
Tesoro.	356.319.279.175	318.294.485.361	103.069.235.779	199.058.543.763
Giustizia.	988.301.530	1.037.984.479	649.781.792	525.395.310
Esteri	25.448.044.399	2.317.500.000	4.904.172.961	128.027.313
Pubblica Istruzione	20.380.835	570.700.000	—	537.688.676
Interno	—	190.000.000	174.010	178.427.596
Trasporti	785.520.535	875.000.000	232.907.703	609.301.749
Difesa-Aeronautica	46.100.054.050	18.360.000.000	288.800	763.148.394
Agricoltura e foreste	43.614.252	130.000.000	5.441.540	63.575.880
Industria e commercio	—	74.000.000	—	86.788.156
Totali	759.530.634.965	2.906.945.940.818	231.436.200.464	2.649.644.461.980
	3.666.476.575.783		2.881.080.662.444	
			3.733.249.544.140	

PROSPETTO C.

amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA L'ACCERTAMENTO E LA PREVISIONE			
Somme rimaste da riscuotere e da versare		Minori entrate		Maggiori entrate	
Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
45.907.239.755	31.610.537.635	81.976.503	32.664.819.145	166.635.514	44.905.842.413
169.660.707	109.458.076	931	—	42.607	49.535.642
20.598.336.768	6.247.792.777	—	3.209.524.527	—	360.838.872
9.279.566.976	10.547.322.955	—	323.802.705	28.163.547	374.419.070
66.279.678.391	77.725.969.852	325.393.657	11.295.122.591	1.053.515.425	17.243.237.170
6.206.105.628	1.216.436.253	1.697.463	19.938.516.440	54.396.102	800.480.266
92.706.693.850	71.256.921.176	1.107.461.585	4.005.707.316	4.121.554.921	92.424.472.180
9.188.085	3.409.600.000	2.604.618	—	54.491	—
249.773.987.150	121.019.893.754	15.324.682.254	18.049.720.374	11.848.626.008	19.833.672.530
420.717.439	379.343.179	—	133.375.225	82.197.701	129.235
20.639.729.478	2.505.920.295	36.394.996	7.187.324	132.253.036	323.634.932
20.380.835	20.663.711	—	12.347.613	—	—
—	—	—	11.572.404	174.010	—
552.612.832	309.285.988	—	—	—	43.587.737
36.154.274.484	7.014.752.093	9.945.490.766	10.582.099.513	—	—
38.242.970	38.568.604	—	27.865.885	70.258	10.369
—	—	—	—	—	12.788.156
518.756.415.348	333.412.466.348	26.825.702.773	100.261.661.062	17.487.683.620	176.372.648.572
852.168.881.696		127.087.363.835		193.860.332.192	
				+ 66.772.968.357	

Riassunto delle spese della categoria I per

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1955-56 e precedenti	Competenza 1956-57	Somme pagate	
			Residui	Competenza
CATEGORIA I. <i>Spese effettive.</i>				
Tesoro.	472.012.342.546	1.136.972.611.301	143.970.471.948	756.689.595.428
Finanze	76.531.071.075	327.697.445.835	53.093.751.376	248.955.411.556
Grazia e giustizia.	8.757.949.998	60.423.789.751	5.150.072.305	50.853.941.677
Affari esteri	26.820.719.791	30.852.613.200	6.734.365.195	26.051.795.218
Pubblica istruzione	42.249.841.303	380.307.804.012	23.426.306.570	338.302.527.125
Interno	58.907.251.625	158.347.578.856	34.750.184.244	132.293.078.523
Lavori pubblici.	393.141.646.363	203.960.312.203	109.907.036.049	68.524.087.508
Trasporti	31.765.119.940	19.146.124.800	9.834.163.250	11.454.331.930
Poste e telecomunicazioni	1.365.105	28.498.000	1.365.105	21.053.168
Difesa	279.350.103.666	572.570.130.735	147.091.225.354	421.371.293.847
Agricoltura e foreste	305.601.046.239	70.075.079.385	155.940.208.907	31.818.935.092
Industria e commercio	1.076.793.487	8.393.483.900	367.476.878	6.663.486.991
Lavoro e previdenza sociale	7.592.147.452	94.427.931.686	4.435.741.785	80.815.685.533
Commercio con l'estero	1.206.977.530	2.621.278.515	546.594.328	1.570.721.946
Marina mercantile	10.663.328.790	38.848.919.603	4.905.156.180	34.703.616.413
Bilancio	2.325.139	39.500.000	2.322.265	28.374.978
Totali	1.715.680.030.049	3.104.713.101.782	700.156.441.739	2.210.117.936.933
			2.910.274.378.672	
	4.820.393.131.831		4.604.418.360.798	

PROSPETTO D.

amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA L'ACCERTAMENTO E LA PREVISIONE			
Somme rimaste da pagare		Economie		Maggiori spese	
Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
309.892.586.186	263.501.869.100	18.725.488.961	123.832.780.418	576.204.549	7.051.633.645
18.660.806.029	68.249.326.470	4.776.513.670	10.492.707.809	—	—
1.241.339.911	6.476.422.735	2.396.586.711	3.093.425.339	48.929	—
19.694.310.679	3.878.486.134	392.081.914	922.331.848	37.997	—
12.128.588.051	40.507.061.164	6.694.946.682	1.498.245.723	—	—
15.212.615.863	25.826.063.599	8.944.451.518	228.436.734	—	—
280.121.728.032	133.472.450.325	3.112.882.284	1.963.774.370	—	—
21.518.640.983	7.492.773.544	412.315.707	199.019.326	—	—
—	2.430.930	—	5.013.902	—	—
114.380.264.407	140.296.519.647	17.878.613.905	10.902.317.241	—	—
147.334.794.894	36.580.537.262	2.326.042.438	1.675.607.031	—	—
616.440.156	1.607.542.722	92.876.453	122.454.187	—	—
894.433.401	13.285.745.368	2.261.972.266	2.044.511.592	—	1.718.010.807
610.790.126	982.591.211	49.593.076	67.965.358	—	—
5.620.351.052	4.085.290.737	137.821.558	60.012.453	—	—
—	1.181.408	2.874	9.943.614	—	—
947.897.689.770	746.246.292.356	68.202.190.015	157.118.516.945	576.291.475	8.769.644.452
1.694.143.982.126		225.320.706.960		9.345.935.927	
				— 215.974.771.033	

Riassunto delle spese della categoria II

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1955-56 e precedenti	Competenza 1956-57	Somme pagate	
			Residui	Competenza
CATEGORIA II. <i>Movimento di capitali.</i>				
Tesoro	122.249.891.119	55.829.595.603	54.974.111.284	31.270.535.302
Finanze	12.349.269.984	12.699.730.258	240.569.155	6.600.901.687
Affari Esteri	—	431.200	—	431.123
Interno	2.569.731.576	11.220.689.880	2.070.056.813	9.158.684.880
Lavori Pubblici	—	150.520	—	150.517
Trasporti	—	—	—	—
Difesa	—	5.050.000.000	—	4.998.505.000
Agricoltura e foreste . . .	2.045.431.805	28.046.255.200	245.857.480	27.025.361.914
Industria e commercio . .	3.170.500.000	1.500.000.000	—	—
Lavoro e previdenza sociale	6.737.895	1.750.000.000	30.535	1.750.000.000
Commercio con l'estero . .	880.000.000	—	—	—
Marina mercantile	153.000.000	670.000.000	153.000.000	270.000.000
Totali . . .	143.424.562.379	116.766.852.661	57.683.625.267	81.074.570.423
			138.758.195.690	
	260.191.415.040		254.129.063.280	

PROSPETTO E.

per amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA L'ACCERTAMENTO E LA PREVISIONE			
Somme rimaste da pagare		Economie		Maggiori spese	
Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
77.136.421.997	24.057.285.398	1.827.119.938	501.774.903	11.687.762.100	—
420.937.979	2.618.255.370	1.687.762.850	3.480.573.201	—	—
—	—	—	77	—	—
396.077.552	2.062.005.000	103.597.211	—	—	—
—	—	—	3	—	—
—	—	—	—	—	—
—	51.495.000	—	—	—	—
1.650.289.071	1.020.892.863	149.285.254	423	—	—
3.170.500.000	1.500.000.000	—	—	—	—
6.707.360	—	—	—	—	—
880.000.000	—	—	—	—	—
—	400.000.000	—	—	—	—
83.660.933.959	31.709.933.631	3.767.765.253	3.982.348.607	11.687.762.100	—
115.370.867.590		17.750.113.860		11.687.762.100	
			— 6.062.351.760		

Riassunto generale delle spese per ammi

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1955-56 e precedenti	Competenza 1956-57	Somme pagate	
			Residui	Competenza
CATEGORIE I E II. (inseme).				
Tesoro	594.262.233.665	1.192.802.206.904	198.944.583.232	787.960.130.730
Finanze	88.880.341.059	340.397.176.093	53.334.320.531	255.556.313.243
Grazia e giustizia	8.757.949.998	60.423.789.751	5.150.072.305	50.853.941.677
Affari esteri	26.820.719.791	30.853.044.400	6.734.365.195	26.052.226.341
Pubblica istruzione	42.249.841.303	380.307.804.012	23.426.306.570	338.302.527.125
Interno	61.476.983.201	169.568.268.736	36.820.241.057	141.451.763.403
Lavori pubblici	393.141.646.363	203.960.462.723	109.907.036.049	68.524.238.025
Trasporti	31.765.119.940	19.146.124.800	9.834.163.250	11.454.331.930
Poste e telecomunicazioni	1.365.105	28.498.000	1.365.105	21.053.168
Difesa	279.350.103.666	577.620.130.735	147.091.225.354	426.369.798.847
Agricoltura e foreste	307.646.478.044	98.121.334.585	156.186.066.387	58.844.297.006
Industria e commercio	4.247.293.487	9.893.483.900	367.476.878	6.663.486.991
Lavoro e previdenza sociale	7.598.885.347	96.177.931.686	4.435.772.320	82.565.685.533
Commercio con l'estero	2.086.977.530	2.621.278.515	546.594.328	1.570.721.946
Marina mercantile	10.816.328.790	39.518.919.603	5.058.156.180	34.973.616.413
Bilancio	2.325.139	39.500.000	2.322.265	28.374.978
Totali	1.859.104.592.428	3.221.479.954.443	757.840.067.006	2.291.192.507.356
			3.049.032.574.362	
	5.080.584.546.871		4.858.547.424.078	

PROSPETTO F.

nistrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA L'ACCERTAMENTO E LA PREVISIONE			
Somme rimaste da pagare		Economie		Maggiori spese	
Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
387.029.008.183	287.559.154.498	20.552.608.899	124.334.555.321	12.263.966.649	7.051.633.645
19.081.744.008	70.867.581.840	16.464.276.520	13.973.281.010	—	—
1.211.339.911	6.476.422.735	2.396.586.711	3.093.425.339	48.929	—
19.694.310.679	3.878.486.134	392.081.914	922.331.925	37.997	—
12.128.588.051	40.507.061.164	6.694.946.682	1.498.215.723	—	—
15.608.693.415	27.888.068.599	9.048.048.729	228.436.734	—	—
280.121.728.032	133.472.450.325	3.112.882.282	1.963.774.373	—	—
21.518.640.983	7.492.773.544	412.315.707	199.019.326	—	—
—	2.430.930	—	5.013.902	—	—
114.380.264.407	140.348.014.647	17.878.613.905	10.902.317.241	—	—
148.985.083.965	37.601.430.125	2.475.327.692	1.675.607.454	—	—
3.786.940.156	3.107.542.722	92.876.453	122.454.187	—	—
901.140.761	13.285.745.368	2.261.972.266	2.044.511.592	—	1.718.010.807
1.490.790.126	982.591.211	49.593.076	67.965.358	—	—
5.620.351.052	4.485.290.737	137.821.558	60.012.453	—	—
—	1.181.408	2.874	9.943.614	—	—
1.031.558.623.729	777.956.225.987	81.969.955.268	161.100.865.552	12.264.053.575	8.769.644.452
1.809.514.849.716		243.070.820.820		21.033.698.027	
				— 222.037.122.793	

SEZIONE II. — CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO.

1. — *Situazione generale del patrimonio.*

Le consistenze patrimoniali al 30 giugno 1957, quali risultano dai conti generali costituenti la sezione I del conto del patrimonio, si riassumono come segue:

Attività	L.	5.390.784.848.876,62
Passività	»	8.066.034.954.539,67
<hr/>		
con un'eccedenza passiva di	L.	2.675.250.105.663,05
che, di fronte a quella accertata al 30 giugno 1956 in	»	2.799.389.084.980,05
<hr/>		
dimostra un miglioramento nella situazione patrimoniale di	L.	124.138.979.317 —
<hr/> <hr/>		

L'indicato miglioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie e non finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1956-57:

Attività:

Aumenti	L.	47.969.493.559.256,84
Diminuzioni	»	47.518.893.880.063,60
<hr/>		
in complesso maggiori attività per (+)	L.	450.599.679.193,24

Passività:

Aumenti	L.	15.734.022.322.263,19
Diminuzioni	»	15.407.561.622.386,95
<hr/>		
in complesso maggiori passività per (—)	»	326.460.699.876,24
<hr/>		
Miglioramento come sopra	L.	124.138.979.317 —
<hr/> <hr/>		

2. — *Attività e passività finanziarie.*

Le attività e passività finanziarie formano materia del Conto generale A (Sezione I del Conto generale del Patrimonio), nel quale:

le *attività* sono costituite dal fondo di cassa, dai crediti di tesoreria e dai residui attivi di bilancio comprendenti le somme rimaste da riscuotere ed il denaro introitato dagli agenti incaricati della riscossione rimasto da versare nelle tesorerie;

e le *passività* sono, a loro volta, costituite dai debiti di tesoreria e dai residui passivi di bilancio per somme rimaste da pagare.

Il conto in parola presenta, alla chiusura dell'esercizio 1956-57, le seguenti consistenze:

Attività	L.	1.461.573.514.449,62
Passività	»	5.577.861.044.214,67
<hr/>		
con una eccedenza passiva di	L.	4.116.287.529.765,05
che, di fronte a quella esistente al 1° luglio 1956 in	»	4.090.563.606.050,05
<hr/>		
dimostra un peggioramento di	L.	25.723.923.715 —
<hr/> <hr/>		

Tale peggioramento è stato determinato dalle variazioni che le attività e passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1956-57 per gli importi complessivi sotto indicati:

<i>Attività:</i>	
Aumenti	L. 46.918.247.468.744,84
Diminuzioni	» 46.719.471.187.394,60
Aumento netto nelle attività per	L. 198.776.281.350,24
<i>Passività:</i>	
Aumenti	L. 15.548.964.555.708,19
Diminuzioni	» 15.324.464.350.642,95
Aumento netto nelle passività per	» 224.550.205.065,24
Peggioramento come sopra	L. 25.723.923.715 —

A) *Attività e passività di tesoreria.*

Costituiscono rispettivamente attività e passività proprie della tesoreria:

da una parte il fondo di cassa e i crediti di tesoreria;

e dall'altra i debiti di tesoreria.

Le operazioni di entrata e di uscita in conto crediti e debiti di tesoreria concorrono — insieme con gli incassi ed i pagamenti di bilancio — a formare il movimento generale di cassa.

Il conto relativo alla cassa (a) comprende però, oltre ai movimenti dianzi accennati, quelli relativi alle somministrazioni di fondi fra i tesorerieri che sono registrate, naturalmente, per lo stesso importo tanto fra gli incassi che fra i pagamenti. Nel conto medesimo sono, inoltre, incluse le diminuzioni accertate nelle attività di tesoreria a norma di disposizioni legislative e regolamentari; diminuzioni che vanno sotto la voce: « Discarichi amministrativi accordati ai tesorerieri ».

I movimenti di cassa relativi alle entrate ed alle spese di bilancio sono stati già illustrati a pagina XLVI.

Crediti di tesoreria. — Fra i crediti di tesoreria sono compresi quelli per operazioni di portafoglio, quelli per pagamenti da regolare e per pagamenti da rimborsare e, infine, sotto la voce « altri crediti », le sovvenzioni del Tesoro alla posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi, i certificati doganali nonché altri « titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione ».

Le risultanze dell'esercizio 1956-57 inerenti ai crediti di tesoreria si riassumono come segue:

Crediti esistenti al 1° luglio 1956	L. 500.245.041.610,97
Operazioni dell'esercizio 1956-57:	
Aumenti di crediti (pagamenti) L.	7.085.850.153.391,29
Diminuzioni di crediti (incassi) »	6.980.838.582.749,96
Eccedenza degli aumenti sulle diminuzioni	» 105.011.570.641,33
Consistenza dei crediti di tesoreria al 30 giugno 1957	L. 605.256.612.252,30

Debiti di tesoreria. — I debiti di tesoreria sono costituiti dal debito fluttuante, dai conti correnti di tesoreria, dai debiti per incassi da regolare, dai debiti per contabilità speciali a favore di aziende pubbliche e, infine, da depositi di terzi.

(a) Confronta Allegato n. 8 al conto generale A, compreso nella II parte (Sezione I) del rendiconto generale dello Stato.

Le risultanze dell'esercizio 1956-57 inerenti ai debiti di tesoreria si riassumono come segue:

Debiti esistenti al 1° luglio 1956	L.	3.494.256.246.721,43
Operazioni dell'esercizio 1956-57:		
Aumenti di debiti (incassi)	L.	14.771.008.329.721,19
Diminuzioni di debiti (pagamenti)	»	14.496.918.381.943,95
Eccedenze degli aumenti sulle diminuzioni		» 274.089.947.777,24
Consistenza dei debiti di tesoreria al 30 giugno 1957.		L. <u>3.768.346.194.498,67</u>

Attesa l'importanza dell'argomento si ritiene opportuno porre a raffronto, con il prospetto che segue, la consistenza del debito fluttuante al 30 giugno 1957 con quella al 30 giugno 1956.

	AMMONTARE		VARIAZIONI
	al 30 giugno 1957	al 30 giugno 1956	
Buoni del Tesoro ordinari	1.144.562.114.318,51	1.132.476.499.094,51	+ 12.085.615.224—
Buoni del Tesoro ordinari — Serie speciale B. I. R. S.	5.500.000.000—	7.850.000.000—	— 2.350.000.000—
	1.150.062.114.318,51	1.140.326.499.094,51	+ 9.735.615.224—
Anticipazioni della Banca d'Italia:			
a) temporanee	77.000.000.000—	77.000.000.000—	—
b) straordinarie (a)	370.515.378.495—	370.515.378.495—	—
c) sbilancio del conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale (articolo 2 de- creto legislativo 7 maggio 1948, n. 544	143.766.859.050,51	64.146.514.399,64	+ 79.620.344.650,87
	591.282.237.545,51	511.661.892.894,64	+ 79.620.344.650,87
Conti correnti fruttiferi (saldi passivi):			
a) Cassa depositi e prestiti	1.145.247.616.472—	1.080.535.914.369—	+ 64.711.702.103—
b) Istituti di previ- denza	18.592.399.223—	15.174.575.398—	+ 3.417.823.825—
c) Banco di Napoli ed altri Istituti	11.137.442.661—	21.920.075.754—	— 10.782.633.093—
	1.174.977.458.356—	1.117.630.565.521—	+ 57.346.892.835—
In complesso	2.916.321.810.220,02	2.769.618.957.510,15	+ 146.702.852.709,87

(a) Di cui lire 339.270.030.000, garantite da speciali buoni del Tesoro e lire 31.245.348.495, per fondi somministrati alle Forze Alleate.

Fondi somministrati. — Per l'esercizio 1956-57 l'ammontare complessivo delle somministrazioni di fondi, sotto la quale voce sono da annoverare le spedizioni di moneta metallica ed altri valori da una ad altra tesoreria, è stato di lire 14.866.057.274.090,40 (registrate tanto negli incassi che nei pagamenti).

Discarichi amministrativi. — Con decreto del Ministro del tesoro n. 452310 del 30 giugno 1957, in applicazione delle norme contenute nel regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, fu accordato al Tesoriere nella Zecca un discarico amministrativo per un importo di lire 1.240, in conseguenza dei cali di lavorazione delle materie preziose (oro ed argento) riscontrati nell'esercizio 1956-57.

<i>Fondo di cassa.</i> — Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1956-57 presentava una consistenza di	L.	3.021.556.523,41
Durante l'esercizio furono effettuati:		
incassi per	L.	39.498.984.849.005,55
e pagamenti per	»	39.497.858.385.027,64
con una eccedenza degli incassi di	»	1.126.463.977,91
cosicché alla fine dell'esercizio risultava un fondo di cassa di	L.	4.148.020.501,32

B) RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

Come già è stato detto a pagina L gli importi complessivi dei residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57 erano i seguenti:

Residui attivi	L.	852.168.881.696
Residui passivi	»	1.809.514.849.716
con una eccedenza passiva di	L.	957.345.968.020

3. — Situazione generale finanziaria.

Le variazioni verificatesi durante l'esercizio 1956-57 per ciò che si riferisce agli elementi inerenti alla situazione generale finanziaria sono esposti nel seguente prospetto:

	SITUAZIONE		VARIAZIONI avvenute nell'esercizio 1956-57
	al 30 giugno 1956	al 30 giugno 1957	
ATTIVITÀ			
Fondo di cassa	3.021.556.523,41	4.148.020.501,32	+ 1.126.463.977,91
Crediti di tesoreria	500.245.041.610,97	605.256.612.252,30	+ 105.011.570.641,33
Residui attivi di bilancio	759.530.634.965 —	852.168.881.696 —	+ 92.638.246.731 —
Totale delle attività finanziarie	1.262.797.233.099,38	1.461.573.514.449,62	+ 198.776.281.350,24
PASSIVITÀ			
Debiti di tesoreria	3.494.256.246.721,43	3.768.346.194.498,67	+ 274.089.947.777,24
Residui passivi di bilancio	1.859.104.592.428 —	1.809.514.849.716 —	— 49.589.742.712 —
Totale delle passività finanziarie	5.353.360.839.149,43	5.577.861.044.214,67	+ 224.500.205.065,24
Differenza passiva	4.090.563.606.050,05	4.416.287.529.765,05	+ 25.723.923.715 —

Come si desume dal prospetto che precede, la situazione generale finanziaria al 30 giugno 1957 presenta, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1955-56, un peggioramento di lire 25.723.923.715 che corrisponde all'eccedenza passiva di bilancio (competenza e residui) aumentata dalle perdite subite dal Tesoro per discarichi amministrativi accordati ai tesorieri, e cioè:

Disavanzo finanziario relativo alla gestione della competenza dell'esercizio 1956-57 (a)	L.	86.091.805.015
Riduzione accertata al 30 giugno 1957 nel saldo passivo della gestione dei residui degli esercizi precedenti (b)	»	60.367.882.540
Eccedenza passiva di bilancio	L.	25.723.922.475
Discarichi amministrativi accordati al Tesoriere della Zecca	»	1.240
Peggioramento come sopra	L.	<u>25.723.923.715</u>

Nella tabella che segue sono esposti i dati concernenti la situazione generale finanziaria alla chiusura degli esercizi dal 1937-38 al 1956-57.

	ECCEDEZZA ATTIVA (+) o PASSIVA (—) nella situazione del Tesoro		DIFFERENZA fra i residui attivi e quelli passivi	DIFFERENZA fra le attività e le passività finanziarie
	1	2		
Al 30 giugno 1938	35.284.584.751,64	7.084.313.064,89	42.368.897.816,53	
» 1939	46.169.056.664,51	8.125.994.610,87	54.295.051.275,38	
» 1940	45.338.304.678,90	15.982.295.151,56	61.320.599.830,46	
» 1941	93.008.294.973,56	17.855.573.170,75	110.863.868.144,31	
» 1942	120.116.140.068,70	21.637.032.639,98	131.473.172.708,68	
» 1943	174.460.268.410,92	22.139.707.121,99	196.579.975.532,51	
» 1944	251.766.715.918,38	126.942.453.045,05	378.709.168.963,43	
» 1945	508.866.631.577,49	71.416.093.127,28	580.282.724.704,77	
» 1946	699.357.597.779,83	277.335.142.446,31	976.692.740.226,14	
» 1947	947.304.751.714,05	573.685.710.569,12	1.520.990.462.283,17	
» 1948	1.442.836.532.886,18	945.144.228.153,01	2.387.980.761.039,19	
» 1949	1.865.477.652.658,15	1.064.340.488.415,86	2.929.818.141.074,01	
» 1950	1.951.192.022.876	1.131.207.076.808,56	3.082.399.099.684,56	
» 1951	2.112.055.280.648,96	1.172.892.648.628,78	3.285.747.929.277,74	
» 1952	2.447.174.838.218,41	1.106.022.807.694,24	3.553.197.845.912,65	
» 1953	2.685.361.937.685,90	1.140.240.640.461,31	3.825.602.578.147,21	
» 1954	2.818.477.546.086,90	1.136.656.344.973,30	3.955.133.891.060,20	
» 1955	2.837.745.998.886,90	1.199.607.123.327	4.037.353.122.213,90	
» 1956	2.990.989.648.587,05	1.099.573.957.463	4.090.563.606.050,05	
» 1957	3.158.941.561.745,05	957.345.968.020	4.116.287.529.765,05	

(a) Vedi colonna n. 4 del prospetto a pag. XIX.
(b) Vedi colonna n. 6 del prospetto a pag. XLII.

4. — *Attività e passività non finanziarie.*

Le attività non finanziarie figurano nei conti generali *B, C, D, E* ed *F* (Sezione I) nei quali sono distinte in disponibili (beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito, beni di natura industriale) e non disponibili (materiali militari, beni destinati al servizio dello Stato, materiale scientifico ed artistico).

Le passività non finanziarie figurano nel Conto generale *G* e si distinguono in consolidate, perpetue, redimibili e diverse.

I conti in parola presentano, alla chiusura dell'esercizio 1956-57, le seguenti consistenze complessive:

Attività	L.	3.929.211.334.427
Passività	»	2.488.173.910.325
con una eccedenza attiva di	L.	1.441.037.424.102
che, di fronte a quella esistente al 1° luglio 1956, in	»	1.291.174.521.070
dimostra un miglioramento di	L.	<u>149.862.903.032</u>

Tale miglioramento è stato determinato dalle variazioni che le attività e passività non finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1956-57 per gli importi sotto indicati:

A) *Attività:*

		Aumenti		Diminuzioni
<i>Disponibili:</i>				
Beni immobili	L.	6.335.407.760	L.	5.188.943.726
Beni mobili	»	—	»	—
Canoni, censi e livelli affrancabili	»	11.352.875	»	1.405.946
Crediti	»	147.575.930.687	»	75.726.923.926
Titoli di credito	»	12.810.374.787	»	2.000.328.530
Partite in corso di sistemazione	»	29.730.287.687	»	58.974.675.323
Beni di natura industriale	»	17.731.553.525	»	6.803.404.862
<i>Non disponibili:</i>				
Materiali militari di terra, di mare, di aria	»	712.772.929.019	»	608.533.216.602
Beni destinati ai servizi dello Stato	»	123.880.558.111	»	42.113.474.563
Materiale scientifico ed artistico	»	397.696.061	»	80.319.191
	L.	<u>1.051.246.090.512</u>	L.	<u>799.422.692.669</u>
Aumento netto di attività . . . (+)	L.	251.823.397.843		

B) *Passività* (consolidate, perpetue, redimibili e diverse):

Aumenti	L.	185.057.766.555
Diminuzioni	»	83.097.271.744
Aumento netto di passività	(—) L.	<u>101.960.494.811</u>
Miglioramento nel patrimonio non finanziario	L.	<u>149.862.903.032</u>

5. — *Risultato economico dell'esercizio 1956-57.*

Si è visto a pagina LXIV che il conto del patrimonio dello Stato per l'esercizio 1956-57 si è chiuso con un miglioramento di lire 124.138.979.317 rispetto alle risultanze finali dell'esercizio precedente.

Si pongono in evidenza, ora, le singole variazioni positive e negative che hanno concorso a determinare il detto miglioramento, quali sono riportate nel Conto generale riassuntivo delle Rendite e delle Spese, e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali (Sezione III del Conto generale del patrimonio).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA.

Come può rilevarsi dalla « Dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza del conto del bilancio e il conto del patrimonio » (Sezione II del Conto in argomento), le entrate accertate nell'esercizio 1956-57, in lire 2.983.056.928.328, comportarono, nel settore del patrimonio non finanziario, una diminuzione di attività di lire 29.299.210.871 ed un aumento di passività di lire 153.112.338.902, onde le entrate medesime, depurate da tali movimenti patrimoniali, ammontarono a lire 2.800.645.378.555.

A loro volta, le spese accertate in lire 3.069.148.733.343 comportarono, nel predetto settore, un aumento di attività di lire 202.505.741.914 ed una diminuzione di passività di lire 18.099.221.854, per cui le spese medesime, depurate da tali movimenti patrimoniali, ammontarono a lire 2.848.543.769.575.

Oltre i dati soprariportati, relativi alla gestione di bilancio per la competenza dell'esercizio 1956-57, sono compresi nel conto economico quelli concernenti le altre gestioni qui di seguito considerate.

LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Le variazioni che hanno avuto luogo in questa gestione durante l'anno finanziario 1956-57 sono indicate nel Conto « Rendite e Spese » come segue:

Nella parte *attiva* del conto:

Diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti in	L.	65.857.916.140
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività in	»	99.673.576.222
	L.	<u>165.531.492.362</u>

Nella parte *passiva* del conto:

Diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti in	L.	9.338.019.153
Entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, estinzione di crediti ed accensione di passività in:	»	724.107.154
	L.	<u>10.062.126.307</u>

LA GESTIONE DELLA TESORERIA.

Le variazioni di questa gestione sono così indicate:

Nella parte *passiva* del conto:

Diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi accordati al tesoriere della Zecca ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento approvato con regio decreto 17 aprile 1921, n. 796 . . .	L.	<u>1.240</u>
--	----	--------------

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO.

Le variazioni avvenute in questa gestione si riassumono come segue:

Nella parte *attiva* del conto:

Aumenti di attività:

per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	109.767.946.375
per sopravvenienze attive varie	»	168.941.303.961
per prodotti di industrie	»	51.545.422.012
		<hr/>
	L.	330.254.672.348

Diminuzioni di passività:

per utili derivanti da estinzione di passività (a)	L.	93.590.900
per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	12.677.644.770
per cessazioni, abbuoni, ecc. di passività varie	»	139.754.095
		<hr/>
	»	12.910.989.765
		<hr/>
	L.	343.165.662.113

Nella parte *passiva* del conto:

Diminuzioni di attività:

per impiego di dotazioni	L.	175.229.018.494
per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	45.847.793.467
per cessazioni, perdite condoni, ecc.	»	97.816.208.638
		<hr/>
	L.	318.893.020.599

Aumenti di passività:

per differenze derivanti da emissioni di titoli	L.	4.243.297.300
per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	1.783.444.520
per sopravvenienze passive varie	»	1.677.894.172
		<hr/>
	»	7.704.635.992
		<hr/>
	L.	326.597.656.591

(a) costituiti, nella quasi totalità, dalla differenza fra il capitale nominale dei titoli ammortizzati del prestito redimibile 3,50 per cento 1934 e l'importo della spesa per l'acquisto dei titoli stessi ai fini dell'ammortamento.

I dati sopra esposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

Entrate di competenza dell'esercizio 1956-57 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	2.800.645.378.555
Aumento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	165.531.492.362
Aumento nella gestione del patrimonio non finanziario	»	343.165.662.113
		<hr/>
	(+) L.	3.309.342.533.030

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:

Spese di competenza dell'esercizio 1956-57 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	2.848.543.769.575
Diminuzione nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	10.062.126.307
Diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi	»	1.240
Diminuzione nella gestione del patrimonio non finanziario	»	326.597.656.591
		<hr/>
	(—) »	3.185.203.553.713
		<hr/>
Torna, così, il miglioramento patrimoniale dell'esercizio, come sopra indicato, in	L.	124.138.979.317
		<hr/> <hr/>

CAPITOLO II

**CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

1. — AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

A) PROVENTI GLOBALI DELLA GESTIONE.

I proventi lordi della vendita dei generi di monopolio, in conformità del disposto degli articoli 4 del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474) e 22 del regio decreto legge 12 gennaio 1936, n. 70 (convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342) vanno ripartiti, secondo percentuali da stabilirsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio, fra lo Stato, a titolo di imposta di consumo sui generi di monopolio, e l'amministrazione autonoma dei monopoli, per l'esercizio industriale e commerciale.

Per l'esercizio 1956-57 le percentuali in parola furono fissate dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1956, n. 750 nelle seguenti misure:

Allo Stato:

l'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel territorio dello Stato, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo e dei prodotti secondari;

il 70 per cento del provento totale della vendita del sale commestibile nel territorio dello Stato;

il 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel territorio dello Stato;

All'Amministrazione autonoma:

il 20 per cento del provento della vendita dei tabacchi nel territorio dello Stato;

il 30 per cento del provento della vendita del sale commestibile nel territorio nazionale;

il 55 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel territorio dello Stato.

Sono destinate per intero all'Amministrazione autonoma, oltre gli importi delle quote sopra indicate, tutte le altre entrate: canoni delle rivendite, proventi della vendita del chinino, proventi della vendita di sali e tabacchi a prezzi ridotti, ecc.

La previsione iniziale delle entrate derivanti dai monopoli di Stato per l'esercizio 1956-57 fu, nel suo complesso, di lire 456.876.000.000 di cui lire 349.415.000.000 spettanti allo Stato (capitoli 87, 88 e 89 del bilancio dell'entrata statale) a titolo di imposta di consumo e la restante somma di lire 107.461.000.000 destinata all'Amministrazione autonoma.

Durante l'esercizio 1956-57 la previsione iniziale predetta, per la sola parte destinata all'Amministrazione autonoma, subì alcune variazioni in aumento in dipendenza principalmente del maggior introito sulle vendite dei tabacchi a prezzi speciali e nei canoni e sopra canoni delle rivendite, nonché per i proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo di condizionamenti dei generi di monopolio e per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute. Inoltre l'Amministrazione ottenne dal Tesoro una sovvenzione straordinaria di lire 3.149.300.000 per fronteggiare il maggior fabbisogno manifestatosi nei capitoli di spesa relativi alle competenze del personale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 19 sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 sul trattamento di quiescenza del personale stesso.

Tenuto conto delle suddette variazioni, le previsioni definitive di entrata risultarono fissate in lire 461.973.900.000 così ripartite:

destinate allo Stato a titolo di imposta di consumo	L. 349.415.000.000
destinate all'Amministrazione autonoma a titolo di quota industriale e commerciale.	L. 91.785.000.000
destinate all'Amministrazione autonoma per intero (entrate varie)	» 20.773.900.000
	» 112.558.900.000
	—————
Come sopra	L. 461.973.900.000

Alla chiusura dell'esercizio, in confronto alle previsioni suddette, risultò un accertamento complessivo di lire 465.385.640.184.

Tale cifra supera di lire 3.411.740.184 quella della previsione definitiva e di lire 29.024.185.891 quella dell'accertamento dell'esercizio 1955-56 che era risultato di lire 436.361.454.293.

In rapporto alla fonte del gettito, l'ammontare complessivo degli accertamenti si ripartisce fra lo Stato e l'Amministrazione Autonoma come segue:

	Allo Stato	All'Amministrazione autonoma	TOTALE
Tabacchi venduti nel territorio dello Stato	330.736.118.716	82.684.029.679	413.420.148.395
Sale commestibile	16.080.836.854	6.891.787.233	22.972.624.087
Cartine e tubetti per sigarette	1.695.002.018	2.071.669.144	3.766.671.162
Chinino di Stato	—	130.646.961	130.646.961
Altri proventi dei tabacchi	—	17.986.491.518	17.986.491.518
Altri proventi dei sali	—	2.576.170.308	2.576.170.308
Altri proventi delle cartine e tubetti	—	16.042.424	16.042.424
Entrate derivanti da vendita di beni	—	3.236.950	3.236.950
Prelevamenti dal fondo di riserva	—	95.000.000	95.000.000
Entrate derivanti dalla gestione dei residui delle quattro aziende (a)	—	1.269.308.379	1.269.308.379
Fondo proveniente dal Tesoro per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dai miglioramenti economici al personale	—	3.149.300.000	3.149.300.000
TOTALE	348.511.957.588	116.873.682.596	465.385.640.184

(a) Accertamento iscritto al capitolo n. 20 dell'entrata dell'Amministrazione autonoma e derivante da economie nei residui passivi e maggiori accertamenti di residui attivi di precedenti esercizi, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi.

B) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA.

Conto del bilancio.

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (appendice n. 4 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze approvato con la legge 19 luglio 1956, n. 751) le entrate erano stabilite in lire 107.461.000.000 e le spese di lire 89.581.800.000 con un avanzo finanziario di gestione di lire 17.879.200.000.

Per effetto di provvedimenti di variazione emanati nel corso dell'esercizio, le predette previsioni risultarono definitivamente fissate come appresso:

Entrate	L.	112.558.900.000
Spese	»	94.649.020.000
		<hr/>
Avanzo di gestione previsto in via definitiva . . .	L.	17.909.880.000
		<hr/> <hr/>

In sede consuntiva risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	116.873.682.596
Spese	»	92.959.524.855
		<hr/>
Avanzo di gestione accertato	L.	23.914.157.741
		<hr/> <hr/>

È da tenere presente che fra le entrate accertate sono comprese lire 3.149.300.000 per le sovvenzioni straordinarie del Tesoro, delle quali è cenno a pagina LXXIII. Se dal sopraindicato ammontare degli accertamenti di entrata si tolgono le sovvenzioni in parola, l'avanzo di gestione viene a ridursi a lire 20.764.857.741.

Ponendo a confronto l'avanzo contabile di gestione, accertato in	L.	23.914.157.741
con quello previsto in via definitiva in	»	17.909.880.000
		<hr/>
si nota un miglioramento di	L.	6.004.277.741
		<hr/> <hr/>

Tale miglioramento è stato determinato da elementi positivi e negativi, gli uni costituiti da:

maggiori entrate, per.	L.	5.799.738.516
minori spese (economie), per	»	1.689.495.145
		<hr/>
	L.	7.489.233.661

e gli altri da:

minori entrate, per.	»	1.484.955.920
		<hr/>
con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto di	L.	6.004.277.741
		<hr/> <hr/>

Sono ragguardevoli, fra le maggiori entrate verificatesi rispetto alla previsione definitiva, quella di lire 3.622.522.753 nel provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel territorio dello Stato a tariffa extra monopolio, ecc. (capitolo n. 2), i cui proventi affluiscono per intero al bilancio dell'Amministrazione autonoma, e quella di lire 884.308.379 nelle economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari (capitolo n. 20).

Fra le minori entrate è da rilevare quella di lire 831.506.732 nei proventi diversi e ricupero fondi concernenti l'azienda tabacchi (capitolo n. 4) e quella di lire 315.970.321 nel provento industriale dei tabacchi venduti nel territorio dello Stato, esclusi i prodotti secondari (capitolo n. 1).

Meritano di essere segnalate, fra le economie, quelle di lire 770.000.000 nel versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (capitolo n. 74); lire 115.406.420 nella retribuzione ed altri assegni fissi per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (capitolo n. 3) e di lire 105.308.138 nei premi al personale di ruolo e non di ruolo per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei monopoli di Stato (capitolo n. 16).

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — Per quanto riguarda questa gestione si rileva che le risultanze complessive alla fine dell'esercizio 1956-57 corrispondono, nei sottoindicati importi, alle consistenze al 1° luglio 1956:

Residui attivi	L.	2.977.442.380
Residui passivi	»	89.036.185.816
		<hr/>
con una eccedenza passiva di	L.	86.058.743.436

È da notare, però, che la concordanza sopra accennata è di natura meramente formale, giacché nei residui passivi al 30 giugno 1957 sono incluse anche le economie accertate durante l'esercizio per un importo complessivo di lire 1.269.308.379, che rappresenta il miglioramento avutosi nella gestione (a). Uguale somma, accertata al capitolo 20 delle entrate dell'Amministrazione autonoma per la competenza dell'esercizio 1956-57, è da devolvere al Tesoro dello Stato ad integrazione degli avanzi verificatisi negli esercizi precedenti.

III. — *Avanzo di gestione.* — L'avanzo di gestione da versare al Tesoro ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158, fu, nell'esercizio 1956-57, di lire 23.914.157.741. L'avanzo stesso, che figura iscritto al capitolo 75 della spesa, risulta determinato come segue:

Gestione di competenza dell'esercizio:

entrate accertate (b)	L.	115.604.374.217
spese accertate (c)	»	92.959.524.855
		<hr/>
Avanzo effettivo della competenza . . .	L.	22.644.849.362

Gestione dei residui degli esercizi precedenti:

economie nei residui passivi	»	1.269.308.379
		<hr/>
Avanzo di gestione . . .	L.	23.914.157.741

(a) Le economie nella gestione dei residui sono elencate in rapporto ai capitoli sui quali si sono verificate in apposita distinta allegata al rendiconto dell'Amministrazione autonoma.

(b) Escluso l'accertamento del capitolo 20 dell'entrata: Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, lire 1.269.308.379.

(c) Escluso l'accertamento del capitolo 75 della spesa: Versamento al tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, lire 23.914.157.741.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IV. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1956 risultava un fondo di cassa di L. 86.058.743.436

Durante l'esercizio si sono verificati:

Introiti	L.	117.601.158.182	
pagamenti per	»	118.902.011.732	

con una eccedenza dei pagamenti di » 1.300.853.550

per cui al 30 giugno 1957 risultava una disponibilità di cassa di . . . L. 84.757.889.886

pari alla eccedenza dei residui passivi su quelli attivi alla data stessa.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme da riscuotere in conto della competenza	L.	1.074.307.376	
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	36.634.126	
Somme da versare in conto della competenza	»	1.129.264.817	
Somme da versare in conto degli esercizi precedenti	»	9.760.475	

L. 2.249.966.794

Residui passivi:

Somme da pagare in conto della competenza. L.	63.833.909.014	
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	23.173.947.666

» 87.007.856.680

Eccedenza passiva L. 84.757.889.886
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in. » 86.058.743.436

pone in evidenza un miglioramento di L. 1.300.853.550

Conto del patrimonio.

Le consistenze patrimoniali attive e passive e il patrimonio netto al 30 giugno 1957 risultavano come segue:

*Attività:**finanziarie:*

Residui attivi di bilancio	L.	2.249.966.794	
Cassa	»	84.757.889.886	

L. 87.007.856.680

non finanziarie:

Crediti vari e partite in corso di sistemazione L.	78.612.828.594	
Materiali vari nei magazzini, ecc.	»	128.763.929.578
Beni immobili, mobili, ecc.	»	46.920.101.429
Biblioteche, libri e manoscritti	»	1.673.328

» 254.298.532.929

Totale delle attività . . . L. 341.306.389.609

	<i>Riporto</i> . . .	L. 341.306.389.609
<i>Passività</i>		
<i>finanziarie:</i>		
Residui passivi di bilancio	L.	87.007.856.680
<i>Non finanziarie:</i>		
Fondi di riserva per le spese impreviste . . . »		<u>6.834.434.016</u>
	Totale delle passività . . . »	<u>93.842.290.696</u>
	Eccedenza delle attività . . . L.	247.464.098.913
che, rispetto a quella accertata al 30 giugno 1956, in »		<u>220.123.772.504</u>
indica un incremento del patrimonio di L.		27.340.326.409
Tenuto conto, però, che fra le passività è stato registrato nell'esercizio un aumento netto dei fondi di riserva per le spese impreviste, di . . . »		<u>1.135.000.000</u>
risulta che il patrimonio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha subito nell'esercizio 1956-57 un miglioramento di L.		<u><u>28.475.326.409</u></u>

Se si considerano tuttavia le risultanze della gestione indipendentemente dall'aumento di lire 29.354.133.792 verificatosi, durante l'esercizio, nelle attività patrimoniali per effetto della rivalutazione, si rileva che la gestione stessa si è conclusa in realtà con un peggioramento patrimoniale di lire 878.807.303.

2. — AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Conto del bilancio.

I. — *La gestione di competenza per l'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze (appendice n. 2), approvato con legge 19 luglio 1956, n. 751, le previsioni dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio 1956-57 erano stabilite nei seguenti importi:

Entrate	L.	18.108.530.000
Spese	»	<u>11.059.390.000</u>
	Differenza . . . L.	<u><u>7.049.140.000</u></u>

Di tale cifra si prevedeva che lire 140.980.000 dovessero affluire al Fondo di riserva per le spese impreviste e il rimanente importo di lire 6.980.160.000 dovesse costituire l'avanzo finanziario di gestione da versare al Tesoro.

Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate negli importi seguenti:

Entrate	L.	13.517.540.000
Spese	»	<u>8.400.714.000</u>
	Differenza . . . L.	<u><u>5.116.826.000</u></u>

di cui lire 102.341.000 erano destinate alla costituzione del Fondo di riserva per le spese impreviste e lire 5.014.485.000 costituivano il presunto avanzo finanziario da versare al Tesoro dello Stato.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	12.733.873.873
Spese	»	8.243.302.788
		<hr/>
Differenza	L.	4.490.571.085
		<hr/> <hr/>

Di tale importo, lire 89.811.085 sono state destinate alla costituzione del Fondo di riserva per le spese impreviste e le rimanenti lire 4.400.760.000 costituiscono l'avanzo finanziario da versare al Tesoro dello Stato.

L'avanzo finanziario da ultimo citato segna una diminuzione di lire 613.725.000 rispetto alla corrispondente previsione definitiva.

Tale diminuzione risulta così determinata:

minori accertamenti di entrata	L.	807.437.629
maggiori accertamenti di entrata	L.	23.771.502
minori accertamenti di spesa	»	169.941.127
		<hr/>
	»	193.712.629
		<hr/>
Come sopra	L.	613.725.000
		<hr/> <hr/>

La sopraindicata cifra di minori accertamenti di entrata va attribuita per intero alla diminuzione verificatasi nel provento della vendita delle banane, la quale, in confronto ad una previsione di lire 13.511.410.000, fornì un gettito di lire 12.703.972.371. La diminuzione del provento in parola derivò dal minor quantitativo di banane importate, rispetto a quanto era stato preventivato.

Fra le economie sono da segnalare in particolar modo quelle realizzate sul capitolo n. 31 « Acquisto di banane e spese accessorie » per lire 18.080.535; sul capitolo n. 34: « Noli per trasporto marittimo e spese accessorie » per lire 92.084.139 e sul capitolo n. 35: « Spese per trasporto terrestre » per lire 21.341.819.

Le risultanze sopraindicate riguardano l'intero bilancio finanziario per la competenza dell'esercizio 1956-57, e sono tutte riferibili alla categoria entrate e spese effettive; in quanto che per la categoria movimento di capitali non hanno avuto luogo durante l'esercizio medesimo operazioni finanziarie.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — Per quanto riguarda questa gestione è da porre in evidenza che le risultanze complessive alla fine dell'esercizio 1956-57 corrispondono, nei sottoindicati importi, alle consistenze al 1° luglio 1956:

Residui attivi	L.	31.344.439
Residui passivi	»	4.604.952.661
		<hr/>
con un'eccedenza passiva di	L.	4.573.608.222
		<hr/> <hr/>

III. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1956 risultava un fondo cassa di L. 4.573.608.222

Durante l'esercizio 1956-57 furono riscosse	L.	12.745.217.261
e pagate	»	12.289.749.062
		<hr/>
con un'eccedenza delle riscossioni di	»	455.468.199
		<hr/>
per cui al 30 giugno 1957 si aveva un fondo di cassa di	L.	5.029.076.421
		<hr/> <hr/>

corrispondente all'eccedenza passiva dei residui risultanti alla fine dell'esercizio (vedi n. IV).

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956-57 . . .	L.	18.700.716
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . .	»	1.300.335
	L.	<u>20.001.051</u>

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	5.039.358.666
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	9.718.806
	»	<u>5.049.077.472</u>
Eccedenza passiva	L.	5.029.076.421
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in	»	4.573.608.222
pone in evidenza un peggioramento di	L.	<u><u>455.468.199</u></u>

Conto del patrimonio.

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1956-57 le seguenti consistenze:

Attività:

Finanziarie:

Fondo di cassa	L.	5.029.076.421
Residui attivi	»	20.001.051
	L.	<u>5.049.077.472</u>

Non finanziarie:

Crediti vari e partite in corso di sistemazione.	L.	594.559.225
Beni, immobili, mobili, ecc	»	48.478.305
Materiale scientifico e artistico, biblioteche, ecc.	»	521.036
	»	<u>643.558.566</u>

Totale attività L. 5.692.636.038

Passività:

Finanziarie:

Residui passivi	L.	5.049.077.472
---------------------------	----	---------------

Non finanziarie:

Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	410.303.402
Fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio	»	185.988
Quote da versare nel conto corrente con il Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste	»	89.811.085
	»	<u>500.300.475</u>
Totale delle passività	»	<u>5.549.377.947</u>
Patrimonio netto	L.	143.258.091
che confrontato con quello risultante al 30 giugno 1956 in	»	<u>140.851.966</u>
indica un miglioramento di	L.	<u><u>2.406.125</u></u>

3. — FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conto del bilancio

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (appendice n. 3), approvato con la legge 19 luglio 1956, n. 751, le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, per l'esercizio 1956-57, erano stabilite a pareggio in lire 2.463.528.850.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate, al 30 giugno 1957, nell'importo di lire 2.762.695.754 sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	3.192.468.158
Spese	»	2.375.387.932
		Avanzo L. 817.080.226

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive erano stabilite a pareggio in lire 767.237.750.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.224.595.998
Spese	»	429.554.351
		Avanzo L. 795.041.647

A determinare tale avanzo hanno concorso elementi positivi ed elementi negativi, i primi rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	457.375.748
minori accertamenti di spesa (economie) per	»	337.683.399
		L. 795.059.147
e gli altri da minori accertamenti di entrata per	»	17.500
		Avanzo accertato L. 795.041.647

Fra i cespiti di entrata, per i quali si è avuto un maggiore accertamento rispetto alle previsioni definitive, sono da porre in evidenza i seguenti:

Capitolo n. 5 — Quote spettanti al fondo di massa sui proventi delle sanzioni pecunarie per violazioni alle leggi tributarie (regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e legge 7 febbraio 1951, n. 168 ed altre leggi speciali) . . .	L.	320.278.938
Capitolo n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico di proprietà del fondo di massa	»	82.111.249
Capitolo n. 6. — Quote differenziali attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale e dell'orario di ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 26 marzo 1926	»	53.674.972

Per contro, i minori accertamenti di entrata, sempre rispetto alle previsioni definitive, si sono verificate nel capitolo n. 8 - Ricupero di somme indebitamente pagate, versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi; rimborsi vari, per lire 17.500.

I minori accertamenti di spesa sono dovuti, per una parte alla quota non utilizzata dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste, per il complessivo importo di lire 206.737.750 e, per il resto, ad economie realizzate nei vari capitoli di spesa, di cui si citano le seguenti:

Capitolo n. 19 - Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473	L.	119.008.672
Capitolo n. 18. — Spese per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà della Massa	»	3.778.437
Capitolo n. 8 - Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi, spese per la carta, stampe e registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del fondo massa - Spese telegrafiche e telefoniche	»	2.508.664

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

Le previsioni definitive, tenuto conto delle variazioni disposte durante l'esercizio, ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 1.995.458.004.

In confronto di tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.967.872.160
Spese	»	1.945.833.581
Avanzo	L.	22.038.579

Sotto il profilo finanziario contabile la gestione per questa categoria si chiuse, quindi, con un miglioramento di lire 22.038.579 determinato da elementi positivi e negativi; i primi costituiti da:

minori accertamenti di spesa (economie) per	L.	49.624.423
e gli altri da:		
minori accertamenti di entrata per	»	27.585.844
con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di	L.	22.038.579

Fra i minori accertamenti di spesa, che come si è visto ammontarono a lire 49.624.423, sono da segnalare l'economia di lire 22.541.100 registrata sul capitolo n. 25 « Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto » e l'altra economia di lire 12.542.000 accertata sul capitolo n. 31 « Anticipazioni per acquisto di viveri per reparti del corpo posti in località disagiate e montuose, per gli spacci cooperativi ecc. ».

Per ciò che concerne i minori accertamenti di entrata, che come sopra si è visto ammontarono a lire 27.585.844, non vi è luogo e speciali segnalazioni, in quanto in massima parte si riferiscono alla rubrica delle « Partite che si compensano nella spesa ».

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	380.522.888
Residui passivi	»	907.936.826
Eccedenza passiva al 1° luglio 1956	L.	527.413.938

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In confronto delle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1957, le seguenti risultanze complessive:

Residui attivi	L.	370.695.862
Residui passivi	»	898.710.923

Eccedenza passiva al 30 giugno 1957 . . .	L.	<u>528.015.061</u>
---	----	--------------------

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1956-57 il saldo passivo della gestione dei residui degli esercizi 1955-56 e anteriori, ha segnato un aumento di lire 604.123 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando per ciascun capitolo le consistenze finali, con quelle iniziali.

Rispetto all'eccedenza passiva al 1° luglio 1956, le suddette variazioni sono da distinguere come appresso:

in senso negativo:

diminuzione nei residui attivi	L.	9.827.026
--	----	-----------

in senso positivo:

diminuzione nei residui passivi	»	9.225.903
---	---	-----------

Torna la suindicata diminuzione di . . .	L.	<u>604.123</u>
--	----	----------------

III. — *Conto di cassa.* — All'inizio dell'esercizio il fondo di cassa ammontava a L. 1.276.622.158

La gestione di bilancio (competenza e residui) ha determinato:

Riscossioni per	L.	3.050.479.139
e pagamenti per	»	2.144.808.395

con una eccedenza attiva di	L.	908.670.744
Detraendo da tale eccedenza attiva la somma di	»	796.000.000

prelevate dal conto corrente col Tesoro per investimento in titoli, si ottiene l'incremento nelle attività del conto in esame per l'importo di	»	<u>112.670.744</u>
--	---	--------------------

che ha portato il fondo di cassa al 30 giugno 1957 a	L.	<u>1.389.292.902</u>
--	----	----------------------

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57 i residui da riportare all'esercizio successivo figurano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956-57 . . .	L.	511.802.170
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . .	»	882.711

L.	512.684.881
----	-------------

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	1.086.555.357
---	----	---------------

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	45.735.103
--	---	------------

»	<u>1.132.290.460</u>
---	----------------------

Eccedenza passiva . . .	L.	619.605.579
-------------------------	----	-------------

che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in . . .	»	<u>527.413.938</u>
---	---	--------------------

pone in evidenza un peggioramento di	L.	<u>92.191.641</u>
--	----	-------------------

Conto del patrimonio.

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1956-57 le seguenti consistenze:

*Attività**Finanziarie:*

Fondo di cassa	L.	1.389.292.902
Residui attivi	»	512.684.881
		<hr/>
	L.	1.901.977.783

Non finanziarie:

Titoli di Stato	L.	3.042.599.400
Immobili	»	7.333.595
Crediti verso lo Stato per anticipazioni	»	1.727.214
Mobili	»	40.510.805
		<hr/>
	»	3.092.171.014
		<hr/>
Totale attività	L.	4.994.148.797

*Passività:**Finanziarie:*

Residui passivi	L.	1.132.290.460
---------------------------	----	---------------

Non finanziarie:

Contributo dovuto allo Stato nella spesa per acquisto vestiario	L.	2.752.876
Residui perenti	»	430.466
Fondo di riserva per oscilla- zione valori titoli debito pubblico	»	3.971.720
		<hr/>
	»	7.155.062
		<hr/>
Totale passività	»	1.139.445.522
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	3.854.703.275

che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»	5.967.191.225
		<hr/>
dimostra un peggioramento di	L.	2.112.487.950
		<hr/> <hr/>

Se si considerano, però, le risultanze della gestione indipendentemente dalla diminuzione di attività per lire 2.960.229.510, derivante dal trasferimento al conto generale del patrimonio dello Stato della consistenza al 1° luglio 1956 degli effetti di vestiario, si rileva che la gestione stessa si è conclusa in realtà con un miglioramento di lire 847.741.560.

4. — ARCHIVI NOTARILI

La struttura del conto degli Archivi notarili differisce da quella adottata per la quasi totalità dei consuntivi delle aziende autonome e speciali in quanto le riscossioni ed i pagamenti, in esso compresi, non appaiono distinti in rapporto all'esercizio finanziario nel quale è sorto il diritto alla entrata e l'obbligo alla spesa: trattasi, pertanto, di un vero e proprio conto di cassa.

L'accertata concordanza delle cifre riportate nel conto consuntivo per l'esercizio 1956-57 con quelle risultanti dalla contabilità attive e passive, delle quali la Corte ha riconosciuto la regolarità, ha consentito di procedere alla parificazione del conto medesimo, del quale si riassumono qui di seguito le risultanze.

I. — *Conto del bilancio.* — Nel bilancio di previsione dell'amministrazione degli Archivi notarili, per l'esercizio 1956-57, costituente l'appendice n. 1 annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 773, le entrate erano stabilite in lire 4.435.160.000, e le spese in lire 4.254.160.000 con un avanzo previsto di lire 181.000.000.

Per effetto delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni predette risultarono, in via definitiva, stabilite come appresso:

Entrate	L.	5.736.544.300
Spese	»	5.586.660.100
		<hr/>
con un avanzo previsto definitivamente in	L.	149.884.200
		<hr/> <hr/>

Di fronte a tali previsioni di cassa, a fine esercizio risultarono effettuati:

Riscossioni per	L.	5.032.965.786
e pagamenti per	»	4.237.805.024
		<hr/>
Avanzo	L.	795.160.762
		<hr/> <hr/>

II. — *Conto del patrimonio.* — Al 30 giugno 1957 risultavano le seguenti consistenze patrimoniali:

Attività:

Immobili	L.	486.198.961
Mobili ed arredi	»	180.772.471
Libri	»	7.322.427

Titoli di rendita pubblica:

di Stato	»	375.492.247
garantiti dallo Stato	»	29.838.500
Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato	»	1.983.572.217
Titoli assimilati alle obbligazioni fondiarie	»	255.700.000
Deposito in conto corrente (<i>Fondo sopravanzì</i>)	»	123.129.059
Fondo di cassa disponibile	»	1.159.613.970
Crediti diversi	»	727.973
		<hr/>

Totale attività L. 4.602.367.825

Passività:

Onorari proporzionali dovuti ai notai o loro eredi	L.	45.740.971
Trattenute da versare all'Ente Nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali	»	30.365.400
Ritenute da versare al Tesoro dello Stato ecc.	»	30.305.611
Debiti diversi	»	8.592.404
Spese residue relative a concorsi per la nomina a notaro	»	4.200.076
		<hr/>

Totale passività » 119.204.462

Patrimonio netto L. 4.483.163.363

che di fronte a quello accertato al 30 giugno 1956 in » 3.537.620.851

denota un miglioramento patrimoniale di L. 945.542.512

Tale miglioramento è rappresentato dalla differenza fra le variazioni attive e passive verificate, durante l'esercizio 1956-57, nelle consistenze patrimoniali esistenti all'inizio di esso come appresso:

mutazioni attive:

aumenti di attività	L.	5.901.598.612
diminuzioni di passività	»	2.789.479.044
		<u> </u>
	L.	8.691.077.656

mutazioni passive:

aumenti di passività	L.	2.788.570.054
diminuzioni di attività	»	4.956.965.090
		<u> </u>
	»	7.745.535.144
		<u> </u>
Come sopra	L.	945.542.512
		<u> </u>

5. — FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia è, al pari di quello degli archivi notarili, un vero e proprio conto di cassa, in quanto le riscossioni ed i pagamenti sono imputati all'esercizio in cui ha luogo la relativa operazione, senza tener conto dell'epoca in cui è sorto il diritto all'entrata e l'obbligo alla spesa.

Si è accertata la perfetta concordanza delle cifre indicate nel conto consuntivo per l'esercizio 1956-57 con quelle risultanti dalle contabilità attive e passive che ne costituiscono la documentazione e che sono state riconosciute regolari.

Se ne riassumono qui appresso le risultanze:

I. — *Conto del bilancio.* — Nel bilancio di previsione del Fondo per l'esercizio 1956-57, costituente l'appendice n. 2 annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 773, le entrate e le spese erano stabilite a pareggio per la somma di lire 1.258.000.

Nessuna variazione fu apportata alla predetta previsione.

Alla fine dell'esercizio risultarono in complesso:

Introiti per	L.	698.507
e pagamenti per	»	419.690
		<u> </u>
Avanzo	L.	278.817
		<u> </u>

II. — *Conto del patrimonio.* — Al 30 giugno 1956 risultava un patrimonio netto di L. 11.953.845

Per effetto delle variazioni avvenute durante l'esercizio 1956-57, rappresentate da aumenti nelle consistenze attive per L. 436.797 e da diminuzioni nelle consistenze stesse per » 157.980

con un supero degli aumenti sulle diminuzioni per » 278.817

il detto patrimonio al 30 giugno 1957 aveva raggiunto l'importo di L. 12.232.662

di cui lire 8.122.534 sono rappresentate da somme in deposito presso le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena.

6. — ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Conto del bilancio.

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (appendice n. 1) approvato con la legge 28 giugno 1956, n. 712, le entrate e le spese dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, relative all'esercizio 1956-57, erano stabilite a pareggio in lire 40.750.000.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio del predetto Istituto risultarono fissate, al 30 giugno 1957, nell'importo di lire 47.601.360, sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	47.642.513
Spese	»	46.093.410
		<hr/>
Avanzo	L.	1.549.103
		<hr/> <hr/>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57. Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni iniziali di bilancio erano stabilite, tanto per l'entrata che per la spesa, in lire 38.700.000. Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio, le previsioni finali di bilancio relative a questa categoria risultarono fissate al 30 giugno 1957, nell'importo di lire 45.551.360, sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	45.592.513
Spese	»	44.043.410
		<hr/>
Avanzo	L.	1.549.103
		<hr/> <hr/>

Gli elementi che hanno determinato l'avanzo predetto, che figura iscritto all'articolo 16 della spesa, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive della categoria di che trattasi secondo quanto è qui sotto indicato:

minori accertamenti di spesa (totale delle economie)	L.	2.192.979
maggiori accertamenti di entrata	»	41.153
		<hr/>
maggiori accertamenti di spesa (eccedenze)	L.	2.234.132
	»	685.029
		<hr/>
	L.	1.549.103
		<hr/> <hr/>

Le eccedenze di spesa che si rilevano in questa categoria per un ammontare complessivo di lire 685.029 riguardano l'articolo 10 « Spese per i servizi vari ed i laboratori » per lire 402.897 e l'articolo 11 « Manutenzione del fabbricato sede dell'Istituto — Manutenzione mobili e materiale di arredamento — Illuminazione, acqua e riscaldamento — Stampati, cancelleria e minute spese d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per l'alloggio del direttore » per lire 282.132.

Per quanto concerne le suddette eccedenze di spesa, che la Corte non ha potuto impedire in quanto il controllo che essa esercita sulla gestione dell'Istituto Agronomico si effettua in via postuma, il Ministro del tesoro ha dato assicurazione che sarà proposta sanatoria mediante inserzione di apposita disposizione nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1956-57.

CATEGORIA II. — *Contabilità speciali.*

Le previsioni definitive di questa categoria, tanto per l'entrata che per la spesa, ammontavano a lire 2.050.000 importo, questo, pari alla previsione iniziale.

Di fronte a tali previsioni si ebbero accertamenti per una somma bilanciante di lire 2.050.000.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	5.205.000
Residui passivi	»	9.563.235
		<hr/>
Eccedenza passiva al 1° luglio 1956	L.	4.358.235
		<hr/> <hr/>

In confronto delle consistenze sopra indicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1957 le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	5.205.000
Residui passivi	»	8.858.209
		<hr/>
Eccedenza passiva al 30 giugno 1957	L.	3.653.209
		<hr/> <hr/>

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1956-57 il saldo passivo dei residui dell'esercizio 1955-56 e anteriori ha segnato una diminuzione di lire 705.026, importo delle economie realizzate nella gestione dei residui passivi.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Avanzo della competenza (accertato sull'articolo 16 della spesa a pareggio della gestione di competenza)	L.	1.549.103
Miglioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	705.026
		<hr/>
Miglioramento complessivo	L.	2.254.129
		<hr/> <hr/>

IV. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1956 risultava un fondo di cassa di L. 4.346.022
Durante l'esercizio 1956-57:

sono state riscosse	L.	47.767.513
e sono state pagate	»	46.420.790
		<hr/>
con un'eccedenza delle riscossioni di	»	1.346.723
		<hr/>
per cui il fondo di cassa al 30 giugno 1957 risultava di	L.	5.692.745
		<hr/> <hr/>

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

<i>Residui attivi:</i>			
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956-57	L.	4.920.000	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	150.000	
			L. 5.080.000
<i>Residui passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	2.975.628	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	7.104.304	
			» 10.079.932
			L. 4.999.932
che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in	»	4.358.235	
pone in evidenza un peggioramento di	L.	641.697	

Conto del patrimonio.

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1956-57 le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Fondo di cassa	L.	5.692.745	
Residui attivi	»	5.080.000	
			L. 10.772.745
<i>Non finanziarie:</i>			
Depositi a garanzia	L.	2.350	
Valori e titoli	»	10.000	
Beni mobili, materiale scientifico tecnico e didattico biblioteca, museo, ecc	»	25.599.939	
Azienda agraria	»	5.519.880	
			» 31.132.169
			L. 41.904.914
<i>Passività:</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Residui passivi	L.	10.079.932	
<i>Non finanziarie:</i>			
Fondazioni	»	10.000	
			» 10.089.932
			L. 31.814.982
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»	27.992.607	
dimostra un miglioramento di	L.	3.822.375	

7. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Conto del bilancio.

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 771, le entrate e le spese dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1956-57, erano stabilite a pareggio in lire 6.912.743.400.

Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio le previsioni finali dell'entrata e della spesa risultarono fissate al 30 giugno 1957 nella somma bilanciata di lire 8.403.443.400.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	7.357.607.365
Spese	»	8.337.447.842
		<hr/>
Disavanzo finanziario accertato	L.	979.840.477
		<hr/> <hr/>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57.

Le singole categorie di bilancio presentavano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive si bilanciavano in lire 8.398.443.400. È da notare, però, che fra le entrate previste era compresa la somma di lire 1.770.207.945 quale contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto (capitolo n. 9).

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate (a)	L.	7.351.383.498
Spese	»	8.333.947.842
		<hr/>
Disavanzo	L.	982.564.344
		<hr/> <hr/>

Gli elementi che hanno determinato tale disavanzo di lire 982.564.344, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive della categoria di che trattasi, secondo quanto è qui sotto esposto:

minori accertamenti di entrata	— L.	1.050.466.138
maggiori accertamenti di entrata	+ L.	3.406.236
minori accertamenti di spesa (totale delle economie)	+ »	64.495.558
		<hr/>
	+ »	67.901.794
		<hr/>
Disavanzo come sopra	L.	982.564.344
		<hr/> <hr/>

Nei minori accertamenti di entrata è compresa la somma di lire 1.043.119.843, rappresentata dalla riduzione del contributo del Tesoro, previsto al capitolo n. 9 della parte attiva del bilancio del Fondo.

(a) compreso il contributo di cui al capitolo 9 dell'entrata, il quale rispetto ad una previsione di lire 1.770.207.945, è stato accertato a chiusura dell'esercizio nella minor somma di lire 727.088.102.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 5.000.000. In confronto di tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrata	L.	6.223.867
Spesa	»	3.500.000
		<hr/>
Avanzo	L.	2.723.867
		<hr/> <hr/>

Tale avanzo è stato determinato dalla somma della maggiore entrata accertata sul capitolo n. 12: « Esazioni e recupero di capitali », per lire 1.223.867 e dell'economia realizzata sul capitolo n. 46 della spesa: « Uscita di capitali per estinzioni di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) », per lire 1.500.000.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	8.567.514.166
Residui passivi	»	4.906.729.946
		<hr/>
Eccedenza attiva al 1° luglio 1956	L.	3.660.784.220
		<hr/> <hr/>

In confronto delle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1957, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	8.566.407.189
Residui passivi	»	3.923.058.654
		<hr/>
Eccedenza attiva al 30 giugno 1957	L.	4.643.348.535
		<hr/> <hr/>

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1956-57 il saldo attivo dei residui degli esercizi 1955-56 e anteriori ha segnato un aumento di lire 982.564.315 in corrispondenza della differenza fra il totale delle economie realizzate nei residui passivi, in lire 983.671.292 e quello delle diminuzioni nei residui attivi, in lire 1.406.977.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo accertato nella I categoria per la competenza dell'esercizio	L.	982.564.344
Miglioramento verificatosi nella stessa categoria per i residui	»	982.564.344
		<hr/>
		<hr/> <hr/>

Il miglioramento nella situazione dei residui ha reso possibile la riduzione del contributo del Tesoro di cui alla precedente nota (a) ed ha — correlativamente — determinato nella gestione di competenza un disavanzo coperto dall'anzidetto miglioramento.

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Nell'esercizio 1956-57 ebbero luogo incassi per	L.	93.369.232
e pagamenti per	»	9.771.252.647
<hr/>		
con un supero di pagamenti per	L.	9.677.883.415
di guisa che il debito di cassa esistente al 1° luglio 1956 in	»	3.647.057.995
<hr/>		
sali al 30 giugno 1957, a	L.	13.324.941.410
<hr/> <hr/>		

importo corrispondente alla differenza fra il debito verso il Tesoro in conto corrente infruttifero di lire 13.341.961.742 e i versamenti non contabilizzati entro il 30 giugno 1957 per lire 17.020.332.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme da riscuotere in conto della competenza	L.	7.270.923.130
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	8.559.669.130
Somme riscosse, rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio 1956-57	»	53.062
	L.	15.830.645.322

Residui passivi:

Somme da pagare in conto della competenza	L.	1.282.714.372
Somme da pagare in conto degli esercizi pre- cedenti	»	1.206.539.477
	»	2.489.253.849
<hr/>		
Eccedenza attiva	L.	13.341.391.473
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, in	»	3.660.784.220
<hr/>		
pone in evidenza un miglioramento di	L.	9.680.607.253
<hr/> <hr/>		

È da notare che i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono costituiti quasi per intero dalle somme da riscuotere dal Tesoro per contributi vari di cui ai capitoli nn. 4, 5, 6 e 9 dell'entrata.

Invero, rispetto all'ammontare complessivo dei residui in parola, già indicato in lire 15.830.645.322, figurano nel consuntivo lire 15.799.843.266 di somme da riscuotere per i detti contributi.

Conto del patrimonio.

Le attività e le passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

Attività:

Finanziarie:

Residui attivi	L.	15.830.645.322
--------------------------	----	----------------

Non finanziarie:

Beni immobili	L.	126.220.827
Titoli	»	651.403.886
Crediti vari	»	1.048.350.739
Mobili d'ufficio	»	17.473.515
	»	1.843.448.967

Totale attività	L.	17.674.094.289
---------------------------	----	----------------

	<i>Riporto</i> . . .	L. 17.674.094.289
<i>Passività:</i>		
<i>Finanziarie:</i>		
Residui passivi	L.	2.489.253.849
Debito di cassa	»	13.324.941.410
		L. 15.814.195.259
<i>Non finanziarie:</i>		
Debiti patrimoniali riguar- danti gli enti soppressi	L.	53.127.148
Debiti diversi a carico del Fondo per il Culto	»	272.493.815
		» 325.620.963
	Totale passività . . .	» 16.139.816.222
	Patrimonio netto . . .	L. 1.534.278.067
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»	1.538.291.950
dimostra un peggioramento di	L.	4.013.883

8. — FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Conto del bilancio.

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 2), approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 771, le entrate e le spese del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio 1956-57, furono stabilite a pareggio nella somma di lire 190.026.600.

Nel corso dell'esercizio le previsioni iniziali subirono variazioni in aumento per un importo di lire 15.100.000 sia nell'entrata che nella spesa, per cui si ebbe una previsione definitiva a pareggio di lire 205.126.600.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	185.862.096
Spese	»	203.946.178
		Disavanzo finanziario accertato . . . L. 18.084.082

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive si bilanciavano in lire 204.896.600; è da notare, però, che fra le entrate previste era compresa la somma di lire 201.366.600 quale assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini delle disposizioni citate nella denominazione del capitolo n. 4 dell'entrata.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate (a)	L.	185.409.429
Spese	»	203.796.178
		Disavanzo
	L.	18.386.749

Gli elementi che hanno determinato il disavanzo su menzionato di lire 18.386.749, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive della categoria di che trattasi secondo quanto è qui sotto esposto:

minori accertamenti di entrata	—	L.	19.689.399
maggiori accertamenti di entrata	+	L.	202.228
minori accertamenti di spesa (totale delle economie)	+	»	1.100.422
		»	1.302.650
		L.	18.386.749

Nei minori accertamenti di entrata è compresa la somma di lire 18.728.857, rappresentata dalla riduzione del contributo del Tesoro, previsto al capitolo n. 4 della parte attiva del bilancio del Fondo.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 230.000. In confronto di tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	452.667
Spese	»	150.000
		Avanzo
	L.	302.667

Tale avanzo è stato determinato dalla somma delle maggiori entrate complessivamente accertate in lire 222.667 e delle economie in lire 80.000.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	328.503.768
Residui passivi	»	152.205.818
		Eccedenza attiva iniziale
	L.	176.297.950

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1957, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	328.521.243
Residui passivi	»	133.834.205
		Eccedenza attiva finale
	L.	194.687.038

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1956-57, l'eccedenza attiva dei residui degli esercizi 1955-56 e anteriori ha segnato un miglioramento di lire 18.389.088 in corrispondenza alla somma delle economie realizzate nei residui passivi in lire 18.371.613 e degli aumenti verificatisi nei residui attivi per lire 17.475.

(a) Compreso il contributo di cui al capitolo 4 dell'entrata, il quale, rispetto ad una previsione di lire 201.366.600, è stato accertato a chiusura d'esercizio nella minor somma di lire 182.637.743.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo accertato nella I categoria per la competenza dell'esercizio	L.	18.386.749
Miglioramento verificatosi nella stessa categoria per i residui . . .	»	18.386.749

—
=====

Il miglioramento nella situazione dei residui ha reso possibile la riduzione del contributo del Tesoro di cui alla precedente nota (a) ed ha — correlativamente — determinato nella gestione di competenza un disavanzo coperto dall'anzidetto miglioramento.

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Al 30 giugno 1956 risultava un <i>deficit</i> di cassa di	L.	175.800.511
Per effetto delle operazioni eseguite durante l'esercizio 1956-57 e cioè:		
incassi, per	L.	149.477.231
e pagamenti, per	»	218.411.290
con un supero dei pagamenti di	»	68.934.059
risultò, alla chiusura dell'esercizio, un <i>deficit</i> di cassa di	L.	244.734.570
importo corrispondente alla differenza fra i debiti verso il Tesoro in conto corrente infruttifero, per	L.	247.555.714
e il credito verso il Tesoro in conto corrente fruttifero, per	L.	2.383.795
aumentato dei versamenti non contabilizzati entro il 30 giugno 1957, per	»	437.349
		» 2.821.144
Come sopra	L.	244.734.570

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme da riscuotere in conto della competenza	L.	182.820.037
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	182.060.067
Somme da versare alla chiusura dell'esercizio 1956-57	»	26.004
	L.	364.906.108

Residui passivi:

Somme da pagare in conto della competenza	L.	73.336.297
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	46.032.796
		» 119.369.093
Eccedenza attiva	L.	245.537.015
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, in	»	176.297.950
pone in evidenza un miglioramento di	L.	69.239.065

È da notare che i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono costituiti quasi per intero dalle somme da riscuotere dal Tesoro per l'assegnazione di cui al capitolo n. 4 dell'entrata.

Invero, rispetto all'ammontare complessivo dei residui in parola, già indicato in lire 364.906.108, figurano nel consuntivo lire 364.336.673 di somme da riscuotere per la detta assegnazione.

Conto del patrimonio.

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Residui attivi		L.	364.906.108
<i>Non finanziarie:</i>			
Immobili	L.		9.178.334
Titoli di rendita diverse	»		32.113.578
Censi, canoni e livelli	»		16.129.800
Mobili ed arredi	»		8.505.849
			<u>65.927.561</u>
		Totale delle attività	L. 430.833.669
<i>Passività:</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Deficit di cassa	L.		244.734.570
Residui passivi	»		119.369.093
			<u>364.103.663</u>
<i>Non finanziarie:</i>			
Pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi	L.		5.535.429
Pesi obbligatori derivanti dalla legge	»		12.058.861
			<u>17.594.290</u>
		Totale delle passività	» 381.697.953
		Patrimonio netto	L. 49.135.716
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»		43.058.710
denota un miglioramento di	L.		<u>6.077.006</u>

9. — PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Conto del bilancio.

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, (appendice n. 3), approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 771, le entrate e le spese dei Patrimoni riuniti ex-economali, per l'esercizio 1956-57, erano stabilite a pareggio in lire 112.554.800.

Nel corso dell'esercizio le previsioni iniziali subirono variazioni in aumento nell'entrata e nella spesa per un importo di lire 4.940.000 per cui si ebbe una previsione definitiva a pareggio di lire 117.494.800.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	153.094.215
Spese.	»	162.356.072
		<u>9.261.857</u>
Disavanzo finanziario accertato	L.	<u>9.261.857</u>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 115.494.800. Di fronte a tali previsioni si ebbero, alla chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate.	L.	152.938.199
Spese.	»	161.222.103
		<hr/>
Disavanzo accertato nella I categoria	L.	8.283.904
		<hr/> <hr/>

In confronto del disavanzo sopraindicato, che ha carattere meramente formale, la gestione dell'esercizio 1956-57 si è chiusa con un avanzo di lire 50.066.323 destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848). Tale avanzo di gestione risulta iscritto come accertamento al capitolo n. 26 della spesa, che, in sede di previsione definitiva, figurava (iscritto) « *per memoria* ».

Ciò premesso, si indicano qui di seguito gli elementi negativi e positivi che hanno determinato il su menzionato disavanzo formale, gli uni rappresentati da:

minori accertamenti di entrata	L.	911.839
maggiori accertamenti di spesa (a)	»	50.072.670
		<hr/>
	L.	50.984.509

e gli altri da:

maggiori accertamenti di entrata	L.	38.355.238
minori accertamenti di spesa (economie)	»	4.345.367
		<hr/>
	»	42.700.605

con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di L. 8.283.904

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 2.000.000. In confronto a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate.	L.	156.016
Spese.	»	1.133.969
		<hr/>
Disavanzo	L.	977.953
		<hr/> <hr/>

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	100.779.552
Residui passivi	»	219.548.457
		<hr/>
Eccedenza passiva iniziale	L.	118.768.905
		<hr/> <hr/>

(a) i maggiori accertamenti di spesa riguardano l'avanzo di gestione specificato nel testo (capitolo 26 della spesa) per lire 50.066.323 e i saldi passivi delle cessate gestioni economiche (capitolo 25 della spesa) per lire 6.347 determinato, quest'ultimo, dal versamento di pari importo sul corrispondente capitolo d'entrata (capitolo 7: saldi attivi delle cessate gestioni economiche).

In confronto delle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1957, le seguenti risultante finali:

Residui attivi	L.	100.736.132
Residui passivi	»	211.655.957
		Eccedenza passiva finale
	L.	110.919.825

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1956-57, l'eccedenza passiva dei residui degli esercizi 1953-56 e anteriori ha segnato un miglioramento di lire 7.849.080 che risulta determinato dalla differenza fra le somme passate in economia, per lire 7.892.500 e le riduzioni degli accertamenti di entrata per lire 43.420..

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo effettivo nel conto della competenza	L.	8.283.904
Miglioramento nella categoria I del conto dei residui	»	7.849.080

Peggioramento effettivo derivante dalla gestione di competenza e da quella dei residui. L. 434.824

Tenuto conto, però, dell'avanzo destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848), iscritto al capitolo 26 della spesa, in » 50.066.323

risulta che si è verificato un avanzo netto di L. 49.631.499

IV. — *Conto di cassa.* — Il fondo di cassa ascendeva, al 1° luglio 1956, a L. 124.859.575
Poiché durante l'esercizio 1956-57 si verificarono:

incassi, per	L.	251.509.426
e pagamenti, per	»	122.724.044

con un supero degli incassi per » 128.785.382

alla chiusura dell'esercizio 1956-57 il fondo predetto ammontava a . . . L. 253.644.957

corrispondente alla somma della consistenza al 30 giugno 1957 del conto corrente con il tesoro per lire 248.008.263 e dei versamenti degli agenti della riscossione contabilizzati dal tesoro in conto corrente dopo la data predetta per lire 5.636.694.

VI. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme da riscuotere in conto della competenza	L.	1.112.032
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	1.208.594
Somme da versare alla chiusura dell'esercizio 1956-57.	»	295
		L. 2.320.921

Residui passivi:

Somme da pagare in conto della competenza	L.	89.055.927
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti.	»	162.232.058
		» 251.287.985

Eccedenza passiva L. 248.967.064

che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in . . . » 118.768.905

pone in evidenza un peggioramento di L. 130.198.159

Conto del patrimonio.

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

<i>Attività</i>	
<i>Finanziarie:</i>	
Fondo di cassa	L. 253.644.957
Residui attivi	» 2.320.921
	L. 255.965.878
<i>Non finanziarie:</i>	
Beni immobili produttivi.	L. 700.000.000
Beni immobili improduttivi.	» 87.660
Rendita pubblica ed altri titoli	» 94.154.400
Censi, canoni, livelli	» 20.000.340
Mobili d'ufficio	» 360.700
	» 814.603.100
Totale delle attività	L. 1.070.568.978
<i>Passività:</i>	
<i>Finanziarie:</i>	
Residui passivi	L. 251.287.985
<i>Non finanziarie:</i>	
Censi, canoni, livelli, ecc.	L. 4.360.000
Assegni al clero del Pantheon	» 154.218.000
	» 158.578.000
Totale delle passività	» 409.865.985
Patrimonio netto	L. 660.702.993
che, confrontato con quello risultante al 30 giugno 1956 in	» 478.612.745
indica un miglioramento di.	L. 182.090.248

10. — AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Conto del bilancio.

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (appendice n. 1), approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 769, le entrate e le spese dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio 1956-57, furono stabilite a pareggio in lire 43.809.047.000.

Per effetto delle variazioni introdotte durante l'esercizio, le previsioni definitive risultarono fissate, sia per l'entrata che per la spesa, nella somma di lire 45.708.407.000.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 41.200.111.010
Spese	» 40.669.815.534
	L. 530.295.476

I dati sopraindicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, per l'entrata, a lire 40.708.407.000 e, per la spesa, a lire 40.695.857.000.

L'eccedenza attiva prevista per questa categoria in lire 12.550.000 risultava bilanciata da quella passiva della categoria « movimento di capitali ».

Alla chiusura dell'esercizio risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate (a)	L.	41.200.111.010
Spese	»	41.187.616.729

Eccedenza attiva accertata . . . L. 12.494.281

che si compensa con quella passiva accertata nella categoria II.

Nel sopraindicato importo di spese accertate è compresa la somma di lire 530.239.757 da versare al Tesoro dello Stato quale avanzo di gestione per la competenza dell'esercizio 1956-57, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331. La somma stessa è costituita dal maggiore accertamento netto di entrate, rispetto alle previsioni definitive, per un importo di lire 491.704.010 (b) e dalle economie verificatesi nella spesa per un totale di lire 38.535.747.

Fra i capitoli di entrata nei quali si rileva un maggiore accertamento rispetto alla relativa previsione finale sono da segnalare:

il capitolo n. 8: « Proventi derivanti dall'esercizio delle autostrade statali (articolo 40, lettera g), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) », per lire 295.229.584;

il capitolo n. 6: « Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade ed autostrade statali (articolo 40, lettera e), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) », per lire 136.458.088;

il capitolo n. 15: « Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria », per lire 49.657.235.

Fra le economie sono da segnalare quella di lire 18.698.080 sul capitolo n. 2: « Stipendi ed altri assegni fissi al personale degli agenti subalterni stradali »; quella di lire 6.086.700, sul capitolo n. 42: « Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pagamenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati » e l'altra di lire 5.777.170, sul capitolo n. 1: « Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo escluso quello dei subalterni stradali ».

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive di questa categoria ammontavano a lire 5.000.000.000 per le entrate e lire 5.012.550.000 per le spese con un disavanzo finanziario previsto di lire 12.550.000.

In confronto di dette previsioni definitive risultarono, alla chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	—
Spese	L.	12.494.281

Eccedenza passiva accertata . . . L. 12.494.281

che corrisponde a quella attiva accertata nella categoria I.

(a) Compresa la sovvenzione straordinaria del Tesoro di lire 920.360.000 per l'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numeri 19 e 20, concernenti, rispettivamente, il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale ed il trattamento di quiescenza del personale stesso. (Capitolo n. 24-ter dell'entrata).

(b) Maggiori accertamenti di entrate	L.	559.380.325
Minori accertamenti di entrate	»	67.676.315

Maggiore accertamento netto . . . L. 491.704.010

La differenza in meno di lire 55.719 rispetto al disavanzo previsto in via definitiva è dovuta ad un minor accertamento nella spesa relativa alla quota di capitale per ammortamento prestiti ex A. A. S. S. (capitolo n. 66) e dev'essere attribuita al Tesoro quale parte dell'avanzo di gestione.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	33.344.058.089
Residui passivi	»	37.904.293.381
<hr/>		
Eccedenza passiva al 1° luglio 1956	L.	4.560.235.292
<hr/> <hr/>		

In confronto alle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1957 le risultanze di cui appresso:

Residui attivi	L.	33.340.299.000
Residui passivi	»	37.900.534.292
<hr/>		
Eccedenza passiva al 30 giugno 1957	L.	4.560.235.292
<hr/> <hr/>		

Nell'importo dei residui passivi da ultimo citati è compresa la somma di lire 487.822.847 da versare al Tesoro dello Stato quale parte dell'avanzo di gestione, di cui al capitolo n. 65. La somma stessa è costituita dal miglioramento verificatosi durante l'esercizio nella gestione in parola per effetto di:

economie nei residui passivi	+ L.	491.581.936
diminuzione nei residui attivi	— »	3.759.089
<hr/>		
Come sopra	L.	487.822.847
<hr/> <hr/>		

III. — *Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato.* — L'avanzo di gestione da versare al Tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331 (capitolo n. 65 della spesa), ammonta per l'esercizio 1956-57 a lire 1.018.118.323 e risulta costituito come segue:

a) per lire 530.295.476 quale avanzo di gestione inerente alla competenza dell'esercizio (di cui lire 530.239.757 accertate nella categoria I e lire 55.719 nella categoria II);
b) per lire 487.822.847 dalle economie nei residui passivi degli esercizi precedenti a netto delle diminuzioni accertate nei residui attivi.

IV. — *Conto di cassa.* — Il fondo di cassa al 1° luglio 1956 ammontava a L. 4.560.235.292

Poiché durante l'esercizio sono state riscosse e pagate	L.	40.436.959.219
	»	33.777.749.558
<hr/>		
con un supero delle somme riscosse pari a	»	6.659.209.661
<hr/>		
alla chiusura dell'esercizio 1956-57 il fondo predetto risultava di	L.	11.219.444.953
<hr/> <hr/>		

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui a riportare all'esercizio successivo figurano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme da riscuotere in conto dell'esercizio 1956-57	L.	10.966.870.984
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	23.136.579.807
<hr/>		
	L.	34.103.450.791

	<i>Riporto</i> . . .	L. 34.103.450.791
<i>Residui passivi:</i>		
Somme da pagare in conto dell'esercizio		
1956-57	L. 19.938.343.024	
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	» 25.384.552.720	
		» 45.322.895.744
	Eccedenza passiva . . .	L. 11.219.444.953
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in		» 4.560.235.292
pone in evidenza un peggioramento di		L. 6.659.209.661

Conto del patrimonio.

Le attività e le passività presentavano al 30 giugno 1957 le seguenti consistenze:

*Attività:**Finanziarie:*

Fondo di cassa	L. 11.219.444.953
Residui attivi	» 34.103.450.791
	L. 45.322.895.744

Non finanziarie:

Immobili	L. 4.352.793.972
Mobili	» 3.837.696.062
Crediti	» 22.326.332.565
Libri, ecc	» 1.908.328
	» 30.518.730.927

Totale delle attività . . . L. 75.841.626.671

*Passività:**Finanziarie:*

Residui passivi	L. 45.322.895.744
---------------------------	-------------------

Non finanziarie:

Mutui e anticipazioni . . .	L. 3.156.325.297
Partita in corso di sistemazione corrispondente ai residui del capitolo n. 28 dell'entrata dell'esercizio 1956-57 per le somme da prelevare dal conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti	» 21.000.000.000
Partita da regolarizzare relativa alle somme erroneamente accreditate negli esercizi 1945-46 e 1946-47 (I semestre) al conto corrente infruttifero dell'ex A.A.S.S., presso la Tesoreria centrale e da stornare in conto entrate del Tesoro . . .	» 95.662.900
	» 24.251.988.197
	» 69.574.883.941
	L. 6.266.742.730
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio, in	» 5.591.093.838
dimostra un miglioramento patrimoniale di	L. 675.648.892

11. — AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DI STATO
PER LE FORESTE DEMANIALI*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1956-57.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con la legge 27 luglio 1956, n. 768, le entrate e le spese dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1956-1957, erano stabilite come segue:

Entrate	L.	3.188.900.000
Spese (a)	»	3.113.900.000
		<hr/>
Avanzo previsto	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate, al 30 giugno 1957, negli importi seguenti:

Entrate	L.	3.323.900.000
Spese (a)	»	3.248.900.000
		<hr/>
Avanzo previsto	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	3.331.424.094
Spese (a)	»	3.256.424.094
		<hr/>
Avanzo accertato	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1956-57.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano a lire 2.183.900.000 per l'entrata e a lire 2.108.900.000 per la spesa, con un avanzo previsto di lire 75.000.000 iscritto all'articolo 26 della spesa. Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	2.185.158.226
Spese (a)	»	2.110.158.226
		<hr/>
Avanzo accertato	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

In realtà è da considerare che la gestione del bilancio, per quanto concerne la competenza dell'esercizio, ha prodotto un beneficio di lire 4.970.666, importo, questo, che ai soli effetti contabili figura quale maggiore accertamento di spesa, rispetto alle previsioni definitive dell'articolo n. 29: « Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali ».

(a) Escluso l'articolo 26: Avanzo effettivo della gestione da versare al tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).

Il sopraindicato beneficio, ove si tenga conto della differenza tra gli accertamenti e le previsioni definitive di ciascun articolo, della categoria in esame, risulta determinato dai seguenti elementi:

maggiori accertamenti di entrata per	L.	30.994.618
minori accertamenti di spesa	»	3.712.440
		<hr/>
minori accertamenti di entrata	L.	34.707.058
	»	29.736.392
		<hr/>
	L.	4.970.666
		<hr/> <hr/>

A formare il sopraindicato importo di maggiori accertamenti di entrata in lire 30.994.618 hanno concorso, in misura preminente, le entrate straordinarie diverse ed eventuali per lire 14.872.545 (articolo n. 11); gli interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi per lire 6.764.479 (articolo n. 1); le entrate derivanti dalla vendita di prodotti delle foreste demaniali per lire 4.566.817 (articolo n. 2) e le entrate derivanti da concessioni speciali e canoni vari per lire 4.342.292 (articolo n. 3); mentre i minori accertamenti di entrate si sono verificati, per la quasi totalità, nei contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda, per lire 28.013.209 (articolo n. 10).

CATEGORIA II. — *Movimenti di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano tanto per l'entrata che per la spesa a lire 1.060.000.000.

In confronto a tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio un accertamento bilanciante per lire 1.073.038.366.

La maggior somma di lire 13.038.366, accertata rispetto alle previsioni sia nella parte attiva che in quella passiva di questa categoria di bilancio, dipende:

a) per lire 8.067.700 dal provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (articolo 14 dell'entrata); cui corrisponde un maggiore accertamento di uguale importo negli oneri per acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, ecc. (articolo 32 della spesa);

b) per lire 4.970.666 dal prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali (articolo n. 16 dell'entrata), cui corrisponde un maggiore accertamento di uguale importo per acquisto ed espropriazione di terreni per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, ecc. (articolo n. 31 della spesa).

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*

Le previsioni definitive ammontavano per questa categoria sia per l'entrata che per la spesa a lire 80.000.000.

In confronto a tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio un accertamento bilanciante per lire 73.227.502.

La minore somma di lire 6.772.498 accertata rispetto alle previsioni dipende dalla diminuzione verificatasi in entrata nell'articolo 18 « Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti » cui corrisponde in uscita una minore spesa di uguale importo nell'articolo 35 (Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti).

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1956-57, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	2.071.457.036
Residui passivi	»	5.572.715.182
		<hr/>
Eccedenza passiva iniziale	L.	3.501.258.146
		<hr/> <hr/>

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1957, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	2.070.144.642
Residui passivi	»	5.572.715.182

Eccedenza passiva al 30 giugno 1957 . . . L. 3.502.573.540

La differenza di lire 1.315.394 che si riscontra a chiusura di esercizio fra l'eccedenza passiva iniziale e quella finale costituisce il peggioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti; esso è determinato da una diminuzione di pari importo verificatasi nei residui attivi dell'articolo 2 dell'entrata « Entrate derivanti dalla vendita dei prodotti delle foreste demaniali ».

III. — *Conto di cassa.* — In base all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275, il servizio di cassa dell'Azienda viene disimpegnato attraverso un apposito conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti:

Al 1° luglio 1956 risultava un fondo di cassa di L. 3.506.452.007

Poiché durante l'esercizio 1956-57 sono state introitate	L.	3.559.697.440
e pagate	»	3.011.455.248

con un'eccedenza degli introiti di » 548.242.192

il conto, al 30 giugno 1957, si chiudeva con una disponibilità di cassa di . . L. 4.054.694.199

Il conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, presentava, invece, alla stessa data un saldo attivo di lire 4.053.264.587.

La differenza in meno di lire 1.429.613, che si riscontra fra i due saldi, dipende dal fatto che, mentre l'Azienda contabilizza i pagamenti sulla base dei titoli estinti, la Cassa contabilizza in uscita gli ordini di pagamento al momento in cui li inoltra alla Tesoreria. E l'anzidetta somma di lire 1.429.612 rappresenta l'importo dei titoli che, inoltrati alla Tesoreria alla chiusura dell'esercizio, rimanevano da pagare e che, come tali, sono compresi nel consuntivo dell'Azienda fra i residui passivi.

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956-57.* — Alla chiusura dell'esercizio 1956-57, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme da riscuotere in conto dell'esercizio 1956-57	L.	484.476.988
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	1.084.070.625
Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1957	»	273.320.683
	L.	<u>1.841.868.296</u>

Residui passivi:

Somme da pagare in conto dell'esercizio 1956-57	L.	1.633.692.219
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	4.258.991.809
	»	<u>5.892.684.028</u>
Eccedenza passiva . . .	L.	<u>4.050.815.732</u>

che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente, in . . » 3.501.258.146

pone in evidenza un peggioramento di L. 549.557.586

V. — *Conto del patrimonio.* — Le attività e passività patrimoniali presentavano, alla chiusura dell'esercizio 1956-57, le seguenti consistenze:

Attività:

Finanziarie:

Disponibilità di cassa	L.	4.054.694.199
Residui attivi	»	1.841.868.296
		<u>5.896.562.495</u>

Non finanziarie:

Crediti e titoli vari	L.	5.284.929.439
Immobili, mobili e oggetti diversi	»	3.690.280.589
Materiale scientifico e artistico	»	5.826.393
		<u>8.981.036.421</u>
Totale attività	L.	14.877.598.916

Passività:

Finanziarie:

Residui passivi	L.	5.892.684.028
---------------------------	----	---------------

Non finanziarie:

Censi, canoni e livelli	L.	811.053
Partite in corso di sistemazione	»	4.649.198.344
		<u>4.650.009.397</u>
Totale passività	»	10.542.693.425

Ecceденza attiva L. 4.334.905.491

che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio, in » 3.569.239.377

dimostra un miglioramento di L. 765.666.114

* * *

Anche il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1956-57 è pervenuto alla Corte per la deliberazione di parificazione, con un ritardo di diciassette mesi rispetto al termine stabilito dalle vigenti disposizioni.

A determinare tale ritardo non è stata estranea, anche per l'esercizio in esame, l'approvazione di variazioni al bilancio ad esercizio già chiuso (legge 12 agosto 1957, n. 733); la qual cosa comporta, inoltre, l'inconveniente di fare assumere impegni di spesa dopo il 30 giugno e di contribuire alla lievitazione dei residui passivi.

A prescindere da tale riflesso esterno — che potrebbe essere evitato con una più sollecita presentazione delle proposte di variazioni al bilancio e con conseguente tempestivo esame da parte del Parlamento — è da rilevare che, come già detto nella precedente relazione, i termini previsti dalla legge di contabilità per la sottoposizione dei rendiconti all'esame della Corte dei conti non sono stati rispettati dall'esercizio 1942-43 in poi.

Se, da un lato, può dirsi che più non sussistono le cause, legate al periodo bellico e post-bellico, che hanno impedito l'osservanza dei termini predetti, non può, d'altra parte, non tenersi presente la maggiore complessità assunta oggi dalla gestione del bilancio statale. Alla luce di queste mutate esigenze, si fa manifesta l'opportunità di una proroga dei termini di presentazione del rendiconto, ciò potendo contribuire a ricondurre quest'ultimo documento alla originaria e naturale sua funzione essenziale di fornire al Parlamento utili elementi certi di giudizio per l'esame del bilancio preventivo del nuovo esercizio.

PARTE SECONDA
CONTROLLO E VIGILANZA

TITOLO I.

OSSERVAZIONI INTORNO AL MODO COL QUALE LE AMMINISTRAZIONI
SI SONO CONFORMATE ALLE DISCIPLINE DI ORDINE AMMINISTRATIVO
E FINANZIARIO

CAPITOLO I.

ATTI DEL GOVERNO

Nella relazione unita alla deliberazione sul rendiconto generale del precedente esercizio finanziario, la Corte ebbe già a mettere in evidenza come al proprio controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo — affermato dall'articolo 17 del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e solennemente ribadito dall'articolo 100 della Costituzione — siano soggetti tutti i decreti del Capo dello Stato, senza distinzione: in primo luogo quelli a contenuto normativo; e, tra questi, non soltanto gli atti nei quali si esplica il potere regolamentare proprio del Governo, ma anche gli altri atti di normazione che il Governo emana su delega del Parlamento, ovvero direttamente, nei casi di necessità e di urgenza, osservati i limiti e con le garanzie previsti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Si rende pertanto superfluo ripetere le ragioni allora svolte per dar conto della insopprimibile necessità di un siffatto controllo nel moderno Stato di diritto. Né occorre ancora accennare ai riflessi d'ordine costituzionale, ingenerati dalla rivalutazione, sul piano, appunto, costituzionale della competenza della Corte e che si risolvono, da una parte, nel precludere l'ingresso ad ogni eventuale limitazione della sfera generale del controllo preventivo sugli atti in discorso se non attuata con la speciale procedura di revisione, prevista e disciplinata dall'articolo 138 della Costituzione, e, dall'altra, nel rendere assai dubbia la sopravvivenza delle poche norme, di natura eccezionale e tassativa, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1332, che sottraggono al controllo della Corte atti propriamente del Governo e non di prerogativa del Capo dello Stato.

Fra gli atti del Governo, sui quali si è esercitato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti nell'esercizio in esame, merita di essere segnalato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, con il quale veniva disposto il prelievo della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 531, del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, e la correlativa assegnazione al capitolo n. 596-*bis*, di nuova istituzione, per provvedere alle spese inerenti alle manifestazioni celebrative del primo decennale della Repubblica.

La Corte, premesso che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », figurava il capitolo n. 55 istituito per lo svolgimento delle « funzioni pubbliche e feste governative », ha osservato che — pur essendo incontestabile che la legge di approvazione del bilancio, pel suo carattere di legge formale, di per sé sola non legittima le singole spese, dovendo queste tro-

vare il loro fondamento in preesistenti fonti normative di carattere sostanziale — non possa tuttavia disconoscersi che l'esigenza di una norma di legge particolare non si pone per le spese che concernono la esplicazione dei compiti istituzionali delle varie Amministrazioni dello Stato, spese le quali trovano il proprio fondamento nelle leggi di carattere generale, che regolano e delimitano i compiti e le attribuzioni di ciascuna Amministrazione epperò non richiedono altra particolare disciplina oltre quella insita nelle limitazioni indotte dagli stanziamenti disposti in bilancio anno per anno dal Parlamento.

Or poiché le manifestazioni celebrative del primo decennale della Repubblica si potevano includere tra le funzioni pubbliche e le feste governative da solennizzare, cui si riferiva lo stanziamento del predetto capitolo n. 55, e poiché la relativa spesa non era stata considerata all'atto della formulazione e dell'approvazione dello stato di previsione, legittimo doveva ritenersene il prelevamento dal fondo delle spese impreviste. Tutto ciò, peraltro, con la istituzione di un capitolo iterativo 55-*bis*, da comprendere nella parte ordinaria della stessa rubrica, intitolata alla Presidenza del Consiglio, anziché con la pretesa istituzione del capitolo n. 596-*bis*, da inserire nella parte straordinaria della spesa.

In virtù della delega conferita al Governo, con l'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, di « procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio », venivano emessi il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione dei ruoli organici dei dipendenti dalle Amministrazioni degli Affari Esteri, dell'Interno, del Ministero di grazia e giustizia, della Difesa-Aeronautica, della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, dell'Industria e Commercio e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ha osservato la Corte che il potere delegato per la revisione degli organici, in vista del loro adeguamento alle effettive esigenze del servizio, doveva rimanere circoscritto entro due limiti precisi, consistenti in ciò, che la revisione non dovesse avere per effetto la risoluzione dei rapporti d'impiego, attesa la necessità di garantire a tutti gli impiegati la conservazione delle posizioni giuridiche acquisite (articolo 2, n. 17, legge n. 1181 del 1954), né che si dovesse determinare, in conseguenza di una espansione ai vertici degli organici, un maggior onere per il bilancio dello Stato, tenuto anche conto che l'articolo 12 della citata legge non prevedeva copertura di maggiori oneri.

È stato rilevato, inoltre, che l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto per i servizi degli aeroporti civili e l'inquadramento in ruolo dei fattorini telegrafici, contenuti rispettivamente nel primo e nel secondo dei provvedimenti surriferiti, esorbitava dai limiti del potere delegato a mente dell'articolo 6 della legge di delegazione, trattandosi piuttosto di una modificazione dello stato giuridico del personale.

I provvedimenti tuttavia avevano ugualmente corso, essendo stata, previa delibera del Consiglio dei Ministri, per essi richiesta, e dalle Sezioni riunite della Corte ordinata, la registrazione con riserva.

Nell'ambito del coordinamento normativo previsto dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, la Corte ha esaminato il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1956 concernente l'approvazione del testo unico in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli; e ha rilevato che l'articolo 21, 2° comma, del testo unico, in cui si prevedeva la facoltà per il Ministro delle finanze di concedere in appalto a chiunque, a trattativa privata, mediante convenzione, la riscossione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e agli altri spettacoli aventi almeno un numero cinematografico, era in contrasto con numerosi altri articoli (in particolare: gli articoli da 8 a 15, 17, 22, 26, 32, 43, 52, 54, 56, 57 e 59), nei quali la Società italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.), per i compiti e le funzioni attribuite, risultava come l'unico ente cui dovesse essere affidato, nel caso che il Ministero non volesse gestirlo direttamente, il servizio dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione di tutti i diritti erariali.

Il provvedimento, restituito all'Amministrazione con rilievo del 6 febbraio 1957, non veniva riprodotto.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957 si provvedeva a rettificare l'atto di promulgazione della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente il nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero, sussistendo una discordanza fra tale atto e il testo approvato dal Parlamento.

La Corte ha restituito il provvedimento inviatole per la registrazione, osservando che nella specie, nonostante la forma del decreto presidenziale, si trattava di un atto che afferiva al procedimento di formazione della legge, sul quale non poteva esercitare sindacato alcuno.

Il decreto veniva riprodotto con la data del 16 ottobre 1957 e inserito nella *Raccolta ufficiale* con il n. 1021.

In ordine a tre decreti del Presidente della Repubblica uno in data 19 settembre 1956 e due in data 21 settembre 1956, tutti concernenti imposizione di servitù militare intorno a depositi di munizioni, la Corte ha rilevato la violazione degli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa, secondo il quale l'imposizione di servitù militare deve essere disposta con decreto del Ministro della Difesa e non più con decreto del Presidente della Repubblica.

Col decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1956, n. 1097 si disponeva, con decorrenza dal 21 febbraio 1956, la istituzione in Dar-es-Salaam (Tanganica), di un vice consolato di 1^a categoria, in luogo di quello di 2^a categoria ivi esistente.

La Corte ha osservato che i provvedimenti di istituzione e di soppressione di sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari all'estero, avendo natura costitutiva, non possono essere adottati con decorrenza anteriore alla data di emanazione dei provvedimenti stessi.

E l'Amministrazione si è uniformata al rilievo.

In materia di riconoscimento della personalità giuridica ad alcuni enti pubblici o privati, le norme contenute nei relativi statuti non sempre risultavano in armonia con le disposizioni del Codice civile.

Così, nel caso dello statuto dell'Associazione di mutua assistenza, costituita in Roma fra i dipendenti dell'Ente autonomo merci (E. A. M.), i cui articoli 10 e 14 stabilivano che l'assemblea ordinaria fosse costituita da delegati regionali eletti di volta in volta nelle singole circoscrizioni dell'E. A. M., ciascuno dei quali disponesse di tanti voti quanti gli iscritti della circoscrizione, in contrasto con l'articolo 2533 del Codice civile, che, pure ammettendo tale sistema, richiede che i singoli delegati siano eletti da assemblee parziali, da convocarsi nelle località ove risiedono almeno cinquanta soci.

L'articolo 12 all'ultimo comma disponeva, inoltre, senza alcuna limitazione, che all'assemblea straordinaria più iscritti potessero farsi rappresentare per delega da altro iscritto partecipante all'assemblea, mentre l'articolo 2534 del Codice civile limita tale possibilità di rappresentanza a non più di cinque soci.

L'articolo 27 rimetteva, poi, alla decisione dei probiviri, tra l'altro, tutte le controversie fra gli iscritti e la mutua, derivanti da deliberazioni del Consiglio di amministrazione, senza tener conto dei limiti posti dall'articolo 808 del Codice di procedura civile al potere di compromettere controversie in arbitri.

L'associazione interessata provvedeva a modificare lo statuto in conformità delle osservazioni formulate dalla Corte; e il nuovo decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 febbraio 1957, n. 272, di riconoscimento della personalità giuridica all'E. A. M. veniva ammesso al visto.

Lo statuto, poi, della fondazione «Luigi Morelli» per il personale della S.p.A. «Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiane» — del quale si disponeva il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956 — limitata ai soli dipendenti delle «Nuove Reggiane», titolari o no dei buoni fruttiferi emessi dalla fondazione «Luigi Morelli», l'esercizio dei diritti di credito e di elettorato attivo e passivo connessi ai buoni stessi, dei quali viceversa potevano rendersi titolari anche i discendenti, gli ascendenti e il coniuge dei predetti dipendenti. Di tale limitazione la Corte ha contestato la legittimità come che in contrasto con l'essenza medesima del titolo, il cui possesso di per sé solo legittima l'esercizio del relativo diritto e rende invocabile la relativa tutela giurisdizionale (articolo 1992 e seguenti, Codice civile).

Del pari la Corte ha rilevato la illegittimità dell'articolo 13 dello statuto, il quale, col disporre che, nel caso di decesso del titolare dei buoni, il rimborso delle somme rappresentate dai titoli dovesse essere effettuato «secondo le norme vigenti relativamente alla liquidazione dell'indennità di anzianità agli eredi», non distingueva, come avrebbe dovuto, l'ipotesi del titolare dipendente da quella del titolare non dipendente, per stabilire che in questa le somme liquidate spettassero, secondo le norme comuni di diritto successorio, agli eredi, mentre nell'altra tali somme dovessero devolversi ai parenti superstiti indicati nell'articolo 2122 del Codice civile.

La fondazione interessata provvedeva a modificare lo statuto in conformità delle osservazioni formulate dalla Corte e a seguito di ciò veniva emanato il decreto presidenziale in data 15 giugno 1957, n. 627, ammesso al visto.

Nello statuto, inoltre, della « Fondazione Campari » con sede in Milano e della quale con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 si disponeva l'erezione in ente morale, l'articolo 4 trascurava di indicare fra gli organi dell'ente il presidente del consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 10, al quarto comma, autorizzando i componenti del consiglio di amministrazione a dare il loro voto anche per lettera, veniva a porsi in contrasto col principio per il quale la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere riservata soltanto a quel determinato numero di membri che ha personalmente partecipato alla preventiva trattazione e discussione degli argomenti e la cui presenza rende valida la riunione; l'ultimo comma, poi, dello stesso articolo 10, in materia di responsabilità degli amministratori verso la fondazione, richiamava l'articolo 2393 del Codice civile che prevede soltanto l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, anziché gli articoli 18 e 2392 dello stesso Codice; e infine l'articolo 16, per quanto attiene ai compiti del collegio sindacale, si richiamava non all'articolo 2403, ma all'articolo 2405 del Codice civile, che concerne soltanto l'obbligo dell'intervento dei sindaci alle sedute del consiglio di amministrazione.

In seguito al rilievo della Corte, la fondazione provvedeva a modificare lo statuto e il nuovo decreto di riconoscimento della personalità giuridica della fondazione stessa, emanato in data 10 luglio 1957, n. 697, veniva ammesso al visto.

L'esame, da ultimo, del nuovo statuto della « Società emiliana *pro montibus et silvis* », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, ha portato la Corte a rilevare l'illegittimità degli articoli 10 e 12, il primo dei quali dava luogo a incertezze interpretative in tema di convocazione dell'assemblea straordinaria e nella sua formulazione andava coordinato col disposto dell'articolo 20, secondo comma, del Codice civile; e il secondo, ai commi secondo e terzo, andava a sua volta posto in armonia con l'articolo 21, primo comma, del Codice civile, secondo il quale in prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

È stato osservato, inoltre, che nello statuto non risultava disciplinata la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

La società interessata provvedeva a modificare lo statuto in conformità delle osservazioni formulate dalla Corte e l'Amministrazione emanava in data 8 ottobre 1957 il nuovo decreto presidenziale, n. 1162, di riconoscimento, ammesso al visto.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956 si autorizzava il Consiglio di patronato per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti presso il Tribunale di Bari ad accettare, ai sensi dell'articolo 17 del Codice civile, la donazione di un immobile disposta dall'avvocato Carlo Borea e dai suoi figli, Giuseppe e Rosa, non considerando che la donazione era inficiata di nullità assoluta.

Dal rogito notarile risultava, infatti, che per la metà dell'immobile donato, di proprietà della figlia minore Rosa, l'avvocato Carlo Borea aveva agito quale genitore esercentela patria potestà in violazione dell'articolo 777, primo comma, del Codice civile, secondo il quale il genitore non può fare donazioni per la persona incapace da lui rappresentata.

Né la circostanza di fatto della presenza della minore al momento del contratto e del suo assentimento, consacrato in atti, poteva avere alcuna efficacia convalidante.

Il provvedimento, restituito non registrato, non veniva riprodotto dalla Amministrazione.

Degni di nota — per la loro importanza e per le questioni cui diede luogo il loro esame — uron poi i seguenti altri atti di Governo.

Provvedimenti in materia di bilancio.

Decreto presidenziale 11 giugno 1956, n. 700, prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di lire 378.858.000;

Decreto presidenziale 28 giugno 1956, n. 710, prelevamento dallo stesso fondo per lire 2.766.600.000; provvedimenti entrambi riferentisi all'esercizio 1955-56, ma pervenuti alla Corte dopo il 1° luglio 1956;

Decreto presidenziale 30 settembre 1956, n. 1212, per lire 282.000.000;

Decreto presidenziale 4 dicembre 1956, n. 1473, per lire 401.350.000;

Decreto presidenziale 5 aprile 1957, n. 230, per lire 1.646.900.000;

Decreto presidenziale 28 giugno 1956, n. 757, recanti variazioni di bilancio per l'esercizio 1955-56, ai sensi dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Provvedimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Decreto presidenziale 30 agosto 1956, n. 1224, che determina le misure del contributo integrativo dovute per l'anno 1956 dai datori di lavoro dell'Ente Nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Decreto presidenziale 23 ottobre 1956, n. 1202, con norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la definizione e la disciplina delle imprese artigiane, con le altre norme legislative per l'artigianato;

Decreto presidenziale 9 novembre 1956, n. 1719, che dà una nuova denominazione alla Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti e ne approva lo statuto;

Decreto presidenziale 4 dicembre 1956, n. 1572, che approva il nuovo regolamento per l'ammissione e l'erogazione del fondo di previdenza in favore del personale delle Dogane;

Decreto presidenziale 14 dicembre 1956, n. 1667, che approva il regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Decreto presidenziale 18 marzo 1957, n. 266, che contiene le norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani contro le malattie;

Decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti.

Provvedimenti in materia di statuti regionali.

Decreto presidenziale 19 luglio 1956, n. 977, che detta norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di Enti locali; il decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1411, con le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria;

Decreto presidenziale 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga la disposizione del decreto presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

Provvedimenti in materia tributaria.

Decreto presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, che proroga le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale con alcune aggiunte e modificazioni;

Decreto legge 28 settembre 1956, n. 1110, che modifica il dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare come combustibile nelle caldaie e nei forni;

Decreto legge 31 ottobre 1956, n. 1194, che istituisce un'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48°C.; modifica il regime fiscale degli oli grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C. e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C., ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti; assoggetta, infine, a disciplina fiscale gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C.;

Decreto legge 14 dicembre 1956, n. 1362, che proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 la sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato;

Decreto legge 14 dicembre 1956, n. 1363, che modifica la graduazione alcolica minima, stabilita nella nota alla voce ex 200-a) della tariffa doganale, per le acqueviti di vino invecchiato da almeno cinque anni, e riduce il dazio per le macchine rotative a rotocalco per le stampe di giornali e di altre pubblicazioni periodiche;

Decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi sugli oli minerali;

Decreto legge 21 novembre 1956, n. 1284 sulla istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomerati cementizi da parte dei produttori.

Provvedimenti in materia di navigazione.

Decreto presidenziale 9 novembre 1956, n. 1519, che approva l'atto stipulato il 24 settembre 1956, con la Società di Navigazione Lago di Lugano per la concessione del servizio di navigazione su tale lago;

Decreto presidenziale 1° febbraio 1957, n. 181, che approva l'atto stipulato il 22 novembre 1956 per la concessione definitiva del servizio di linea di navigazione per il trasporto delle merci sul Lago d'Iseo.

Provvedimenti in materia di approvvigionamento di prodotti petroliferi.

Decreto 22 novembre 1956, n. 1267, sulle misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Decreto legge 3 maggio 1957, n. 262, sulle misure per assicurare l'utilizzo degli olii minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

Provvedimenti riguardanti il personale.

Decreto presidenziale 19 ottobre 1956, n. 1285, sui ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Decreto presidenziale 23 febbraio 1957, n. 38, che modifica il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e aumenta le piante organiche del personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie in alcuni uffici giudiziari, in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 769, che approva il regolamento per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, relativo alla costituzione dei ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

Provvedimenti vari.

Decreto presidenziale 4 luglio 1956, n. 1117, che comprende le norme di attuazione per il riconoscimento delle qualifiche di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

Decreto presidenziale 12 settembre 1956, n. 1070, che modifica le condizioni e le tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, che modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'acquisto di armi e materie esplodenti;

Decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, che approva il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati;

Decreto presidenziale 2 maggio 1957, n. 432, che contiene il regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

CAPITOLO II.

ATTI RELATIVI AL PERSONALE

In ciò che attiene alla materia del personale civile, l'esercizio in esame è stato caratterizzato dalla entrata in vigore del nuovo ordinamento delle carriere, l'applicazione delle cui norme ha dato luogo a numerosi rilievi, dei più importanti dei quali si fa di seguito breve cenno.

Concorsi.

Il bando di concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice perito analista presso la stazione sperimentale per i combustibili in Milano, non poteva essere ammesso al visto per averlo la Corte — in relazione appunto alla nuova normativa — ritenuto viziato di illegittimità attinenti al requisito dell'età — che non doveva essere più posseduto, come per il precedente ordinamento, alla data del bando di concorso, ma, (articolo 2, ultimo comma), alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda —; al limite massimo di età per i colpiti dalle abrogate leggi razziali — che da 45 doveva essere riportato a 40 anni (articolo 2, n. 2) —; alle riserve di posti — che non potevano superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso, (articolo 5, primo comma) —; alla graduatoria dei vincitori e degli idonei — che doveva essere pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero, dandosene notizia mediante avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* —; e infine in ordine alla mancata

assunzione del servizio da parte di un vincitore del concorso — in quanto essa non determinava più le dimissioni di ufficio dall'impiego, ma dava viceversa luogo alla decadenza dalla nomina, (articolo 9, ultimo comma).

In occasione poi dell'esame di altro bando di concorso per titoli al posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la seta in Milano, con qualifica equiparata a quella di direttore di sezione e con il limite massimo di età per la partecipazione fissata ad anni 55, la Corte ha osservato che — con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale (articolo 3) dispone che l'assunzione agli impieghi si effettua mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali — doveva considerarsi abrogato l'articolo 3 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 1662, concernente la nomina a direttore straordinario delle stazioni sperimentali mediante pubblico concorso per titoli; e che inoltre il limite massimo di età non poteva essere fissato a 55 anni, stante il disposto dell'articolo 2 del citato decreto n. 16 del 1956 che stabilisce tale limite in anni 32, con facoltà di ridurlo, ove particolari esigenze lo richiedano, ma non di aumentarlo.

L'Amministrazione ritirava il provvedimento, provvedendo peraltro a far inserire nel successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, una norma in forza della quale la nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale avviene in seguito a pubblico concorso per titoli, prescindendosi dal limite massimo di età (articolo 328).

Sempre in materia di bandi di concorso per esami, ne va menzionato uno che, emesso dal Ministero delle Finanze anteriormente al 1° luglio 1956, veniva presentato al visto sotto l'impero del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e in ordine al quale la Corte ha osservato che il limite massimo di età, fissato in anni 45, in conformità dell'ordinamento vigente al momento della emanazione del bando era venuto a porsi in contrasto con la normativa in vigore all'atto in cui lo stesso era divenuto efficace, per la quale tale limite massimo di quarantacinque anni è previsto soltanto per i mutilati e gli invalidi di guerra, mentre per le altre categorie di candidati, a cui favore leggi speciali consentono deroghe, il limite stesso non può superare i quaranta anni anche in caso di cumulo di benefici.

Avanzamenti in carriera.

In tema di avanzamento in carriera la Corte ha rilevato la illegittimità di bandi per esami di idoneità per la promozione al grado VIII di gruppo A e al grado IX di gruppo B, emanati da alcune Amministrazioni, tra cui quelle dei Lavori pubblici e della Difesa aeronautica, in data 30 giugno 1956, e quindi in contrasto con gli articoli 74 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che consentivano l'espletamento di tali esami solo nel caso che alla data del 1° luglio 1956 fossero state iniziate le prove scritte. In sede di applicazione, poi, delle disposizioni con le quali sono stati previsti avanzamenti, (caso tipico quello dell'esame speciale per colloquio) per determinate categorie di impiegati in particolari situazioni, sono sorte questioni relativamente alla ripartizione dei posti disponibili fra i diversi sistemi di avanzamento, normali ed eccezionali, e all'ordine di collocamento nei ruoli organici dei vincitori e degli idonei.

La Corte ha avuto inoltre occasione di accertare i limiti di applicabilità dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per determinare se fosse legittima la retrodatazione della promozione al grado VIII di gruppo A, conferita ad alcuni primi segretari del soppresso ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, i quali avendo superato gli esami di idoneità espletati successivamente alla data — 19 gennaio 1956 — di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, si trovavano anche nelle particolari situazioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 di tale ultimo decreto. E dalla considerazione che siffatte prescrizioni riguardano la promozione degli impiegati che hanno conseguito la idoneità in concorsi sostenuti o espletati anteriormente, dei quali è disposto il collocamento in ruolo insieme coi vincitori del primo concorso per esame speciale, mentre le prescrizioni del decreto n. 16 riguardano i vincitori e gli idonei dei concorsi espletati successivamente al 19 gennaio 1956 e in via di espletamento al 1° luglio 1956, la Corte ha tratto argomento per affermare che le due normative, pur essendo analoghe nel contenuto e nella finalità, non possono considerarsi complementari, operando ciascuna in un proprio specifico settore in modo del tutto autonomo, senza reciproche interferenze. Con la conseguenza che il detto articolo 74 debba riguardarsi come una disposizione diretta a utilizzare, per la promozione al grado ottavo di gruppo A, la graduatoria degli idonei di concorsi

espletati nel periodo ricompreso tra il 19 gennaio e il 1° luglio 1956, mentre le disposizioni del decreto n. 4, fatte salve dall'ultimo comma del detto articolo 74, vanno applicate integralmente a tutti i soggetti indicati in tale ultimo articolo che si trovino anche nelle particolari situazioni considerate dagli articoli 6, 7 e 10 del decreto n. 4.

Sempre in materia di avanzamento del personale in particolari situazioni, agli specifici fini del conferimento delle nomine in soprannumero in ragione del 20 per cento previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, la Corte, pur dando atto del carattere tassativo dell'elencazione contenuta negli articoli 13, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto stesso, ha ritenuto di poter includere nella categoria degli ex combattenti anche gli ex sminatori e gli ex prigionieri di guerra, considerando che nel nostro ordinamento giuridico gli uni e gli altri si trovano, agli effetti della concessione dei benefici inerenti all'ammissione in carriera e all'ulteriore suo sviluppo, sullo stesso piano degli ex combattenti.

L'esame di un decreto di promozione a consigliere di prima classe dei vincitori di un concorso per esame speciale, indetto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha portato, per altro verso, a rilevare che l'Amministrazione vi aveva incluso un dipendente che era deputato al Parlamento, in violazione dell'articolo 98, secondo comma, della Costituzione, in virtù del quale i pubblici impiegati membri delle Camere non possono conseguire promozioni, se non per anzianità.

Avanzamento del personale così detto « trentanovista ».

L'Amministrazione dei trasporti, nel procedere alla approvazione della graduatoria di merito di un concorso per esame speciale, aveva ritenuto di poter applicare il disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale « trentanovista » che, pur trovandosi in condizioni di partecipare all'esame di idoneità ad esso riservato, se ne fosse astenuto per prendere parte soltanto all'esame speciale per colloquio, senza considerare peraltro che, col non sostenere gli esami ad essi riservato, tali impiegati erano venuti a precludersi la facoltà di godere dei benefici loro accordati dalla legge, fra i quali appunto la promozione in soprannumero.

Per eliminare una certa difformità di indirizzo, che si andava delineando tra le varie Amministrazioni in merito alla formazione della graduatoria degli esami speciali di idoneità riservati al personale « trentanovista » di ruolo, la Corte ha rilevato come a siffatti esami dovesse considerarsi connaturata la valutazione del coefficiente di anzianità da aggiungere quindi alla votazione di merito (articolo 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

In altro caso l'Amministrazione dei lavori pubblici, nel disporre, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, la promozione di impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939, riusciti vincitori del concorso per esame speciale a 21 posti di ragioniere e a 16 posti di segretario contabile del Genio civile (ruolo unico), pur dando a tali promozioni la decorrenza, agli effetti giuridici, dal 16 dicembre 1951, riteneva di poter collocare i promossi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria generale di merito formata per essi e per gli altri dipendenti che avevano preso parte al concorso. Ha rilevato la Corte come il provvedimento contrastasse con le prescrizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, espressamente richiamato nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1957, e come il collocamento nell'ordine di ruolo del personale trentanovista di ruolo, promosso per l'uno e per l'altro dei diversi titoli contemplati dall'articolo 1 del citato decreto n. 448, non potesse essere effettuato altrimenti che ponendo questi trentanovisti di ruolo immediatamente dopo l'ultimo dei promossi in sede di prima applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1954, n. 376 per cui tale personale andava enucleato dalla graduatoria generale di merito.

*Promozioni ad archivista degli applicati invalidi di guerra
e nomine dirette alla qualifica di applicato.*

La promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra, con decorrenza dal compimento del terzo aumento periodico di stipendio, ha fatto sorgere per vari personali dipendenti dalla Presidenza del Consiglio il problema dell'ordine di collocamento in ruolo dei promossi. Trattandosi di promozioni mediante scrutinio per merito comparativo, in ordine alle quali la

norma dell'articolo 353 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non prevede riserva alcuna rispetto a promozioni anteriormente conferite, anche se con decorrenza posteriore o identica, la Corte ha affermato il criterio che tale categoria di promossi venisse collocata dopo l'ultimo impiegato in ruolo e nell'ordine di graduatoria risultante dallo scrutinio.

In tema, poi, di nomina diretta ad applicato (ex grado XII C), nella considerazione che essa è riservata ai soli combattenti, la Corte ha riacusato il visto a un decreto del Ministro dei trasporti che tale beneficio accordava invece a un alunno d'ordine coloniale, nella sua qualità di profugo d'Africa (articolo 1 decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.)

Inquadramento di ex sottufficiali passati a impiego civile.

In occasione dell'inquadramento del personale nelle carriere esecutive, effettuato ai sensi degli articoli 80 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, l'esame di alcuni provvedimenti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei lavori pubblici ha portato la Corte a stabilire la valutazione, agli affetti contemplati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dell'anzianità già maturata dal 1° luglio 1956 nei confronti degli ex sottufficiali passati ad impiego civile, per i quali si doveva tener conto delle abbreviazioni loro spettanti a norma dell'articolo 20 del regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, secondo cui i periodi di anzianità necessari per l'attribuzione degli aumenti periodici venivano, per essi, ridotti di un anno per ogni anno di servizio militare effettivamente prestato.

È stato in proposito ritenuto che non potesse essere consentito sommare gli anni di servizio prestato dai sottufficiali nelle Forze armate, o reparti equiparati, a quelli del servizio civile, e ricavare così, mediante la divisione per due del totale, il numero degli aumenti da attribuire alla data del 1° luglio 1956 — come avevano creduto di poter fare le Amministrazioni su riferite —, e che, per contro, per la determinazione di siffatti aumenti fosse consentita unicamente la valutazione dell'anzianità maturata nella posizione di servizio civile, nel grado corrispondente alla qualifica attribuita dal nuovo ordinamento, incrementata dalle abbreviazioni già attribuite nel corso del servizio stesso in applicazione dell'articolo 20 del citato regio decreto n. 1971 del 1919.

Inquadramento di personale finanziario nelle carriere speciali di nuova istituzione.

In ordine al passaggio da uno ad altro ruolo in sede di inquadramento al 1° luglio 1956 del personale già facente parte del gruppo B delle Imposte dirette, del registro e delle Dogane, da inquadrare ormai insieme con il personale di gruppo A nelle carriere speciali di nuova istituzione, è stato rilevato che l'inserimento dei due gruppi in un unico ruolo doveva avvenire col rispetto del principio del mantenimento agli impiegati già in servizio delle posizioni acquisite nel precedente ordinamento e perciò stesso salvaguardando i legittimi interessi di coloro che già appartenevano alla carriera direttiva (ex gruppo A).

Inquadramento del personale dei ruoli tecnici provenienti dal grado X, gruppo A.

La Corte ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione un decreto del Ministro per l'industria e il commercio, riguardante l'inquadramento al 1° luglio 1956 nella qualifica di esaminatore, equiparata a consigliere di 2ª classe, di impiegati di grado IX e X appartenenti al ruolo di gruppo A della proprietà intellettuale, osservando che il personale proveniente dal grado X del gruppo A di speciali ruoli comunemente detti tecnici, la cui carriera nel passato ordinamento aveva inizio da tale grado, doveva essere inquadrato con la qualifica di consigliere di 2ª classe ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Rilevanza dei servizi prestati prima della nomina in ruolo.

La Corte ha ritenuto illegittimi i provvedimenti con cui veniva da talune Amministrazioni, come quella della Difesa marina, concesso il beneficio previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, anche a impiegati che, prima della nomina in ruolo, avevano prestato solo saltuariamente servizio di avventizio, mentre la norma richiede che detto servizio debba risultare prestato in maniera continuativa e senza interruzioni.

In altra occasione, sempre in tema di applicazione del citato articolo 21, la Corte ha riconosciuto regolare l'abbreviazione dei periodi di anzianità, prescritti per conseguire gli aumenti periodici di stipendio, in favore di impiegati per servizi precedenti alla nomina in ruolo, resi in maniera continuativa, anche se quali salariati con mansioni di ufficio.

Personale estraneo all'Amministrazione incaricato dei servizi di informazione e radiodiffusione.

In una posizione irregolare è venuto a trovarsi, col nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, il Servizio stampa e spettacolo, che in passato aveva fatto largo ricorso all'istituto dell'incarico, disciplinato dall'articolo 57 del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 843, provvedendo ai servizi di informazione e radiodiffusione mediante personale estraneo all'Amministrazione dello Stato. Le mansioni, infatti, di carattere tecnico, che i dipendenti del servizio stampa e spettacolo (traduttori, *speaker*, esperti, recensori, redattori, stenografi ecc.) svolgono, mal si prestano ad essere ricondotte nel concetto di studi di particolari problemi, cui fanno riferimento le norme sugli incarichi dettate dal vigente statuto degli impiegati civili dello Stato. Ciò la Corte ha ripetutamente, in sede di rendiconto, affermato mettendo in particolare rilievo che il compenso a favore di tale personale, da determinarsi coi decreti di conferimento degli incarichi, va stabilito in misura fissa mensile e non già globalmente in relazione ai risultati conseguiti.

A seguito di ciò l'Amministrazione ha predisposto uno schema di disegno di legge per meglio disciplinare la materia.

Congedo straordinario per motivi di salute.

In sede di controllo di taluni decreti del Ministro per l'industria e commercio, coi quali il congedo straordinario contemplato dagli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 e 37 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 veniva concesso per motivi di salute, la Corte ha affermato il principio che, tra i gravi motivi previsti dalla legge, vadano ricomprese tutte le ipotizzabili ragioni che impediscano temporaneamente all'impiegato la prestazione del servizio — quindi anche motivi di salute — e che il congedo stesso, risolvendosi, al pari dell'aspettativa, in una modificazione del rapporto d'impiego, nel senso che l'uno e l'altra esonerano l'impiegato dalla prestazione dell'effettivo servizio, conservandogli tuttavia il diritto di conseguire, in tutto o in parte, gli assegni di attività, debba essere disposto su domanda dell'interessato e con provvedimento formale soggetto al visto e alla registrazione della Corte.

Collocamento a disposizione per motivi di servizio.

In merito a un provvedimento del Ministero degli affari esteri, con il quale veniva collocato a disposizione, per motivi di servizio, un inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2° classe, già allontanato dal servizio perchè sottoposto a sospensione cautelare obbligatoria ai sensi dell'articolo 81 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 (articolo 91 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) — e ciò perchè potesse disporsi di un funzionario di pari qualifica da utilizzare per funzioni di rappresentanza all'estero — la Corte ha rilevato che il collocamento a disposizione, come atto eminentemente discrezionale, presuppone una libertà di determinazione che non può aversi se non quando si tratti di funzionario che potrebbe continuare ad essere utilizzato nelle mansioni proprie del suo ufficio e che l'Amministrazione voglia invece, o non utilizzare affatto o destinare a altre mansioni: caso che non ricorre là dove già sussiste un allontanamento dal servizio per sospensione cautelare obbligatoria.

Revoca della sospensione cautelare.

Contro la tendenza di talune Amministrazioni, come quella del lavoro e della previdenza sociale, a revocare senz'altro la sospensione cautelare disposta a carico di impiegati sottoposti a procedimento penale, e successivamente assolti con sentenza definitiva, la Corte ha rilevato come, invece, in relazione alle risultanze degli atti processuali, occorre esaminare se tali impiegati debbano essere sottoposti a procedimento disciplinare, e nella negativa, farne risultare, nelle premesse dei decreti di revoca, i motivi.

Ha osservato inoltre la Corte come la revoca della sospensione cautelare vada, in ogni caso, disposta con effetto retroattivo e come i relativi provvedimenti debbano disporre il riacquisto, da parte dell'impiegato, del diritto alla perdita anzianità, nonché agli stipendi non percepiti, dedotto l'eventuale assegno alimentare corrisposto alla moglie.

Riammissione in servizio di personale dimissionario.

Con provvedimento del 22 marzo 1956 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale disponeva la riammissione in servizio di un contrattista degli uffici provinciali del lavoro, già dimissionario, nella considerazione che anche nei di lui confronti potesse applicarsi l'istituto della riammissione, quale disciplinato dall'articolo 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a cui corrisponde l'articolo 132 del vigente testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; dappoiché le caratteristiche del personale a contratto degli uffici del lavoro presentano sotto taluni aspetti notevoli affinità con quelle del personale di ruolo: per ciò che attiene, ad esempio, alla assunzione mediante pubblico concorso per posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna categoria determinati da una tabella organica, all'attribuzione di uno stipendio e ai relativi aumenti periodici, allo sviluppo di carriera per il conferimento di qualifiche superiori a quelle iniziali.

Ha rilevato la Corte che tali affinità non valgono tuttavia ad alterare la fondamentale differenza insita nella natura stessa dello speciale rapporto temporaneo d'impiego, originato e qualificato da un contratto quinquennale; e che a invalidare l'assunto dell'Amministrazione sia lo stesso decreto n. 381, il quale all'articolo 18, compreso nel capo IV, dispone che « per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente capo si applicano al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione le norme vigenti in materia per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato ».

La Corte ha osservato ancora che, anche esistendo una norma che consenta la riammissione in servizio, questa non potrebbe comunque operare che nel rispetto della natura e dei presupposti giuridici del contratto a tempo determinato, e quindi non oltre il limite della durata quinquennale del rapporto che ne scaturisce, sì che, essendosi questo iniziato, nel caso in esame, il 1° settembre 1950, avrebbe avuto termine, ove non risolto per effetto delle dimissioni, il 31 agosto 1955; prima cioè del 22 marzo 1956, data del provvedimento che tentava di farlo rivivere.

Promozione, a scelta, di ufficiali superiori e poteri del Ministero della difesa.

A ricusazione del visto ha dato luogo un decreto del Presidente della Repubblica, con il quale veniva disposta la promozione, a scelta, al grado di maggiore generale, di un colonnello del servizio tecnico di artiglieria in servizio permanentemente effettivo, irregolarmente iscritto nel quadro di avanzamento correlativamente all'unica vacanza esistente, in quanto l'ufficiale nella graduatoria degli idonei, compilata dalla competente Commissione superiore di avanzamento, seguiva, per punteggio complessivo, altro pari grado, per il quale il Ministro, in sede di approvazione della graduatoria stessa, aveva ritenuto di sospendere il giudizio di avanzamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, « in attesa di accertare fatti che lo riguardano ».

Ha osservato la Corte che tale facoltà di sospensione coglie il procedimento in uno stadio nel quale il giudizio non è stato ancora formulato e in cui operano soltanto ed esclusivamente le autorità competenti a esprimerlo e che pertanto essa non può essere esercitata dal Ministro, il quale non rientra fra tali autorità ed interviene, dopo che il giudizio stesso è stato formulato, con la potestà di escludere dalla promozione l'ufficiale dichiarato idoneo dalle Commissioni, ma non di sospenderlo dal giudizio di avanzamento.

Benefici combattentistici a favore degli impiegati dei ruoli speciali transitori.

In presenza dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e in relazione a numerosi provvedimenti, specie dell'Amministrazione della Difesa marina, concernenti il riconoscimento, ai fini economici, di benefici combattentistici, agli impiegati dei ruoli speciali transitori, la Corte ha considerato legittimi i provvedimenti in cui erasi tenuto conto, come del resto in passato, di tutte le benemerienze previste dagli articoli 43 e 44 della legge 30 settembre 1922, n. 1290, comprese le decorazioni al valore e le croci di guerra, dovendo ritenersi che la disposizione del citato articolo 17 sulla valutazione del servizio prestato in reparti combattenti non fosse preclusiva del riconoscimento delle altre benemerienze militari.

Diritti casuali.

Nella materia degli speciali emolumenti goduti dal personale finanziario, noti sotto il nome di « diritti casuali » soppressi e sostituiti da un assegno personale soggetto ad assorbimento nei confronti di alcune categorie di dipendenti e mantenuti in nuova forma, sotto la denominazione di « tributi speciali » nei confronti di altre, la Corte ha rilevato la illegittimità di alcuni provvedimenti che, nella determinazione dell'assegno spettante al personale in pianta stabile nei ruoli delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, attribuivano lo stesso punteggio agli impiegati con almeno un anno di effettivo servizio e a quelli con meno di un anno; mentre per effetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, il punteggio doveva ridursi alla metà nei confronti del personale che avesse prestato un servizio effettivo inferiore all'anno.

Tale comma, invero, per la sua collocazione, e perché evidentemente diretto a regolare tutte le categorie di personale contemplate dalla norma, si riferisce tanto al personale in prova (lettera *b* del citato articolo 14), quanto al personale già in ruolo (lettera *a* dello stesso articolo 14).

Gettoni di presenza e altri emolumenti a favore dei membri di Commissioni.

In materia di gettoni di presenza e di altri particolari emolumenti a favore di membri di commissioni, comitati e consigli, la Corte ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ad alcuni mandati del Ministero di grazia e giustizia, con i quali si concedevano compensi ai componenti della Commissione per la revisione del Codice penale, determinati in misura diversa dal gettone di presenza. E invero la norma, secondo cui il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata dai componenti delle commissioni, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute, ammette una sola deroga; quella cioè che disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone stesso, che in tal caso viene ridotto alla metà (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 articolo 3, secondo comma, e legge 4 novembre 1950, n. 888, articolo 1). Non che incarichi di speciale importanza, per i quali si corrispondono compensi adeguati alla natura del lavoro ed ai risultati conseguiti, non possano essere conferiti a chi, pur facendo parte di commissioni o collegi, sia chiamato ad uno studio personale nell'assolvimento di compiti collettivamente espletati; ma una ipotesi può configurarsi soltanto nel concorso di determinati presupposti costituiti dalla natura dell'incarico, dalla qualificazione dei soggetti investitine e — condizione inderogabile — dall'esistenza di un apposito provvedimento formale.

Né giova invocare — ha osservato ancora la Corte — la presenza di uno speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, avente per oggetto « compensi a componenti delle Commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare al Codice civile, penale, di procedura civile e di procedura penale e alle leggi in generale », distinto da quello riguardante « gettoni di presenza e indennità ai componenti di Commissioni »; dappoiché siffatta previsione della legge formale non vale a svincolare lo stanziamento della disciplina della legge 4 novembre 1950, n. 888, in difetto d'altra norma sostanziale che consenta di effettuare la corresponsione di emolumenti in misura diversa dal gettone di presenza.

Riduzione delle classi di viaggio nelle ferrovie dello Stato e indennità chilometrica.

Disposta con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1956, n. 582, la riduzione da tre a due delle classi di viaggio per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, senza contemporanea revisione della precedente normativa relativa al rimborso delle spese sostenute per i viaggi sulle ferrovie o su piroscafi dai dipendenti statali trasferiti o comandati in missione, la Corte ha ritenuto che si potessero ammettere a viaggiare nella nuova prima classe non soltanto i dipendenti statali autorizzati dall'articolo 9 della legge 29 giugno 1951, n. 489, ad usare l'antica prima classe, ma anche quelli che da detta norma erano autorizzati ad usare la seconda, e nella nuova seconda classe i dipendenti ammessi a viaggiare nell'antica terza classe.

Quanto alla determinazione della indennità chilometrica, da corrispondere nel caso di viaggio gratuito, è stato, poi, riconosciuto aderente al sistema della legge l'operato delle Amministrazioni che attribuivano l'indennità nella misura prevista per l'ex prima classe al personale ammesso a viaggiare nella nuova prima e nella misura prevista per l'ex seconda classe al rimanente personale.

Pensioni civili.

In materia di cessazione dal servizio e di liquidazione del trattamento di quiescenza del personale civile, impiegato o salariato, è stata rilevata la illegittimità di un provvedimento con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva proceduto alla revoca di un collocamento a riposo disposto ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in tal modo operando una vera e propria riassunzione in servizio.

Pensioni militari.

In materia di cessazione dal servizio e di liquidazione del trattamento di quiescenza del personale militare — che ha dato luogo a numerose osservazioni specie in riferimento alla valutazione dei servizi e all'attribuzione delle campagne di guerra, con particolare riguardo alla legge 24 aprile 1950, n. 390 — la Corte ha rilevato la illegittimità di un provvedimento relativo a militare disperso nei Balcani, che, alla dichiarazione di morte presunta, pronunciata con sentenza dell'autorità giudiziaria, anteponeva la disposizione del Ministero della difesa-esercito, contenuta nella circolare 1° luglio 1947, n. 8000, secondo la quale i militari nelle dette condizioni dovevano considerarsi in servizio sino a tutto il 28 febbraio 1947.

L'esame di altro decreto, concessivo della pensione in favore di un ufficiale di fanteria, ha portato la Corte a rilevare che il computo in pensione dell'indennità di volo non poteva dar luogo per il relativo periodo ad un aumento di servizio in quanto per l'articolo 5 del regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, tale aumento, in ragione di un terzo del servizio di volo prestato, compete unicamente ai militari dell'Aeronautica.

Riscattabilità dei servizi.

Il materia la Corte ha riconosciuto legittimi i provvedimenti che ammettevano alla valutazione del servizio prestato presso le Sezioni provinciali dell'Alimentazione (Se. Pr. Al.) anteriormente all'ammissione nei ruoli, nella considerazione che tali Sezioni, sprovviste di una propria personalità giuridica, dovevano considerarsi ricomprese nell'Amministrazione diretta dallo Stato.

Riliquidazione delle pensioni.

In materia di riliquidazione regolata dalle leggi 29 aprile 1949, n. 221 e 8 aprile 1952, n. 212, e di perequazione delle pensioni, disciplinata dai decreti 11 gennaio 1956, n. 20, e 11 luglio 1956, n. 734, la Corte ha formulato rilievi circa l'illegittimità dell'attribuzione, in violazione del combinato disposto degli articoli 2 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, dell'aumento biennale di stipendio allorché non risultava che vi era stata prestazione di servizio, almeno per un giorno, successivamente al compimento del relativo periodo di anzianità nel grado.

Per il personale militare, altri rilievi hanno tratto motivo dall'inapplicabilità dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai sottufficiali cessati dal servizio al 1° dicembre 1923, e cioè prima della data di entrata in vigore di tale provvedimento, che consente appunto di determinare, se più favorevole, l'anzianità, ai fini della progressione di stipendio, con criteri diversi dalla pura e semplice anzianità di grado.

La Corte ha ricusato inoltre il visto ad un decreto concernente la riliquidazione della pensione ordinaria in favore di un maresciallo maggiore dei carabinieri a riposo, per essersi tenuto conto del particolare aumento del quinto previsto per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri dall'articolo 63 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70; e questo nella considerazione che tale maggiorazione, abolita con l'articolo 15 della legge 6 luglio 1911, n. 690, non poteva considerarsi implicitamente ripristinata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

CAPITOLO III.

CONTRATTI E SERVIZI IN ECONOMIA

In materia di contratti passivi, la Corte ha avuto occasione di rilevare, anche per l'esercizio in esame, alcune irregolarità già segnalate in precedenti relazioni.

Così, molte Amministrazioni hanno persistito nella tendenza — contrastante con le norme degli articoli 19 della legge e 117 del regolamento di contabilità generale — a dare esecuzione ai contratti prima ancora della loro approvazione e della registrazione del relativo provvedimento, determinando in alcuni casi — interessanti in specie i Dicasteri militari — situazioni non suscettibili di sanatoria, per essersi il Consiglio di Stato rifiutato di rendere soltanto *ex post* il prescritto parere, ponendo, quindi, l'Amministrazione nella necessità di provvedere, con formali atti, al riconoscimento delle assunte obbligazioni, sotto specie di indennizzo per indebito arricchimento.

Non va sottaciuto, peraltro, come talvolta molto abbia concorso a determinare situazioni siffatte la imperfezione delle leggi.

Tale — a cagione di esempio — è il caso del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, sul decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli Istituti di prevenzione e di pena, che prevede, per la corresponsione delle rette agli Istituti convenzionati per il ricovero dei minori, una procedura complessa al segno da rendere impossibile la emanazione in tempo debito degli atti di approvazione dei contratti.

Sulla esigenza del parere del Consiglio di Stato, prescritto dalle norme che disciplinano la materia contrattuale, si è dovuto ancora una volta rilevare come alcune Amministrazioni, al fine di eludere tali norme, abbiano fatto ricorso al non nuovo espediente della artificiosa suddivisione in più contratti di complessi di opere o forniture aventi invece palesemente carattere unitario.

Quanto alle forme di contrattazione la Corte ha rilevato il perdurare del ricorso ai sistemi della licitazione e della trattativa privata, fuori dei casi previsti dalla legge, ricorso a legittimare il quale non giova evidentemente addurre la indubbia maggiore semplicità e speditezza di tali forme di contrattazione.

In ordine alle cauzioni che, a norma dell'articolo 54 del regolamento di contabilità generale, nel testo sostituito con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, sono tenuti a prestare coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato, la Corte ha riaffermato il principio che, per consentirne in casi speciali, l'esonero, occorra una esplicita dichiarazione dell'Amministrazione che attesti la notoria solidità finanziaria della ditta o persona interessata e indichi il miglioramento di prezzo conseguito come corrispettivo dell'esonero.

Per l'ipotesi, poi, che l'Amministrazione, a norma dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richieda l'aumento delle opere, forniture o lavori, nei limiti del quinto del prezzo d'appalto, si è ritenuto che non possa esigersi l'aumento della cauzione.

In tema di contratti concernenti lavorazioni da eseguirsi e collaudarsi presso gli stabilimenti delle ditte aggiudicatrici, è stata contestata la legittimità delle clausole con cui il Ministero della Difesa-Marina imponeva il versamento di somme, presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, in conto depositi provvisori destinati alla corresponsione delle indennità di missione al personale incaricato di compiere i collaudi creando in tal modo una gestione extra bilancio e facendo gravare sui fornitori oneri non consentiti.

In ordine a un contratto che prevedeva la proroga dei termini di consegna, per varianti al progetto non specificamente determinate, si è osservato che tali varianti, con il conseguente prolungamento dei termini, avrebbero potuto, ove del caso, essere effettuate, ai sensi dell'articolo 15 della legge di contabilità generale dello Stato, solo se risultanti da atti addizionali, da approvarsi nelle stesse forme dell'atto principale.

Nell'esame di provvedimenti del Ministero della difesa-aeronautica, aventi ad oggetto contratti di fornitura, è stata contestata la legittimità di pattuizioni che, in contrasto con le vigenti disposizioni, prevedevano l'indebita utilizzazione di proventi, in luogo del versamento in conto entrate.

A un atto di transazione, il quale, invece che con l'applicazione di tassa proporzionale, era stato registrato in esenzione, la Corte non ritenne di poter negare il visto, e si limitò, pertanto, a dar notizia del rilevato errore al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Relativamente a un contratto di assicurazione stipulato dal Ministero delle Finanze per la responsabilità civile conseguente ai danni prodotti dalla circolazione degli autoveicoli della Guardia di finanza si è ritenuto che la responsabilità diretta del conducente, secondo il principio sancito dall'articolo 28 della Costituzione e ribadito dall'articolo 22 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, non esclude quella dell'Amministrazione e che pertanto quest'ultima era pienamente in facoltà di premunirsi contro il rischio mediante un contratto assicurativo.

In ordine ad una clausola inserita nel capitolato speciale, allegato al contratto di ricevitoria di una amministrazione provinciale e con la quale si poneva l'obbligo per il ricevitore di effettuare anticipazioni anche oltre il limite fissato dall'articolo 80 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, si è rilevato che tale limite non poteva essere derogato in sede contrattuale.

In materia di beni del soppresso partito fascista è stata riconosciuta legittima, con deliberazione della Sezione del controllo n. 95 del 4 aprile 1957, la cessione di terreni ad una cooperativa edilizia ammessa al contributo dello Stato, in quanto la stessa — per perseguire, insieme con quelli economici dei soci, un interesse generale — poteva ritenersi compresa fra gli enti «simili» a quelli espressamente abilitati all'acquisizione dei beni disponibili già appartenenti al detto partito.

Illegittimo è stato poi dichiarato un atto di concessione, con cui l'Amministrazione del Demanio faceva luogo alla consegna di un immobile patrimoniale alla Amministrazione dell'Interno, pattuendo il pagamento di un canone, dovendo un trasferimento siffatto effettuarsi mediante semplice verbale e l'uso del bene trasferito essere gratuito. Ed illegittima è stata altresì ritenuta la clausola con cui, in un provvedimento congenere, si prevedeva la registrazione gratuita, senza considerare che si trattava di un atto non qualificabile come contratto e di conseguenza non soggetto a registrazione.

Per l'appalto-concorso, considerate le peculiari finalità dell'istituto, è stato ritenuto non applicabile l'articolo 69 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per il quale la gara deve essere dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte.

In materia di pubbliche forniture è stata dichiarata la inammissibilità, quando non espressamente prevista nel contratto, della revisione dei prezzi, non potendo considerarsi estese a tale categoria di contratti le autonome disposizioni vigenti per gli appalti di opere pubbliche.

In tema di sistemazione e liquidazione di contratti di guerra (decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674), la Corte ha contestato la competenza del Commissario liquidatore a provvedere in specie avente ad oggetto forniture di materiale bellico, per le quali risultava già definito un giudizio arbitrale, giacché per l'efficacia novativa del lodo, non si era più in tema di liquidazione di contratto, essendo ad esso subentrato un nuovo titolo autonomo e indipendente.

CAPITOLO IV.

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Nella relazione che accompagnava la deliberazione sul precedente rendiconto generale la Corte, nel rilevare come il decentramento amministrativo, previsto dalla legge 11 marzo 1953, n. 150, e disposto con i decreti del Presidente della Repubblica emanati in virtù della delega conferita con la legge medesima, avesse trovato, nel corso dell'esercizio, attuazione pratica assai limitata, ebbe ciò ad attribuire a varie cause, tra le quali il notevole ritardo con cui era seguita la pubblicazione dei decreti delegati, il differimento dell'applicazione di alcune disposizioni, le difficoltà d'organizzazione dei nuovi servizi e, ancor più, le incertezze d'interpretazione della nuova normativa.

All'inizio dell'esercizio finanziario, al quale si riferisce la presente relazione, venivano meno le prime due cause mentre persistevano, anche se in minor misura, le difficoltà inerenti alla riorganizzazione dei servizi e le dubbiezze interpretative.

Nel corso dell'esercizio anche queste ultime cause venivano in gran parte a cessare, il che consentiva una progressiva espansione dell'attività degli organi periferici delle varie Amministrazioni, relativamente alle nuove funzioni decentrate.

Per quanto concerne l'attività della Corte va sottolineato come essa fu, tanto al centro che in periferia, intensamente impegnata nella soluzione di molteplici questioni ermeneutiche e al superamento di difficoltà nel processo di adeguamento funzionale degli organi periferici delle varie Amministrazioni alle esigenze del decentramento.

UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, relativo al decentramento dei servizi del Ministero del tesoro occupa, per la vastità e l'importanza della materia devoluta alla competenza degli Uffici provinciali del Tesoro, un posto di particolare rilievo nell'ambito dei vari provvedimenti emanati in virtù della delega conferita al Governo con la legge 11 marzo 1953, n. 150. Ciò appare manifesto ove si consideri che a detti Uffici si è demandato, con l'articolo 9, di provvedere alla concessione di vari assegni accessori al trattamento pensionistico di guerra, così in favore degli invalidi e dei mutilati che dei congiunti di caduti e, con il successivo articolo 10, di provvedere, in via provvisoria, alla concessione della pensione di guerra e di quella di reversibilità in favore delle vedove e degli orfani dei caduti.

Altri poteri in materia di trattamento economico dei dipendenti statali e dei loro congiunti — concernenti in particolare l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti anticipati di stipendi o per la nascita di figli, l'apertura di partite provvisorie di spesa fissa e la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di reversibilità — sono stati devoluti agli stessi Uffici con gli articoli 18, 19 e 22 del citato decreto.

Si comprende facilmente, sicchè, come, per effetto del decentramento operato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955 sin dall'esercizio 1956-57 assai elevato sia stato il numero dei provvedimenti emessi, in corrispondenza delle nuove funzioni, dagli organi periferici del Tesoro e come, in conseguenza, particolare importanza ed intensità abbia assunto il controllo esercitato, dagli uffici decentrati e distaccati della Corte, sui provvedimenti medesimi, specie in materia di trattamento pensionistico di guerra, tenuto conto che soltanto con la disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 34 di detto decreto presidenziale essi sono stati sottoposti al controllo preventivo.

Assegni di previdenza.

Un provvedimento col quale un Ufficio provinciale del Tesoro aveva disposto, in applicazione dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955, la concessione dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 56 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in favore della vedova di un invalido di guerra, titolare di pensione di reversibilità, ha indotto la Corte a ricusare il visto per essere stata la vedova ammessa alla reversibilità di pensione di guerra goduta dal marito soltanto in via provvisoria.

In proposito la Corte — affermato, in linea di principio, che non è da negarsi la concessione dell'assegno di previdenza alla vedova di un invalido di guerra ammessa al trattamento pensionistico previsto dall'articolo 69 della citata legge n. 648 del 1950, non potendosi escludere che siffatto trattamento abbia natura di pensione di guerra — ha osservato che, nella specie, risultando la vedova ammessa alla reversibilità della pensione di guerra concessa al marito in via non definitiva a norma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955 e stante il carattere di accessorietà dell'assegno di previdenza, non poteva farsi luogo a concessione definitiva dell'assegno stesso.

Sempre in materia di assegni di previdenza, la Corte ha avuto occasione di rilevare la tendenza dell'Amministrazione a porre in rapporto di correlazione — per quanto attiene ai presupposti ed alla misura delle rispettive concessioni — il trattamento principale della pensione di guerra con quello accessorio di previdenza. In particolare, ha constatato: che da parte dell'Amministrazione si soleva attribuire l'assegno di previdenza nella misura intera a genitori di militari o di civili deceduti per causa di guerra, provvisti della pensione di cui all'articolo 71 della legge n. 648 del 1950, senza avere accertato lo stato di bisogno, sul semplice presupposto che ai medesimi la pensione era stata concessa nella misura intera per riconosciuta mancanza dei necessari mezzi di sostentamento; che agli stessi genitori l'assegno di previdenza veniva attribuito in misura ridotta, senza averne accertato lo stato di minor bisogno, di cui all'articolo 72 della legge stessa, nel mero presupposto che la pensione di guerra era stata a suo tempo emessa in misura analogamente ridotta, e infine che ai genitori titolari della pensione speciale di cui all'articolo 78 della legge n. 648, l'assegno di previdenza veniva liquidato nella misura ridotta ad un terzo sul semplice presupposto che tale pensione speciale era ragguagliata ad un terzo di quella stabilita dall'articolo 71.

Tale comportamento dell'Amministrazione ha indotto la Corte ad affermare che i due trattamenti — della pensione di guerra e dell'assegno di previdenza — nel caso di genitori di militari morti per causa di guerra o attinente alla guerra, o di civili deceduti per fatto di guerra, devono ritenersi reciprocamente indipendenti per ciò che attiene alla valutazione delle condizioni economiche poste a base delle concessioni stesse, stante la diversità dei presupposti stabiliti dalla legge.

Ha precisato, inoltre, la Corte che, mentre per la concessione del principale trattamento pensionistico la valutazione in ordine alla situazione economica dei genitori deve riferirsi alla perdita o alla notevole diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza conseguenti alla morte del figlio per fatto di guerra, per il riconoscimento del diritto all'accessorio trattamento previdenziale la valutazione stessa è da rapportarsi unicamente allo stato di bisogno o di minor bisogno del genitore, prescindendosi, quindi, dall'influenza, che sul prodursi di tale stato, possa aver o meno spiegato la perdita del figlio e che tale difformità di apprezzamento ne comporta la riferibilità, per le due diverse ipotesi, a due distinti momenti, eventualmente anche molto distanziati nel tempo.

L'esame di altri decreti con i quali si concedeva — in base all'articolo 56 della legge 10 agosto 1950, n. 648 — a vedove titolari di pensione di guerra «l'assegno di previdenza», già ricusato dall'Amministrazione centrale, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per negativo apprezzamento circa la sussistenza dell'asserito «stato di bisogno», rivelava la inadeguata formulazione dei decreti stessi, in particolare per difettosa motivazione in merito alla diversa determinazione adottata. In proposito la Corte, premesso che nulla poteva obiettarsi, in linea di principio, in ordine alla potestà dell'Ufficio provinciale del tesoro di provvedere, in base a nuove istanze delle interessate, in difformità dai precedenti decreti dell'Autorità centrale — essendo l'organo decentrato dotato, nei limiti della materia attribuitagli, degli stessi poteri dell'Amministrazione centrale originariamente competente — ha osservato che i nuovi provvedimenti concessivi degli assegni di previdenza per diversa valutazione della situazione economica delle istanti, costituendo esercizio della facoltà di autoimpugnativa, avrebbero dovuto essere sorretti da adeguata motivazione delle considerazioni suffraganti il nuovo diverso apprezzamento.

Assegni di incollocamento.

In materia di assegni di incollocamento la Corte ha dovuto constatare che gli Uffici provinciali del Tesoro, in adempimento di specifiche istruzioni impartite dallo stesso Ministero del Tesoro, erano soliti concedere gli assegni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della prescritta attestazione dell'«Opera nazionale invalidi di guerra», relativa alla iscrizione dell'invalido nelle liste dei disoccupati ed al suo effettivo incollocamento per circostanze a lui non imputabili, anziché dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda — come dispone il quinto comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 —, in tutti i casi nei quali l'attestazione risultava pervenuta al competente Ufficio provinciale del Tesoro oltre i tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

In merito la Corte, affermata in linea di massima, la validità delle domande originariamente non corredate dall'accennata attestazione dell'O. N. I. G., benché richiesta a tale ente dagli Uffici provinciali del Tesoro, ha rilevato la illegittimità dello spostamento della decorrenza dell'assegno di incollocamento al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della citata attestazione e ha invitato gli uffici provinciali del Tesoro a retrodatare la decorrenza stessa al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Altri rilievi sono stati formulati a seguito della emanazione di numerosi decreti di diniego dell'assegno di incollocamento agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno rinnovabile, di categoria dalla 2^a alla 8^a, per infermità o mutilazione contratte per la partecipazione alla guerra civile di Spagna in una delle due opposte formazioni militari (franchista od anti-franchista).

L'Amministrazione era stata indotta a seguire tale indirizzo dal convincimento che l'O. N. I. G. non fosse abilitato a rilasciare agli invalidi o mutilati della guerra civile di Spagna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 648 del 1950, l'attestazione

relativa alla iscrizione nelle liste dei disoccupati ed all'effettivo incollocamento per circostanze non imputabili agli interessati, da allegare a corredo delle domande di assegno.

La Corte non ha condiviso tale avviso e, dopo aver rilevato come la normativa vigente, riconoscendo il diritto a trattamento pensionistico di guerra in favore di coloro che avevano riportato invalidità per infermità o mutilazioni subite durante la guerra civile di Spagna, li avesse assimilati alla condizione giuridica degli invalidi ammessi al godimento delle pensioni e degli assegni di guerra in base alle disposizioni di carattere generale, ha ritenuto sussistente anche nei confronti dei mutilati e invalidi della guerra di Spagna il presupposto per l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 44 della legge n. 648 del 1950, che demanda all'O. N. I. G. il rilascio dell'attestazione *de qua*.

Hanno anche formato oggetto di osservazioni alcuni decreti concessivi di assegni di incollocamento in favore di invalidi e mutilati, già appartenenti alle Forze armate della Repubblica sociale italiana o a formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche, e che risultavano in godimento dei particolari benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Il rilievo di illegittimità si fondava sul seguente ordine di considerazioni: che le norme relative all'assegno di incollocamento sono da rapportarsi al sistema precettivo che disciplina l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sistema che completano e perfezionano, sopperendo, con la concessione dell'assegno, alla eventuale pratica impossibilità di rendere in concreto operante l'obbligo dell'assunzione; che, conseguentemente, restano escluse dall'ambito di applicazione delle norme stesse quelle categorie di invalidi per le quali non sussista l'obbligo *ope legis* dell'assunzione al lavoro; che tali appunto sono, per il disposto dell'articolo 8, secondo comma, della legge n. 14 del 1955, le categorie degli invalidi e mutilati già militanti in formazioni organizzate dalla Repubblica sociale italiana o dalle Forze armate tedesche, con la sola eccezione degli appartenenti alle Forze armate tedesche indicate nell'articolo 9 della legge citata, per i quali è invece prevista l'assunzione obbligatoria al lavoro anche se limitatamente ad aziende, o enti, locali o statali, con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

Parimenti viziati da illegittimità si sono appalesati altri decreti con i quali veniva concesso l'assegno di incollocamento a invalidi disoccupati e iscritti nelle liste relative, risultanti incollocabili perché giuridicamente incapaci, (ad esempio, a seguito di interdizione per totale e abituale infermità mentale); al riguardo la Corte ha affermato il principio che presupposto della concessione dell'assegno di incollocamento è la collocabilità dell'invalido, vale a dire la sussistenza delle condizioni subiettive e obiettive che legittimano l'iscrizione nelle liste dei lavoratori in cerca di occupazione.

Non infrequenti, inoltre, i casi nei quali gli Uffici provinciali del Tesoro emettevano provvedimenti concessivi di assegno di incollocamento in favore di invalidi di guerra che, già titolari di assegni rinnovabili di categoria inferiore alla prima, avevano, al momento della concessione del trattamento accessorio, perduto tale titolarità, o per mancata rinnovazione degli assegni stessi, o per il decorso di oltre otto anni (o nove nell'ipotesi di proroga ex articolo 24 proposta di legge n. 648 del 1950) dall'originaria concessione, con la conseguenza del superamento del limite massimo di tempo previsto dagli articoli 23 e 24 della legge citata; né, d'altro canto, tali assegni erano più suscettibili delle particolari proroghe *ex lege* — disposte con vari provvedimenti legislativi a partire dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 250 — essendo scaduto il termine ultimo di proroga, fissato dalla legge 18 ottobre 1955, n. 995, al 30 giugno 1956.

La Corte ha osservato che provvedimenti del genere non potevano considerarsi legittimi, per esser venuto meno il presupposto — che condiziona la concessione dello speciale trattamento accessorio — consistente nella titolarità da parte degli invalidi del trattamento pensionistico di guerra. Né — per quanto riguarda gli invalidi che dopo il 30 giugno 1956 si erano venuti a trovare sforniti della titolarità dell'assegno rinnovabile, per non averne ancora ottenuto, benché ammissibile, la rinnovazione — poteva, ai fini della legittimità dei provvedimenti in discorso, ritenersi rilevante la circostanza che di fatto avessero ancora continuato a fruire dell'assegno sulla base di ruoli di spesa fissa, emessi in via provvisoria dal Ministero del Tesoro, nelle more dell'emanazione del provvedimento formale di rinnovazione, non potendosi considerare titolo giuridico, valido per l'attribuzione degli assegni di incollocamento, la semplice proroga del pagamento di assegni rinnovabili, già scaduti, disposta prescindendo da qualsiasi giudizio in ordine alla sussistenza o non dei requisiti per la rinnovazione.

Aumento integratore per i figli minori.

Altro intervento di rilievo, da parte della Corte, ha avuto ad oggetto la concessione dell'aumento spettante ex articolo 46 della legge n. 648 del 1950, a titolo di integrazione, agli invalidi provvisti di pensione o assegno di 1^a categoria, per ciascuno dei figli minorenni.

Gli Uffici provinciali del Tesoro attribuivano tale aumento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, in tutti quei casi in cui questa risultava presentata oltre un anno dalla data di decorrenza dell'assegno o della pensione di 1^a categoria, ritenendo che, ai fini dell'accertamento della tempestività della domanda ai sensi e per gli effetti del terzo comma del citato articolo 46, dovesse considerarsi in tale giorno sorto il diritto all'aumento.

Ha osservato la Corte che, presupponendo il diritto all'aumento integratore la titolarità di pensione o di assegno di 1^a categoria, e non potendo, quindi, ritenersi sorto sino a quando non sia perfezionato il relativo provvedimento concessivo, la domanda di aumento è da considerarsi tempestiva se presentata entro un anno dalla notifica del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico di 1^a categoria; e pertanto ha ricusato il visto e la registrazione a tutti i decreti non conformi a tale principio.

PROVVEDITORI AGLI STUDI, RETTORI DELLE UNIVERSITÀ,
DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.

Il decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica istruzione, disposto con decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 766, si è attuato particolarmente devolvendo ai Provveditori agli studi, ai Rettori delle Università ed ai Direttori degli Istituti di istruzione superiore taluni poteri, in materia di trattamento economico e di carriera del personale dipendente, costituito, per i Provveditori agli studi, dal personale direttivo ed insegnante di ruolo degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria e, per i Rettori e Direttori anzidetti, dagli assistenti e dai lettori ordinari nonché dal personale tecnico e subalterno.

L'importanza di tale deferimento di poteri appare evidente sol che si consideri che, tra i provvedimenti inclusi nel decentramento in discorso, sono compresi quelli concernenti la concessione degli aumenti periodici di stipendio, l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, il collocamento in aspettativa, il riconoscimento dei servizi ai fini economici e di carriera, la cessazione dal servizio o il collocamento a riposo per limiti di età, la liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza e, in particolare, per i Provveditori agli studi, la nomina dei capi di istituto incaricati.

I provvedimenti adottati nell'esercizio di detti poteri davano luogo a non pochi rilievi da parte degli uffici decentrati della Corte.

Hanno formato anche oggetto di rilievi taluni provvedimenti di collocamento in aspettativa per infermità di professori di scuole medie — ai quali si applicano, quanto ai congedi ed alle aspettative, le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 21 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054, modificato dall'articolo 14 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 — perché emessi senza che gli interessati fossero stati previamente sottoposti agli accertamenti sanitari d'ufficio, previsti dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 — concernente il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato — e dagli articoli 30 e 32 delle relative norme di esecuzione, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Corte ha rilevato anche che i Provveditori agli studi avevano emesso decreti di concessione di congedi straordinari o di aspettativa a docenti per i quali non risultava addirittura ancora perfezionato il provvedimento di nomina.

INTENDENZE DI FINANZA.

Il decentramento dei servizi del Ministero delle finanze, disposto con il decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, ha avuto ad oggetto, principalmente, la devoluzione, entro certi limiti, agli Intendenti di finanza del potere di provvedere in materia di alienazione e permuta di

beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, di concessione o locazione di beni immobili dello Stato e di esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nei fabbricati in uso alla Amministrazione finanziaria.

La relativa attività di controllo è stata, nell'esercizio in esame, in fase iniziale e pertanto non si sono in tale materia avuti, da parte della Corte, interventi degni di nota.

Va tuttavia ricordato, fra essi, il rilievo di che venne investito un provvedimento con il quale un'Indendenza di finanza disponeva l'alienazione di un'immobile del patrimonio disponibile dello Stato per un prezzo meno elevato di quello di stima posto a base di una precedente gara andata deserta presumibilmente per eccessiva onerosità del prezzo stesso.

La Corte ha rilevato la illegittimità di tale procedura per contrasto con l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783 — nel testo modificato dalla legge 3 aprile 1942, n. 388, sull'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili dello Stato — il quale statuisce che anche il secondo esperimento di asta deve tenersi senza riduzione del prezzo base.

L'Amministrazione si adeguava al rilievo.

UFFICI PROVINCIALI DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Il decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 nella parte in cui ha potuto attuarsi, ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'assegnazione senza concorso di agenzie, nonché di posti di ricevitore e di portalettere vacanti, il cambio di uffici, la concessione di aumenti periodici di stipendio, la comminazione di sanzioni disciplinari, l'istituzione di ricevitorie e di servizi di portalettere e relative modificazioni, la stipulazione di convenzioni varie e l'effettuazione di spese in economia.

Oggetto di rilievi sono stati alcuni provvedimenti di direttori provinciali delle poste e telegrafi con i quali — giusta quanto statuito negli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati dagli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 — si assegnavano senza concorso ad aventi titolo, ai sensi delle lettere a) e b) delle ricordate disposizioni, posti vacanti di titolare di agenzia, di ricevitore postale e di portalettere.

L'Amministrazione provvedeva di solito a tali assegnazioni considerando come *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 60 giorni utile per la presentazione delle domande, quello della comunicazione agli interessati delle vacanze dei rispettivi posti.

Tale procedura non ha la Corte ritenuto conforme a legge, in quanto, per stabilire la data delle vacanze — e quindi la decorrenza del termine per la presentazione delle domande — occorre riferirsi ai momenti — data di passaggio di amministrazione conseguente alla cessazione del titolare dal servizio ovvero data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del provvedimento di cessazione del titolare che abbia già lasciato il servizio per qualsiasi causa — fissati nell'articolo 24, secondo comma, del regolamento di esecuzione del decreto n. 656 del 1952, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, applicabili — con i temperamenti connaturali alla diversità delle fattispecie — anche ai ricevitori e portalettere, in virtù del richiamo contenuto nel successivo articolo 77, secondo comma.

L'Amministrazione nulla trovava da eccepire a tali rilievi.

Ad altra censura ha dato luogo l'esame di vari provvedimenti con i quali taluni direttori provinciali avevano approvato contratti di locazione di immobili, adibiti a sede di uffici postali, comportanti corresponsione di un canone annuo superiore alle lire 300.000.

La Corte ha rilevato l'incompetenza di tali organi osservando che l'articolo 15 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953 n. 1234, limita il potere di approvazione a locazioni di importo non superiore a lire 300.000 annue, semprechè la spesa complessiva non ecceda il limite di competenza del direttore generale, e che, non essendo stati ancora istituiti in bilancio gli appositi capitoli previsti nell'articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, sul decentramento dei servizi del Ministero delle poste e telecomunicazioni, neppure è da ritenersi operante la norma contenuta nello stesso articolo, che avrebbe consentito l'approvazione da parte dei direttori provinciali di contratti comportanti una spesa eccedente l'indicato limite di somma.

Ed anche a tali rilievi l'Amministrazione si conformava.

ISPETTORATI COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.

Il decentramento dell'Amministrazione dell'agricoltura è stato disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 40 giugno 1955, n. 987.

Di particolare importanza è l'articolo 1 del provvedimento, prevedendo esso che i capi degli Ispettorati agrari compartimentali e quelli degli Ispettorati regionali delle foreste possono esercitare anche le attribuzioni amministrative di competenza ministeriale loro delegate con apposito decreto del Ministro, nonché delegare le proprie attribuzioni, rispettivamente, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed a quelli ripartimentali delle foreste.

Non meno importante è, poi, la disposizione contenuta nell'articolo 11 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 1955, che, a modifica dell'articolo 43 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, eleva a lire 30 milioni il limite di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali per quanto concerne la concessione di sussidi e concorsi sugli interessi dei mutui relativamente alle opere di miglioramento fondiario.

Tra i rilievi, che caratterizzano il controllo esercitato sull'attività così decentrata, vanno segnalati innanzi tutto quelli, che investono concessioni di contributi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario, per ricondurre qualche Ispettorato compartimentale all'osservanza del disposto dell'articolo 19 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, disposto secondo il quale il mutuo, se concesso al conduttore di un fondo, non deve avere scadenza oltre il termine del contratto in base al quale il mutuatario conduce il fondo stesso.

Sempre in relazione alle disposizioni sul credito agrario, ed in particolare a quella dell'articolo 3, lettera e), della citata legge n. 1760 del 1928, si è notato che non sempre i mutui, per i quali veniva concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, si riferivano a fabbricati aventi le caratteristiche previste dalla citata disposizione, e cioè da adibire ad alloggi per coltivatori o per quelle esigenze di ordine agrario connesse alla coltivazione dei fondi sui quali i fabbricati stessi avrebbero dovuto essere edificati.

Si è notato altresì la tendenza degli Ispettorati agrari compartimentali a non corredare i decreti di concessione di contributi per la costruzione di case rurali — emanati in base all'articolo 43 del testo unico sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215 — dei pareri dei competenti organi sanitari e cioè del Consiglio provinciale di sanità, a termini dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, o dei competenti medici provinciali, per i progetti d'importo inferiore a 50 milioni, nei casi di decreti emanati successivamente alle modifiche apportate al predetto articolo 229 della legge 8 novembre 1956, n. 1300.

Si è rilevato, inoltre, che qualche Ispettorato agrario aveva fatto luogo a concessioni, sempre a norma delle citate disposizioni sulla bonifica integrale, di contributi statali per la costruzione di impianti irrigui — comprendenti, tra l'altro, la costruzione di cabine e di linee elettriche ad alta tensione — senza che fossero previamente intervenute le speciali autorizzazioni richieste per ogni singolo caso dalle vigenti disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, contenute nel titolo III del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nell'articolo 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e nell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619.

Opere di miglioramento fondiario.

Ad un rilievo di notevole importanza hanno dato luogo alcuni provvedimenti con i quali un Ispettorato compartimentale aveva concesso in favore di proprietari di fondi agrari i sussidi statali previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le spese sostenute per adattare i macchinari agricoli — esistenti sui fondi stessi — al cambiamento della frequenza elettrica, disposto con l'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745.

La Corte ha rilevato l'illegittimità dell'intervento statale, sul riflesso che l'articolo 43 del regio decreto n. 215 del 1933, sulla bonifica integrale, ed in particolare il secondo comma, lettera c), che attiene alle opere per la distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica a scopi agricoli, nonché l'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, che integra il citato articolo 43, prevedono la concessione dei contributi statali per lavori che rispondano ai requisiti della novità — salvo eccezioni esplicitamente enunciate — e dell'idoneità ad incrementare la produttività.

vità dei terreni, requisiti che nella specie non sussistevano, trattandosi di lavori che al più avrebbero potuto inquadarsi tra quelli di manutenzione, sia pure straordinaria, e comunque non destinati a spiegare influenza sul livello produttivo agrario; ha osservato inoltre che la citata legge 7 dicembre 1942, n. 1745, era intesa a perseguire uno specifico obiettivo, quello della unificazione, su scala nazionale, delle frequenze degli impianti elettrici, e che nell'articolo 5 era enunciato il principio che la trasformazione e l'adeguamento degli impianti e macchinari esistenti erano da effettuarsi a cura e spese degli interessati.

Piccola proprietà contadina.

Anche in questo settore, di particolare importanza sotto il profilo sociale ed economico, non infrequenti sono stati gli interventi della Corte per contenere l'attività dell'Amministrazione nell'ambito di una rigorosa legittimità.

In particolare hanno provocato rilievi alcuni provvedimenti concessivi a norma dell'articolo 5 della legge 4^a febbraio 1956, n. 53, di sussidi, nella misura del 10 per cento della spesa occorsa per l'acquisto di terreni e case di abitazione destinati alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in favore di coltivatori già in godimento di contributi sui mutui previsti dall'articolo 3 della legge stessa.

In proposito la Corte ha osservato che il divieto del cumulo di più benefici, previsti dalla legge, per l'esecuzione delle medesime opere e per il perseguimento delle medesime finalità, anche se non espressamente statuito, costituisce principio informatore dei criteri di erogazione dei contributi o sussidi a privati da parte delle varie Amministrazioni dello Stato. Peraltro ha ritenuto che, nei casi in esame, all'accennato principio potesse derogarsi, ammettendosi la cumulabilità dei benefici, soltanto ove l'aliquota della quota di partecipazione dello Stato nel pagamento degli interessi venisse ridotta in misura corrispondente all'ammontare del sussidio.

CAPITOLO V.

OPERE PUBBLICHE

Si dà conto in questo capitolo — attraendovi quanto avrebbe potuto trovare posto in quello precedente sul decentramento — di ciò che di saliente la Corte ha avuto agio di rilevare attraverso il controllo dell'attività, in materia di opere pubbliche, esercitata così dall'Amministrazione centrale come dai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche, nei cui confronti il decreto delegato 30 giugno 1955, n. 1534, relativo al decentramento dei servizi della Amministrazione dei lavori pubblici, ha avuto un valore più che innovativo meramente estensivo delle originarie attribuzioni. Tale decreto, infatti, nel riconoscere, in modo esplicito, ai Provveditorati, istituiti sin dal 1945, il carattere di organi decentrati ne ha elevato la competenza per valore — da 100 milioni a 200 milioni di lire — e ha loro attribuito l'intera gestione delle opere di competenza ministeriale, eccezion fatta per gli atti relativi a modifiche contrattuali, senza, peraltro, derogare al principio che è sempre al Ministero che spetta la direzione politico-amministrativa di tutta l'attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, in particolare, l'approvazione, a carattere vincolante, del programma annuale dei lavori da eseguire, dal quale i Provveditori possono discostarsi soltanto nei casi di estrema urgenza, per lavori d'importo non superiore ai 5 milioni, a sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 1955.

Fra gli atti emanati dall'Amministrazione centrale particolare menzione va fatta del decreto 3 maggio 1956, n. 1500, con il quale il Ministero dei lavori pubblici approvava il nuovo testo del capitolato, essendosene contestata la legittimità in base al precipuo rilievo che trattavasi di provvedimento a contenuto normativo e perciò soggetto alla approvazione del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione.

Ha rilevato infatti la Corte che ad escluderne il carattere contrattuale era sufficiente la sola condizione dell'esistenza in esso di prescrizioni anteriori anche alla fase precontrattuale e perciò stesso dotate dei caratteri di astrattezza e di generalità propri delle norme giuridiche, in quanto si trattava di disposizioni la cui forza vincolante era del tutto indipendente dalla volontà contrattuale delle parti, non ancora formatasi e che, come tali, dovevano ritenersi operative ed obbligatorie per la loro stessa natura e non già in dipendenza di accettazione, considerando

inoltre che la tesi del carattere normativo non poteva venire inficiata dal rilievo che gli articoli 7 della legge e 108 e 109 del regolamento di contabilità generale dello Stato prevedevano — il primo implicitamente, gli altri esplicitamente — la possibilità che venissero stipulati contratti non conformi alle condizioni prestabilite nei capitolati, in quanto dalle cennate norme altro non si sarebbe potuto desumere che l'efficacia dispositiva, anziché cogente, delle disposizioni contenute nel capitolato, ma non perciò solo contestarsene la natura normativa, atteso che, ovviamente, non perdono il carattere di norme giuridiche i precetti che, non essendo di ordine pubblico, siano suscettibili di deroga. Ha di conseguenza la Corte ritenuto che il capitolato in parola andava riguardato come un complesso di norme giuridiche rientranti nell'ambito di una potestà regolamentare, il cui esercizio avrebbe dovuto aver luogo con decreto del Capo dello Stato, a norma dell'articolo 87 della Costituzione.

Questioni concernenti il procedimento.

Il sindacato sul procedimento tecnico-amministrativo per la esecuzione di opere pubbliche ha portato gli organi periferici della Corte a rilevare varie irregolarità, alcune delle quali già si è avuta occasione di segnalare nella precedente relazione.

Progettazione dei lavori.

Per quel che attiene alla fase di progettazione si è constatato il perdurare, presso taluni Provveditorati, del fenomeno dell'eccessivo frazionamento in lotti delle opere da eseguire.

In proposito la Corte non ha mancato di insistere nel rilevare come tale frazionamento sia in netto contrasto con il principio desumibile dall'articolo 43 del regolamento di contabilità generale dello Stato e risulti lesivo, in molti casi, dell'ordine delle competenze per valore degli organi deliberativi e consultivi.

Altra irregolarità, connessa alla precedente e ripetutamente constatata anche nell'esercizio al quale la presente relazione si riferisce, è consistita nel ricorso sistematico, da parte dell'Amministrazione, alla redazione di perizie suppletive e di varianti, ricorso che dovrebbe, invece, avere carattere di eccezionalità, limitato come deve essere alle sole ipotesi nelle quali si rendano necessarie modifiche del progetto originario per motivi tecnici sopraggiunti o comunque non prevedibili all'atto della compilazione del progetto medesimo.

Su tale grave irregolarità, che comporta la formazione di impegni latenti a carico del bilancio e contraddice al principio che si desume dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, circa l'osservanza della massima diligenza ed ocularità nella predisposizione dei progetti delle opere pubbliche, la Corte ha ripetutamente richiamato l'attenzione dell'Amministrazione.

Ripetutamente ha dovuto altresì la Corte contestare all'Amministrazione l'esecuzione, da parte degli appaltatori, a seguito di semplice invito dei funzionari del Genio civile preposti alla direzione dei lavori o degli ingegneri capi, di opere eccedenti le previsioni progettuali, in spregio al disposto degli articoli 343 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici e 20 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, secondo cui, di norma — salvo casi di urgenza, nel limite peraltro di lavori di modesta entità — nessuna variazione o aggiunta al progetto approvato può essere posta in esecuzione senza la previa approvazione di perizia suppletiva da parte dell'organo competente.

In connessione con tale irregolarità, si è anche constatata la frequente ammissione a pagamento di lavori, non contemplati nei progetti, i cui prezzi erano stati stabiliti dagli ingegneri capi del Genio civile, senza che fosse intervenuta la superiore approvazione dei relativi verbali, in difformità da quanto statuito dall'articolo 22 del citato regolamento.

L'amministrazione ha ritenuto tali situazioni sanabili mediante la redazione ed approvazione di perizie di variante o suppletive e di verbali di nuovi prezzi; la Corte, però, ha ribadito come siffatti procedimenti non possono risolversi in una sanatoria delle incorse irregolarità, caratterizzate come esse sono dalla inammissibile effettuazione di spese non previamente impegnate e per di più mediante una procedura che sottrae la progettazione dei lavori all'indagine tempestiva degli organi, non soltanto deliberativi, ma anche consultivi.

Nè ha mancato la Corte di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul disposto dei due ultimi commi dell'articolo 20 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che prevede una spe-

cifica responsabilità dei funzionari del Genio civile che hanno ordinato o lasciato eseguire lavori non previamente approvati, responsabilità sussistente anche nelle evenienze in cui i collaudatori, avvalendosi del disposto del primo comma dell'articolo 103 del citato decreto, abbiano ritenuto di ammettere, sotto le condizioni ivi previste, i lavori stessi in contabilità.

Impegno delle spese.

In ordine agli impegni delle spese, la Corte ha constatato la illegittimità di alcuni provvedimenti approvativi di progetti di lavori e concessivi di contributi a favore degli enti interessati alla esecuzione dei lavori stessi, in attuazione della legge 10 agosto 1950, n. 647, per essere stato l'impegno assunto integralmente sui fondi di esercizi futuri, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 272 del relativo regolamento che consentono soltanto, e in determinate ipotesi, l'estensione degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso e pertanto ne escludono l'assunzione a carico unicamente di esercizi futuri.

L'Amministrazione ha sempre aderito alle osservazioni della Corte.

Forme di contrattazione.

Per quanto concerne le forme di contrattazione e l'esecuzione dei lavori la Corte ha nuovamente rilevato la tendenza dell'Amministrazione a far largo ricorso ai sistemi della trattativa privata e dell'esecuzione in economia mediante cottimi fiduciari, sistemi, com'è noto, dalla legge limitati a poche, determinate ipotesi in quanto, appunto, offrono garanzie ben minori di quelle insite nell'asta pubblica e nella licitazione privata.

In relazione, particolarmente, ai cottimi fiduciari, normalmente giustificati dall'Amministrazione — ai sensi dell'articolo 69 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n.350 — con motivi di urgenza, non sempre adeguatamente dimostrati, occorre precisare che l'adozione di un siffatto sistema consente l'uso dei buoni di subanticipazione, previsti unicamente « per far fronte a spese urgenti » — giusta il disposto dell'articolo 9, terzo comma, del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 16, secondo il testo sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 — con l'inconveniente che su tali buoni la Corte può esercitare il controllo soltanto in sede di esame dei rendiconti presentati dai funzionari delegati.

L'Amministrazione ha fatto presente di aver dovuto adottare simile linea di condotta per l'inadeguatezza del sistema normativo vigente in materia rispetto alle moderne esigenze di funzionamento dei servizi: la Corte ha però replicato che tale argomentazione non poteva giustificare la violazione della legge potendo le ragioni di ordine tecnico e pratico che avevano indotto l'Amministrazione al censurato comportamento venire in considerazione soltanto *de jure condendo* ai fini di un'adeguata modificazione della normativa in vigore; il che, come è noto, si è avuto con l'emanazione della legge 18 marzo 1958, n. 240, che all'articolo 11 consente agli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici di disporre, in caso di urgenza, « l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ».

Quanto alle modalità di stipulazione dei cottimi l'esame di numerosi titoli di spesa, emessi per il pagamento di fatture agli imprenditori, rivelava la mancanza di convenzione scritta.

In proposito la Corte ha osservato che per l'esecuzione dei lavori in economia, ove speciali ragioni non rendano necessario o comunque preferibile il sistema dell'« Amministrazione diretta » e cioè mediante incarico ad « ufficiali del Genio civile di procurarsi direttamente ed impiegare nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorre all'esecuzione », l'Amministrazione deve « stabilire, con persone idonee, cottimi parziali e anche totali » mediante convenzioni scritte, contenenti l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura, l'importo complessivo di quelle a corpo, nonché tutti gli altri elementi e condizioni indicate nell'articolo 74 del regolamento 25 maggio 1895, numero 350, fermo sempre l'obbligo di eseguire i pagamenti secondo le modalità indicate nel successivo articolo 78 in base alle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni.

Sempre in materia di cottimi fiduciari la Corte ha rilevato che gli ingegneri capi del Genio civile, anche nei casi nei quali appariva non più opportuna o possibile la prosecuzione dei lavori per inadempimento degli appaltatori, omettevano di avvalersi, per la rescissione del con-

tratto, dei poteri ex articolo 29 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, preferendo addiventare a risoluzioni in via bonaria con la conseguenza che, anche nel caso di prosecuzione dei lavori a condizioni più onerose per l'Amministrazione, il relativo danno non poteva più addebitarsi all'appaltatore inadempiente.

In vista di siffatta irregolarità, la Corte si è adoperata per contenere la tendenza dell'Amministrazione a ricorrere — specie per lavori non eccedenti i 100 milioni, per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione ministeriale, a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 1, del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 — con eccessiva frequenza ai sistemi della trattativa privata e dell'esecuzione in economia.

Per quanto, poi, concerne i contratti in genere la Corte più volte ha rilevato che non si è provveduto alla nomina del supplente dell'appaltatore, contrariamente al disposto dell'articolo 9 del Capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche.

A giustificazione del proprio comportamento l'Amministrazione faceva presente di aver applicato, in luogo della norma citata, l'articolo 35 del decreto ministeriale 28 marzo 1912 sui servizi dei contratti della Amministrazione dei lavori pubblici, che attribuisce all'Amministrazione stessa la facoltà di derogare in talune ipotesi — quando cioè si tratta di società cooperative o di appaltatori di forniture aventi natura speciale o garantita da brevetto — all'obbligo generale posto per la stipulazione dei contratti di appalto di opere pubbliche dal menzionato articolo 9.

La Corte ha accertato, però, che nei casi di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi configurate nell'articolo 35 del decreto ministeriale 28 marzo 1912 e conseguentemente riteneva illegittima la mancata nomina dei supplenti invitando l'Amministrazione a rettificare gli atti contrattuali al fine di salvaguardare l'osservanza di un principio chiaramente volto ad assicurare all'Amministrazione l'effettiva integrale esecuzione delle opere pubbliche anche mediante l'intervento del supplente.

In molti casi, infine, si è constatato che i contratti erano stipulati con ribassi d'asta eccezionalmente elevati, tanto da giungere — specialmente nel campo dei lavori stradali e di bonifica — sino a una punta massima del 45 per cento. È da notare che fra le molteplici cause di tale fenomeno assume importanza prevalente quella che i prezzi di alcune categorie di lavori — quali appunto quelle relative alle opere suddette — non vengono adeguati con la necessaria prontezza alla riduzione dei costi consentita alle imprese dai più moderni metodi e mezzi tecnici.

Consegna anticipata dei lavori.

Anche nel corso dell'esercizio finanziario in esame si è, sebbene con minore frequenza, continuato a constatare l'irregolarità della effettuazione della consegna dei lavori agli appaltatori prima ancora che i contratti fossero approvati dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche, nei casi di normale appalto, ovvero prima che fossero approvati i relativi progetti e stipulati i cottimi fiduciari, nei casi di lavori da eseguirsi in economia, senza che ricorressero, rispettivamente, il presupposto dell'*urgenza* previsto dall'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, o quello della *somma urgenza* previsto dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

La Corte ha svolto anche in tale settore, con qualche risultato positivo, un'opera assidua per ricondurre l'Amministrazione nell'ambito della legalità, a tal fine richiamandone l'attenzione sulle gravi conseguenze che le accennate irregolarità possono provocare — specie quando non segue l'approvazione di progetti o dei contratti — sia in ordine allo svolgimento dei lavori, sia in ordine alla gestione finanziaria del bilancio.

Devesi, peraltro, osservare che siffatto sindacato presenta difficoltà non lievi in quanto involge un giudizio che, comportando la valutazione di elementi afferenti alla dichiarata indifferibilità dell'esecuzione dei lavori, può sconfinare nella sfera del merito, preclusa, com'è noto, al controllo di legittimità.

Proroghe del termine di esecuzione dei lavori.

Non infrequenti irregolarità si sono riscontrate anche in materia di concessione di proroghe al termine di esecuzione dei lavori.

Talvolta, infatti, la proroga risultava concessa dall'ingegnere capo del Genio civile anziché dal Provveditore alle opere pubbliche — la cui competenza in materia si è automaticamente

sostituita a quella dell'Ispettorato compartimentale per effetto della istituzione dei Provveditorati - in violazione degli articoli 17 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e 36 del Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche.

Altre volte, poi, è occorso di rilevare che l'Amministrazione aveva provveduto alla concessione delle proroghe in base a domande presentate dopo la scadenza del termine di esecuzione dei lavori.

Contabilizzazione dei lavori e collaudi.

Neppure questo settore è rimasto indenne da irregolarità, alcune delle quali già rilevate con riferimento all'esercizio precedente.

Si è continuato, infatti, da parte degli organi dell'Amministrazione, a provvedere con sensibile ritardo alla contabilizzazione, in genere, dei lavori ed alla redazione, in particolare, degli stati di avanzamento. Si è persistito, inoltre, da parte degli ingegneri capi del Genio civile, nell'emettere con ritardo i certificati per il pagamento agli appaltatori delle rate di acconto, in violazione dell'obbligo di provvedere a tali incombenzi non appena scaduto il termine previsto nel capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata (articolo 38 del capitolato generale di appalto e 57 nel decreto n. 350 del 1895). Si è omesso, infine, di applicare il ribasso d'asta sull'importo dei lavori eseguiti dall'appaltatore di un'opera pubblica per la riparazione di danni causati da forza maggiore all'opera stessa, in corso di esecuzione; per il qual motivo la Corte ha rinnovato all'Amministrazione l'invito all'osservanza dell'articolo 28, secondo comma, del Capitolato generale di appalto.

Quanto alla compilazione degli stati di avanzamento, essi sono risultati, in taluni casi, sprovvisti della firma del direttore dei lavori - che, ai sensi dell'articolo 58 del decreto n. 350 del 1895, è tenuto a redigerli e munirli della sua sottoscrizione - e, in altri, firmati da direttori di lavori non in possesso di laurea in ingegneria, come prescritto dall'articolo 2 del decreto n. 350, e, peraltro, non preposti a reparti nella cui competenza rientrassero i lavori stessi.

In materia di collaudi, si è manifestato nuovamente la tendenza a procrastinare oltre misura l'inizio e la chiusura delle relative operazioni, con la conseguenza di protrarre l'emissione dei certificati di collaudo ed il pagamento delle rate di saldo, rilevandosi, per giunta, che i funzionari incaricati della collaudazione, nell'ammettere in contabilità lavori non preventivamente autorizzati, non si erano sempre pronunziati espressamente sulla loro necessità ed utilità, come prescritto dall'articolo 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, ed in particolare sull'ammissibilità dei lavori eseguiti in economia e contabilizzati mediante le liste degli operai e delle provviste.

Talora, poi, in difformità al terzo comma dell'articolo 99 del decreto n. 350, i processi verbali delle visite di collaudo non risultavano firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante, ma da persone diverse, sfornite di procura.

La Corte ha sempre insistito nel richiamare l'Amministrazione all'osservanza delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, ed in particolare ad una maggiore sollecitudine nelle operazioni al fine di provvedere tempestivamente al pagamento delle rate di acconto e di saldo, non potendo, in proposito, prescindere dall'orientamento giurisprudenziale che equipara i ritardi nella emissione dei certificati di pagamento e dei certificati di collaudo ai ritardi nella effettuazione dei relativi pagamenti - dei quali è menzione nell'articolo 40 del Capitolato generale d'appalto - con la conseguenza che agli appaltatori competono gli interessi ivi previsti, anche se a titolo diverso, in quanto moratori e non compensativi, e come tali condizionati alla preventiva messa in mora dell'Amministrazione ed al riconoscimento dell'imputabilità del ritardo al suo comportamento.

Titoli di pagamento.

Relativamente ai titoli di pagamento si è ancora rilevato che, per i lavori in economia eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, le subanticipazioni disposte in favore degli ingegneri capo del Genio civile, sotto la cui responsabilità tali lavori dovevano essere eseguiti, erano state concesse per l'intera somma impegnata, anziché per i soli nove decimi, dandosi in tal modo agli ingegneri stessi la possibilità di pagare agli appaltatori la totalità dei corrispettivi, ivi compresa la rata di saldo; e ciò in difformità sia dell'articolo 283, n. 8 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, che limita le aperture di credito al pagamento degli acconti, sia del principio che il sistema delle subanticipazioni è consentito soltanto per far fronte a spese

aventi carattere di urgenza, requisito che non ricorre rispetto alle rate di saldo, che devono, invece, essere corrisposte mediante ordinativi diretti emessi dai Provveditori alle opere pubbliche.

La Corte ha notato, inoltre, che in taluni casi l'Amministrazione aveva disposto, in favore di ditte appaltatrici, il pagamento di rate di saldo senza essersi assicurata, in ottemperanza all'articolo 42, n. 7, del regio decreto 5 settembre 1942 n. 1467, che le ditte avessero soddisfatto, per i dipendenti operai, i vari obblighi assicurativi (I. N. P. S., I. N. A. I. L.); ovvero aveva provveduto alla corresponsione delle rate senza aver operato, finanche nel caso di comprovato inadempimento, le ritenute delle somme di cui le ditte risultavano debtrici verso gli Istituti assicuratori, non avvalendosi delle clausole contrattuali, poste per rendere operante l'obbligo assicurativo e, per quanto in particolare concerne la materia degli infortuni sul lavoro, delle disposizioni dell'articolo 23 del Capitolato generale d'appalto, nel testo modificato con decreto ministeriale 8 novembre 1900.

Irregolarità varie.

La Corte ha constatato che non sempre l'Amministrazione cura la regolarità formale degli atti, sì che questi vengono talvolta compilati in modo non completo ovvero sono presentati con abrasioni o correzioni non convalidate.

Particolarmente grave è, poi, la irregolarità costituita dalla mancata annotazione nel registro protocollo di istanze la cui produttività di effetti giuridici è subordinata all'osservanza di un termine di presentazione. Tale omissione si è verificata in particolare per le domande previste dalla legge 21 marzo 1953, n. 230, ai fini della ricostruzione dei beni di proprietà degli enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza, danneggiati o distrutti da eventi bellici, sottoposte a un termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nonché per domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi statali per il ripristino di beni distrutti o danneggiati da eventi calamitosi, quali alluvioni, frane e terremoti, per le quali è anche previsto un termine di decadenza.

QUESTIONI CONCERNENTI LE VARIE CATEGORIE DI OPERE PUBBLICHE.

Lavori di ricostruzione o riparazione di beni di proprietà di enti pubblici locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché di edifici di culto, distrutti o danneggiati da eventi bellici.

Anche nel corso dell'esercizio finanziario a cui la presente relazione si riferisce, la Corte — in sede di esame dei provvedimenti con i quali si disponeva, ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, o del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e successive modificazioni, il ripristino a carico dello Stato di beni di proprietà di enti pubblici locali o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di edifici di culto distrutti o danneggiati da eventi bellici — ha dovuto richiamare l'Amministrazione al rispetto del tassativo limite posto all'intervento statale con la legge 21 marzo 1953, n. 230, che preclude l'assunzione a totale carico dello Stato del ripristino degli edifici anzidetti qualora non risulti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, presentata dai proprietari interessati all'Ufficio del Genio civile competente « una relazione illustrativa dei lavori da eseguire con l'indicazione della spesa relativa ». La Corte, peraltro, ha ritenuto che si potesse prescindere dall'accennato adempimento ogni qualvolta l'onere a carico dello Stato fosse stato accertato precedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 230, o perché già prodotta dagli enti interessati una domanda sostanzialmente analoga a quella richiesta dalla legge stessa o per avere l'Amministrazione redatto il progetto esecutivo dei lavori o, quanto meno, incluso l'opera in uno dei programmi di massima compilati dai Provveditori alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

Ed in stretta corrispondenza con le previsioni risultanti da tali atti ha sempre preteso dovessero risultare i lavori con spesa a carico dello Stato ammettendo solo quelle varianti conseguenti a giustificabili errori originari di valutazione rilevatisi in sede esecutiva.

In particolare, in materia di ricostituzione di beni di proprietà di enti pubblici locali territoriali, la Corte, nel respingere un provvedimento con il quale, in base all'articolo 27 della legge n. 1543 del 1940, si disponeva il ripristino di un fabbricato, al tempo del danno bellico non

appartenente ancora al Comune, che ne chiedeva la ricostruzione a carico dello Stato, ha riaffermato il principio che l'intervento statale è legittimo solo ove ricorrano due presupposti, uno soggettivo, costituito dall'essere il bene di proprietà dell'ente pubblico territoriale sin dal momento dell'evento bellico, l'altro oggettivo, costituito dallo svolgersi nell'immobile, sempre dallo stesso momento, di un'attività rivolta alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente, essendo l'intervento dello Stato diretto appunto alla ricostituzione del bene nel senso di ripristinarne la primitiva funzionalità.

Quanto al ripristino dei beni di proprietà delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, ha dato luogo a rilievo un provvedimento con il quale l'Amministrazione aveva disposto la riparazione a carico dello Stato di un cimitero di proprietà di una Arciconfraternita della Misericordia, considerandolo edificio adibito direttamente a servizi assistenziali e come tale rientrante nell'ambito applicativo del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e successive modificazioni.

La Corte ha osservato che, alla stregua delle norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, appariva dubbio che il trasporto e la tumulazione dei cadaveri nel cimitero di una confraternita potessero rientrare nel novero delle attività qualificabili di assistenza o beneficenza, non sembrando riferibili alle finalità di beneficenza genericamente indicate nell'articolo 1 della predetta legge, o a quelle specificate nell'articolo 55, richiamato dall'articolo 91 della legge stessa a proposito dell'erogazione delle rendite delle confraternite non corrispondenti ad oneri di culto. Dato, poi, che nella specie risultava dallo statuto della confraternita che la tumulazione in quel cimitero costituiva un diritto riconosciuto esclusivamente agli appartenenti all'associazione, la Corte ha precisato che non poteva considerarsi, ai sensi della cennata legge del 1890, rispondente ai fini di assistenza e beneficenza una attività esercitata in base ad un obbligo imposto da norme statutarie e non a favore della generalità dei poveri.

In materia di ripristino di edifici di culto la Corte ha constatato la mancata esclusione dalle perizie per i lavori — ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo presidenziale n. 35 del 1946, secondo il testo modificato dalla legge di ratifica 10 agosto 1950, n. 784 — degli abbellimenti non costituenti parte integrante della struttura architettonica delle chiese.

L'esame, poi, di un decreto provveditoriale, con il quale si disponeva il ripristino di una casa canonica, ha indotto la Corte a riaffermare il principio che la riparazione, a totale carico dello Stato, di locali adibiti ad alloggio di ecclesiastici addetti al servizio di una chiesa danneggiata da eventi bellici ed avente titolo alla riparazione ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo presidenziale n. 35 del 1946, può ammettersi soltanto limitatamente al numero degli ecclesiastici destinati al servizio delle chiese per attribuzione di funzioni avvenuta con gli atti canonici istitutivi delle chiese stesse o per conferimento di incarichi continuativi da parte degli ordinari diocesani secondo le norme di diritto canonico.

Altra irregolarità è stata rilevata nell'esame di un provvedimento che disponeva la ricostruzione di una pala d'altare attribuendovi, per effetto di stima, il suo valore attuale. A tale proposito la Corte ha affermato che, nel far luogo al ripristino, a' sensi del citato decreto legislativo presidenziale n. 35, di un'opera d'arte sita in un edificio di culto e distrutta a seguito di eventi bellici, la spesa va determinata non sulla base del valore commerciale attuale di tale opera, ma sull'importo occorrente per sostituirla con altra che assolva i medesimi scopi adeguatamente rispondendo alle esigenze di funzionalità e di decoro della nuova chiesa da ricostruire.

Nella materia disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, rimessa alla competenza dei Provveditori alle opere pubbliche a' sensi dell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, l'Amministrazione ha persistito nel disporre interventi finanziari per opere diverse da quelle previste nell'articolo 1 del decreto n. 1010, nonché per l'esecuzione di lavori in difetto dei requisiti dell'urgenza ed inderogabilità dipendenti da necessità di pubblico interesse o relativi a danneggiamenti in effetti non determinati dagli eventi calamitosi indicati nel citato decreto.

Notevole, se pure con qualche attenuazione rispetto all'esercizio precedente, è stata anche la tendenza dell'Amministrazione ad eseguire lavori di carattere organico e definitivo, anziché limitati alle opere indispensabili o a carattere provvisorio, come la legge prevede.

Quanto alla documentazione, allegata ai singoli provvedimenti per dimostrare la dipendenza del danno da un evento calamitoso classificabile tra quelli indicati nel decreto legislativo n. 1010, se ne è dovuto spesso rilevare l'inadeguatezza, in quanto costituita da una semplice dichiarazione generica sulla necessità dell'intervento statale a tutela della pubblica incolumità,

senza precisi riferimenti al tempo, alla localizzazione e alle altre circostanze dell'evento calamitoso nonché agli accertamenti effettuati in ordine al rapporto di causalità tra l'evento stesso e il danno.

Ha formato, in particolare, oggetto di rilievo un decreto con il quale si era approvata, ad oltre quattro anni di distanza dall'evento alluvionale — del novembre 1951 — che aveva provocato il danno, una perizia per lavori di sistemazione delle difese di sponda di un torrente, al fine di prevenire secondo quanto enunciato nella relazione unita alla perizia, ulteriori danneggiamenti di tali opere.

La Corte ha osservato che nella fattispecie difettavano i presupposti per l'applicazione del decreto n. 1010 del 1948, e ciò sia perché le opere non rientravano nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto stesso, sia perché in un intervento, da attuarsi a così rilevante distanza di tempo dall'evento dannoso, non potevano riscontrarsi i richiesti estremi dell'urgenza e della inderogabilità. L'Amministrazione veniva, quindi, invitata ad avvalersi, per poter eseguire i lavori, di altre disposizioni, quali quelle della legge 10 gennaio 1952, n. 9, che prevede per l'evento alluvionale del novembre 1951 particolari interventi statuali per il ripristino di opere idrauliche, ovvero della speciale normativa in materia di opere idrauliche, contenuta nel testo unico 25 luglio 1904, n. 528, e successive integrazioni e modificazioni; disposizioni queste che peraltro non comportano un intervento a totale carico dello Stato, in quanto pongono parte della spesa a carico degli altri enti interessati.

Oggetto di rilievo è stato inoltre un provvedimento con cui il Ministero dei lavori pubblici, dopo aver corrisposto nel 1947 un contributo in capitale per la *riparazione* della parte di un fabbricato danneggiato da eventi bellici, aveva poi revocato tale concessione, sostituendola con un contributo rateale di *ricostruzione*, attinente all'intero immobile, e ciò supponendo l'immobile stesso distrutto nel suo complesso. La Corte ha rilevato la violazione dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, secondo cui i fabbricati in parte danneggiati e in parte distrutti possono, per la parte distrutta, fruire del relativo contributo, ferma restando la concessione di quello afferente alla parte danneggiata.

Il principio che l'intervento dello Stato per il ripristino di beni di proprietà di enti pubblici locali o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché di edifici di culto, distrutti o danneggiati da eventi bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543), va contenuto nei limiti della ricostituzione del bene quale era prima del fatto di guerra è stato poi dalla Corte riaffermato in sede di esame di un decreto con cui il Ministro dei lavori pubblici aveva, senza il previo accertamento di tale condizione, approvato il progetto per il ripristino di un porto, richiamandosi l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità che venisse preliminarmente precisato con perizia analitica, da sottoporsi al parere dell'organo consultivo, le caratteristiche originarie dei beni e l'entità del danno bellico subito.

Alluvioni.

Si è ancora rilevato — anche se con minor frequenza — che l'Amministrazione estende l'intervento dello Stato previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, indistintamente per tutte le regioni del territorio nazionale — esclusa la Calabria — e per tutte le alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, ad eventi non riconducibili, per le loro caratteristiche, e particolarmente per la loro limitata portata, sotto il concetto di «alluvione», quale precisato dalla Sezione del controllo nella deliberazione n. 42 del 18 giugno 1955.

La Corte ha nuovamente ribadito che la locuzione «alluvione» non può interpretarsi in senso così lato da comprendervi qualunque fenomeno meteorologico produttivo di danni, in quanto anche in relazione alla chiara etimologia del termine, essa va riferita soltanto ai fenomeni meteorologici che si concretano in un *eccezionale* afflusso di acqua — determinato da pioggia, straripamento di fiumi o altri fenomeni del genere — che provochi non danni di lieve portata ed isolati, ma di grave entità ed estesi alla popolazione di un determinato territorio.

Una questione di particolare importanza in sede di applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria, veniva originata da un provvedimento con il quale l'Amministrazione — dopo aver, in un primo momento, accordato ad un proprietario, il cui fabbricato era rimasto distrutto dall'alluvione, il contributo statale, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1 della citata legge, nella misura del 70 per cento della spesa occorrente per il ripristino, tenuto conto che l'edificio stesso sarebbe stato ricostruito con una consistenza di quattro vani ed accessori — aveva, in un secondo momento,

elevato la misura del contributo stesso al 90 per cento della spesa, in considerazione che l'edificio, anteriormente all'evento alluvionale, era costituito da tre vani utili.

L'esame di tale decreto poneva la questione dei limiti di applicazione del disposto del primo capoverso della lettera *h*) dell'articolo 1, il quale — ai fini di un adeguamento della ricostruzione alle più moderne esigenze della tecnica e di assicurare una maggiore disponibilità in vani alle categorie più bisognose —, consente all'Amministrazione una certa discrezionalità nell'ammettere a contributo le relative opere. Tale capoverso, infatti, premesso che le opere stesse possono essere ammesse al beneficio « limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiori a quelli dell'edificio distrutto », prosegue disponendo che devono, però, essere assicurate « alle case di abitazione dei bisognosi le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare ».

Ha osservato la Corte che una simile discrezionalità deve conciliarsi con l'esigenza di ragguagliare la misura dei contributi alla consistenza in vani dei fabbricati quale era al momento dell'evento calamitoso, come chiaramente del resto si desume dallo stesso cennato capoverso, là dove stabilisce nella misura del 90 per cento della spesa i contributi per edifici « prima » composti di non più di 3 vani utili e in quella del 70 per cento la contribuzione per i fabbricati eccedenti tale numero di vani.

Infine, sempre in sede di applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, va segnalato un decreto concessivo, a' sensi del già ricordato articolo 1, lettera *h*, della legge stessa, di un contributo a un proprietario sinistrato nella misura del 90 per cento della spesa preventivata per il ripristino di un fabbricato, al momento dell'evento calamitoso composto di due vani al piano terreno, adibiti a ricovero di animali, e di due vani al primo piano con annessa cucina; l'esame di tale decreto ha indotto la Corte a rilevare che nella fattispecie, mentre era possibile considerare la cucina come un accessorio, non potevano non qualificarsi come utili i vani al piano terreno, perché adempivano ad una funzione autonoma, con la conseguenza che, eccedendo l'edificio nel suo complesso i 3 vani utili, si doveva applicare la minore misura contributiva del 70 per cento della spesa.

Opere idrauliche.

Nel settore delle opere idrauliche di terza categoria si è ancora dovuto constatare come siano stati eseguiti a cura dello Stato lavori di manutenzione delle opere stesse, in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 8 del testo unico 24 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, che dispone doversi la manutenzione di tali opere eseguire unicamente a cura e a spese del consorzio degli interessati, salvo il contributo dello Stato per le riparazioni di carattere straordinario.

L'Amministrazione ha continuato a giustificare il suo comportamento adducendo, come nel passato, che, non essendo stati ancora costituiti i consorzi degli interessati, non era stato possibile consegnare agli stessi le singole opere. Infatti — secondo l'Amministrazione — il regime manutentorio, di cui al terzo comma del citato articolo 8, ha come presupposto la consegna delle opere al consorzio degli interessati, espressamente prevista dall'articolo 44 del citato testo unico, donde la conseguenza che, nel periodo a questa precedente, dovendo le spese per la manutenzione ordinaria delle opere non ancora consegnate esser poste sullo stesso piano giuridico delle spese di costruzione, anche i lavori di manutenzione devono eseguirsi a cura dello Stato con il riparto della spesa relativa tra lo stesso e gli interessati nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento — a' sensi del primo comma del citato articolo 8 del testo unico n. 523 del 1904, secondo le modificazioni apportate dagli articoli 2, n. 7 e 3, n. 8, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale, — salvo il recupero da parte dello Stato della quota del 30 per cento, da esso anticipata, mediante esazione a carico dei proprietari interessati, a norma del terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, con le modalità e i limiti fissati dagli articoli 3 (ammortamento del contributo in un trentennio) e 4 (quota annua o complesso di quote annue a carico degli interessati non eccedenti la misura del 5 per cento dell'imposta sui terreni e fabbricati compresi nel territorio consorziale) del regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248.

La tesi dell'Amministrazione, se può apparire fondata sotto un particolare profilo meramente formale, non è in sostanza accettabile sotto il profilo generale, imperocchè indubbiamente l'anormale situazione che si è venuta a creare va attribuita ai competenti organi della Pubblica amministrazione, alla cui inerzia soltanto va addebitata la mancata costituzione dei

consorzi, espressamente prevista come obbligatoria, non appena emanato il decreto di classificazione delle opere, dall'articolo 38 del testo unico citato.

Non si contesta dall'Amministrazione, invero, che ad onta della rigida disciplina legislativa, che ne prevede la costituzione anche coattiva, i consorzi non vengono costituiti o, se costituiti, non hanno in consegna le opere ultimate.

Ne consegue che lo Stato deve, in attesa della costituzione dei consorzi, provvedere — assumendosene, salvi i successivi recuperi nei confronti degli interessati, l'intero onere finanziario — non soltanto ai lavori di manutenzione ordinaria, ma anche alle riparazioni straordinarie nonché a quelle relative a danni prodotti alle opere in discorso da calamità naturali, nella quale ipotesi gli oneri posti dalla legge a carico dello Stato sono maggiori di quelli che invece graverebbero sui consorzi ove le opere fossero state ad essi consegnate.

La Corte, considerata la gravità di tale situazione, ha invitato l'Amministrazione dei lavori pubblici a farsi promotrice della più sollecita costituzione dei consorzi degli interessati al fine di ricondurre l'intervento finanziario dello Stato nei limiti posti dalle disposizioni legislative.

Su un decreto con cui il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello delle Finanze, aveva accordato, ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, un contributo dello Stato nella misura del 54 per cento, ad un ente che intendeva costruire un serbatoio per la raccolta delle acque, la Corte ha osservato che il provvedimento non poteva per varie ragioni ritenersi legittimo. Il Consiglio dei lavori pubblici, infatti, pur pronunciandosi più volte sul progetto di costruzione, determinando la aliquota percentuale del contributo, non si era tuttavia espresso, come prescrive il citato articolo 75, anche sulla convenienza del progetto dal punto di vista economico. Inoltre, nell'elevare la misura del contributo statale dal 30 per cento, previsto nel primo comma del citato articolo 75, al 54 per cento, secondo quanto, sino ad un massimo del 60 per cento, consente il successivo articolo 76, l'Amministrazione aveva ommesso di documentare che tale maggior intervento non era eccedente l'importo delle spese e dei contributi a carico dello Stato in virtù «di altre leggi e per i medesimi scopi» (articolo 76 del citato testo unico).

L'Amministrazione, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni, riduceva l'aliquota del contributo a quella ordinaria del 30 per cento; il che comportava un'economia di spesa di oltre 7 miliardi di lire.

Opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale.

La materia, com'è noto, è disciplinata dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, modificata ed integrata dalle leggi 2 gennaio 1952, n. 10, 25 luglio 1952, n. 949 e 15 luglio 1954, n. 543.

In sede di applicazione di tali disposizioni si è constatato che talora le opere, delle quali i Provveditorati disponevano l'esecuzione, non erano state, a suo tempo, incluse nel programma soggetto all'approvazione dello speciale Comitato, previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 647 del 1950, ovvero non erano state dichiarate di pubblica utilità dal Ministro dei lavori pubblici, come prescritto dalla stessa disposizione.

In particolare, si è rilevata l'approvazione di perizie riguardanti lavori non corrispondenti quanto alla loro entità — essendo dei semplici stralci — a quelli inclusi nel programma, anche se l'importo relativo coincideva con quello autorizzato dal Comitato dei Ministri.

L'Amministrazione di solito ha motivato tale difformità dalle originarie previsioni con la deficienza delle proposte avanzate a suo tempo dagli enti interessati, deficienza resa ancora più accentuata dall'intervenuto mutamento *medio tempore* dei prezzi.

La Corte però ha sempre replicato sostenendo il principio che la deliberazione di approvazione di un'opera, da parte dello speciale Comitato dei Ministri, poggia su due elementi strettamente connessi tra loro: l'opera e la spesa; di modo che, con il variare di uno di essi, sostanzialmente, viene meno l'approvazione data e si rende necessaria, perchè l'opera possa considerarsi validamente reinserita nel programma, un'ulteriore deliberazione approvativa.

Esecuzione di lavori relativi a stabili demaniali.

Il regio decreto legge 18 maggio 1931, n. 544, ha concentrato nell'Amministrazione dei lavori pubblici la competenza per l'esecuzione delle opere edilizie di proprietà dello Stato, nel senso che, eccezion fatta per alcune opere militari indicate nell'articolo 1 del regio decreto

14 giugno 1929, n. 960, debbano eseguirsi a cura di tale Amministrazione le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le grandi trasformazioni di edifici statali, nonchè i lavori di manutenzione straordinaria, intesi come lavori per la cui esecuzione sia necessaria l'opera del tecnico edilizio, restando con ciò esclusi i lavori di manutenzione di limitata importanza, ai quali devono provvedere direttamente le Amministrazioni statali usuarie degli edifici con i mezzi finanziari tratti dai propri bilanci.

In tale materia si è notato una tendenza dell'Amministrazione a qualificare come lavori di straordinaria manutenzione, nel senso indicato, lavori che, in effetti, tali non erano e che, per ciò stesso, avrebbero dovuto essere eseguiti dalle Amministrazioni statali usuarie degli immobili.

Si riscontravano, altresì, con una certa frequenza, l'omissione, da parte dell'Amministrazione — nel caso in cui intendeva procedere a lavori di modifica o di completamento di edifici demaniali — della preventiva comunicazione al Provveditorato generale dello Stato e alle Competenti Intendenze di finanza, richiesta dall'articolo 647 delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato; l'omesso invio delle perizie relative a lavori di immobili aventi interesse storico ed artistico, a sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alle Sopraintendenze ai Monumenti per il prescritto visto; l'inclusione in progetti per la manutenzione straordinaria o per ampliamento di stabili demaniali, di opere pertinenti alla costruzione di alloggi destinati a personale che non vi aveva diritto.

Opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia.

Un decreto provveditoriale, col quale si approvava una perizia di espropriazione di terreni, con impegno della spesa relativa sui fondi stanziati in base al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, concernente l'autorizzazione della spesa di sei miliardi per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti a sollievo della disoccupazione operaia, ha indotto la Corte a rilevare che, trattandosi nella specie di semplice espropriazione di terreni, che, per di più, non risultava connessa con l'esecuzione di lavori a sollievo della disoccupazione, non ricorreva il presupposto per l'applicazione del citato provvedimento legislativo.

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese parrocchiali.

La legge 18 dicembre 1952, n. 2522, prevede il concorso dello Stato per il completamento e la costruzione di nuove chiese parrocchiali nonchè per la costruzione degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del parroco, limitatamente, tuttavia, alle spese concernenti la costruzione del rustico e l'acquisto delle relative aree, con esclusione quindi delle spese afferenti agli impianti, ai lavori di rifinitura e all'arredamento.

Nell'esame dei decreti emanati in applicazione di tale legge si è notato la tendenza dell'Amministrazione a superare i limiti chiaramente posti dalla legge medesima.

In particolare, si è rilevato che, tra le spese per le quali era concesso il contributo, ne erano state incluse alcune, palesemente non riconducibili nell'ambito di applicazione della legge, quali quelle relative ai marciapiedi e alla pavimentazione delle chiese, alla costruzione di locali destinati ad abitazione del personale laico, delle sagrestie e alle opere di recinzione del sagrato.

In altri casi si è notato che era stata disposta la concessione del contributo per l'acquisto delle aree edificatorie, senza che risultassero debitamente perfezionati i relativi negozi giuridici traslativi della proprietà o perché era stato stipulato soltanto un compromesso in luogo del contratto di compravendita, ovvero perché, in caso di donazione, mancava l'accettazione dell'ente donatario.

Altre volte, si è rilevato che sulle somme liquidate in favore della Commissione pontificia centrale per l'arte sacra, a' sensi dell'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 2522 del 1952, in rapporto all'espletamento del compito ad essa assegnato dell'esame preventivo dei progetti, non era stata applicata la ritenuta per l'imposta generale sulla entrata.

Al riguardo, la Corte, contestando la legittimità di detta omissione, ha affermato il principio che le erogazioni, di cui trattasi, pur essendo qualificate, dalla norma citata, come « rimborsi di spesa », costituiscono, in sostanza, veri e propri corrispettivi percetti dalla Commissione, e come tali debbono essere assoggettati al tributo, nel loro complessivo ammontare, in base alla normale aliquota del 3 per cento.

In tutti questi casi l'Amministrazione si è adeguata ai rilievi della Corte.

Penali per ritardata ultimazione di opere pubbliche.

In relazione a un decreto che disponeva, in sede di scioglimento di alcune riserve avanzate da un'impresa appaltatrice, la restituzione parziale di una penale sulla base di un componimento bonario — in merito al quale era stato sentito il parere del C. T. A. e della Avvocatura dello Stato —, motivandola genericamente, a titolo di « condono », la Corte ha osservato che, nel richiamo all'istituto del condono — in materia, peraltro, giuridicamente inconferente — è implicita una benevolenza che non si concilia con il rigore dell'articolo 34 del capitolo generale d'appalto, che consente la totale o parziale restituzione della penale unicamente quando risulti in tutto o in parte non dovuta.

La Corte ha precisato inoltre che, nel caso di specie — provvedendosi alla parziale restituzione della penale, senza pervenire a reciproche concessioni allo scopo di troncare o di prevenire una lite —, non potevano ravvisarsi gli estremi di una transazione, quali si desumono dall'articolo 1965 del Codice civile, tanto più che ogni sostanziale possibilità di controversia giudiziaria era da ritenere esclusa non avendo l'appaltatore, nell'apporre la sua firma al conto finale dei lavori, espresso la prescritta riserva.

L'Amministrazione, uniformandosi alle osservazioni della Corte, rinunciava a restituire la penale.

Agevolazioni fiscali.

In materia di agevolazioni fiscali, ha formato oggetto di rilievo un decreto con cui l'Amministrazione, nel disporre a favore di una ditta il pagamento del corrispettivo spettante per forniture riguardanti il ripristino di alcuni mattatoi comunali danneggiati da una alluvione, aveva applicato, sull'importo relativo, la ritenuta per imposta generale sull'entrata nella misura dell'1,50 per cento, avendo ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione della particolare agevolazione fiscale — riduzione dell'imposta generale sull'entrata alla metà — prevista dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Al riguardo si è osservato che nella specie — ripristino di mattatoi comunali — non si era in presenza di opere rientranti nel quadro del processo di industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia, posto che i mattatoi comunali, nei quali non si esplica un'attività volta alla trasformazione delle materie prime, non possono comprendersi tra gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ai quali la legge fa specifico riferimento.

Revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

Tra i rilievi formulati dalla Corte in tale settore è da segnalare quello concernente un decreto con il quale l'Amministrazione dei lavori pubblici concedeva, a sensi del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, a un'impresa appaltatrice un compenso revisionale sebbene il relativo capitolato speciale contenesse, dopo una clausola — facente parte di un formulario a stampa — ove si affermava che i prezzi sarebbero dovuti rimanere fissi ed invariabili, salvo quanto disposto dal decreto legislativo del 1947, n. 1501, un'ulteriore clausola — scritta a macchina — nella quale si asseriva « per patto espresso non si procederà alla revisione dei prezzi ». A seguito di richiesta di precisazioni, da parte della Corte, l'Amministrazione chiariva di aver ritenuto legittimo il provvedimento non avendo ravvisato una sostanziale contraddizione tra le due clausole, in quanto la seconda di esse non sembrava rappresentare altro che una esplicitazione del principio della invariabilità dei prezzi già affermato nella prima; osservava comunque che, anche se si fosse ravvisata contraddittorietà tra le due clausole, le stesse sarebbero apparse ambigue con la conseguente applicabilità del criterio enunciato nell'articolo 1368 del Codice civile, che nella specie consentiva la revisione stante l'espresso richiamo a « ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso ». Affermava inoltre l'Amministrazione che si sarebbe dovuto soprattutto tener presente, in sede interpretativa, il disposto dell'articolo 1362 del Codice civile per cui occorre risalire all'intenzione delle parti. E la intenzione di non escludere l'efficacia della clausola revisionale era resa evidente, secondo l'Amministrazione, da un lato, dall'aver predisposto il competente Ufficio del Genio civile il computo revisionale e, dall'altro, dal non aver invocato il privato contraente l'articolo 1467 del Codice civile, che prevede, come è noto, la risoluzione di taluni contratti — tra cui l'appalto — per eccessiva onerosità. Da ultimo, l'Amministrazione riteneva invocabile anche il

disposto dell'articolo 1664 del Codice civile, giusta il quale, ricorrendo circostanze imprevedibili — che nella specie potevano essere costituite da gravi vicende internazionali (guerra in Corea) — che abbiano determinato un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore ha diritto di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali.

La Corte ha contestato la giuridica fondatezza della tesi dell'Amministrazione, osservando come la fattispecie trovasse la sua soluzione giuridica nell'articolo 1342 del Codice civile, che statuisce, nei casi di incompatibilità tra clausole di formulari, predisposti per la disciplina uniforme di determinati rapporti contrattuali, e clausole aggiunte, la prevalenza di queste ultime sulle prime anche se non cancellate, e come nella clausola aggiunta a macchina, di efficacia prevalente, si dovesse ravvisare uno di quei patti in contrario che, giusta quanto statuito nell'articolo 1, primo comma, del ricordato decreto legislativo del 1947, n. 1501, escludono nell'Amministrazione la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi. La Corte ha precisato inoltre che inesattamente l'Amministrazione si era richiamata alle disposizioni del Codice civile, che regolano l'appalto privato, in quanto la materia dei pubblici appalti ed il relativo regime revisionale sono disciplinati da una legislazione speciale, che deroga alla ordinaria regolamentazione privatistica.

Altro decreto — con il quale un Provveditore alle opere pubbliche approvava, in conformità al parere espresso dalla competente Commissione ministeriale e in accoglimento di ricorso dell'impresa appaltatrice, diretto al Ministero dei lavori pubblici, la revisione di un contratto di appalto — ha dato occasione alla Corte di affermare l'incompetenza dei Provveditori regionali alle opere pubbliche a definire i ricorsi per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti, essendo la relativa competenza riservata al Ministero, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, anche dopo l'attuazione del decentramento amministrativo.

Ha costituito altresì oggetto di rilievo un decreto che disponeva la revisione dei prezzi in base ad una semplice « riserva » inserita nell'atto di collaudo. Al riguardo la Corte ha osservato che la revisione dei prezzi non può ricondursi, in alcun modo, nell'ambito dell'istituto della « riserva », quale disciplinato dall'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e che, d'altra parte, il decreto legislativo presidenziale 6 dicembre 1947, n. 1501, all'articolo 2, esplicitamente prescrive che la revisione dei prezzi deve formare oggetto di una specifica domanda dell'appaltatore.

CAPITOLO VI.

AGRICOLTURA: AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Accertamento dei residui ed impegno delle spese.

Anche nell'esercizio in esame si è manifestata, sebbene in forma più attenuata, la tendenza dell'Amministrazione ad accertare, al termine dell'anno finanziario, come residui passivi per la parte ordinaria del bilancio, la quasi integrale differenza fra lo stanziamento e le somme effettivamente erogate.

Un particolare aspetto di tale tendenza è costituito dal sistema invalso — nei casi in cui, in prossimità della scadenza dell'esercizio finanziario, fossero in corso di perfezionamento rapporti contrattuali, — di impegnare le somme necessarie con decreti ministeriali sottoposti al solo visto della Ragioneria centrale.

In proposito la Corte ha osservato che, a differenza di quanto disponeva l'abrogato regolamento di contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, l'attuale ordinamento contabile esige che, alla scadenza dell'esercizio finanziario, in tutti i casi in cui non si sia addivenuti alla stipulazione dei contratti, gli impegni provvisori assunti dalla Ragioneria centrale siano cancellati e le somme relative passate in economia.

Opere di bonifica — Revisione dei prezzi di concessione.

All'enunciazione di importanti principi ha condotto l'esame di un decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale sarda, con impegno della spesa sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base a delega conferitagli con decreto ministeriale 26 giugno 1953, n. 31528, dal Ministro, giusta autorizzazione concessa con legge 5 settembre 1951, n. 1037.

Con tale decreto si approvavano gli atti per la revisione dei prezzi relativi a lavori di ripristino di opere di bonifica affidati per l'esecuzione in concessione ad un ente che, a sua volta, li aveva appaltati a due diverse società, procedendosi alla redazione dell'elaborato revisionale, sulla base della sola concessione. La Corte ne ha contestato la legittimità, osservando anzi tutto che concessione e appalto, sebbene negozi distinti con contenuto e soggetti diversi, allorché collegati funzionalmente rivelano, specie in sede di revisione di prezzi, una loro stretta interdipendenza, e rilevando, poi, che la riserva, contenuta nel quaderno di condizioni annesso all'atto di concessione, in favore dell'Amministrazione, dell'eventuale ribasso d'appalto conseguito dal concessionario, induceva ad ipotizzare una implicita rinuncia alla revisione dei prezzi in relazione al rapporto di concessione e che pertanto il calcolo revisionale non poteva essere impostato che sulla base dei dati relativi ai contratti d'appalto.

Sussidi di miglioramento fondiario di competenza regionale.

Oggetto di rilievo è stato altresì un decreto ministeriale con cui si disponeva, a favore della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, l'assegnazione della somma di cento milioni per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, attesa la necessità di dare, mediante l'esecuzione di tali opere, impulso all'attività di trasformazione fondiaria nella Regione.

La Corte ha osservato che la disposta assegnazione non poteva ritenersi legittima, perché, a norma dell'articolo 4, n. 9, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la materia dell'agricoltura era stata devoluta alla competenza legislativa della Regione, cui conseguentemente spettava la competenza passiva della relativa spesa.

Affidamento in concessione ad enti di studi e ricerche per il più razionale sfruttamento di beni agro-silvo-pastorali.

L'esame di un decreto — con cui venivano affidati in concessione ad un ente determinati studi per il più razionale sfruttamento di beni agro-silvo-pastorali, con l'integrale anticipazione di fondi da parte dello Stato, pur escludendosi, sin dall'inizio, che si dovessero eseguire opere pubbliche di competenza statale — portava la Corte a rilevare come, pure non potendosi disconoscere, in linea di principio, la legittimità di tali concessioni, anche quando fosse esclusa la successiva esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, illegittima dovesse ritenersi una integrale anticipazione dei fondi, dovendo il concorso dello Stato in tale caso essere limitato alla misura del 50 per cento, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Gestione ammassi.

In ordine a un mandato, con cui si corrispondeva alla Federazione italiana consorzi agrari l'intero saldo passivo della gestione « quote unificate », relativa all'ammasso del grano per il 1946-47, in base ad un rendiconto provvisorio, la Corte ha osservato che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, per le spese inerenti alla gestione « quote unificate », consentiva soltanto, nei previsti modi e limiti, la corresponsione di acconto, ovvero il « saldo » in base a rendiconto finale, e che pertanto non era ammissibile un pagamento a saldo basato su un documento privo di quella caratteristica di definitività che soltanto può configurare un vero e proprio rendiconto, sia pure parziale.

CAPITOLO VII.

RENDICONTI AMMINISTRATIVI E ALTRE CONTABILITÀ

Nella materia dei rendiconti, che ha visto negli anni scorsi quasi la normalizzazione dei servizi e la eliminazione dell'arretrato accumulatosi durante il periodo bellico, la Corte deve particolarmente far cenno di una questione connessa all'avvenuto passaggio nel settore del regime di decentramento provvisorio sui rendiconti dei funzionari delegati a quello di decentramento definitivo e relativa alla determinazione della competenza fra i suoi organi — centrali o decentrati — all'esercizio del controllo sui titoli di spesa emessi, a norma degli articoli 20 e

21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, dagli uffici periferici delle varie amministrazioni dello Stato per il pagamento dei trattamenti di missione e di trasferimento e per compensi per lavoro straordinario, essendo sorto dubbio se tali titoli di spesa fossero da considerare materia decentrata eppertanto soggetta al controllo degli organi decentrati della Corte ovvero semplici pagamenti eseguiti dai capi degli uffici periferici solo nella loro qualità di funzionari delegati delle amministrazioni centrali come tali soggetti unicamente a rendiconto.

E a riguardo la Sezione del controllo ha osservato che i capi degli Uffici periferici delle varie amministrazioni, nell'emettere i titoli di spesa in discorso agiscono in veste di funzionari delegati, in quanto, pur essendo investiti della facoltà di liquidare, oltrechè di pagare, tali spese, sono privi del *potere dispositivo*, senza del quale non è ipotizzabile un effettivo decentramento di funzioni, ma soltanto delega a liquidare e pagare le spese autorizzate dalle Amministrazioni centrali; decideva, in conseguenza, che i titoli stessi dovessero essere sottoposti unicamente a rendiconto.

Anche nell'esercizio in discorso la Corte non ha mancato di ribadire l'esigenza che la resa dei conti da parte dei funzionari delegati sia effettuata nei termini prescritti dagli articoli 60 e 61 della legge e 333 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La tempestività nella resa dei conti e dell'invio alla Corte, per l'esame di competenza delle documentazioni relative, sono, infatti, elementi di capitale importanza al fine di assicurare la regolarità amministrativa e contabile delle gestioni delegate, nonché la maggiore efficacia del controllo. La Corte ha provveduto, perciò, a sollecitare ai funzionari delegati inadempienti l'invio dei conti mancanti e alle ragionerie centrali la regolare trasmissione delle « situazioni semestrali » previste dall'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.

Nè inoltre è venuto meno il fenomeno, tante volte lamentato, del ricorso al sistema degli ordini di accreditamento, adottato al di fuori dei casi consentiti, con una interpretazione che non tiene affatto conto dell'indubbio tenore *restrittivo* delle disposizioni, intese a *limitare* le aperture di credito, per alcune categorie di spese, *ai soli casi* in cui l'emissione dei mandati diretti « risulti *incompatibile* con le necessità dei servizi ». D'altra parte il carattere discrezionale di tale valutazione pone la Corte nell'impossibilità di contrastare efficacemente gli abusi tendenti ad allargare l'impiego delle aperture di credito anche ai casi in cui non sarebbe necessario.

Altra fonte notevole di incremento delle erogazioni mediante il sistema degli ordini di accreditamento è costituito poi dall'eccessiva larghezza con cui le Amministrazioni concedono ai funzionari delegati aperture di credito di gran lunga superiori alle effettive esigenze dei servizi. Nè la Corte ha ommesso a riguardo di richiamare ad una maggiore oculatezza nella gestione dei fondi di bilancio, specie per quanto riguarda la giusta commisurazione delle anticipazioni alle spese da eseguire. Ciò allo scopo di evitare che la sovrabbondanza di fondi accreditati determini la indisponibilità di ingenti somme e il loro passaggio in economia a fine esercizio, non solo, ma che cospicue giacenze non erogate si formino presso i funzionari delegati, i quali non di rado contravvengono alle norme (articoli 58 e 61 della legge e 346 del regolamento di contabilità dello Stato) prelevando per intero, anzichè volta per volta e nella stretta misura occorrente, i fondi accreditati in contanti, e trattenendo spesso, oltre i termini di legge, le somme rimaste in eccedenza al fine di utilizzarle nei successivi esercizi, talvolta, addirittura per uso diverso da quello per cui ne era stato autorizzato il prelevamento.

Si faceva, altresì, presente che tali giacenze danno adito a un grave disordine contabile e finanziario in quanto falsano i risultati del conto consuntivo dello Stato, con inevitabili riflessi negativi anche sulla previsione delle spese e delle entrate dei successivi esercizi.

In numerosi rilievi si è insistito, poi, sulla inammissibilità delle *spese effettuate interamente* allo scoperto di ogni accreditamento. I conti relativi a tali spese sono stati restituiti alle Amministrazioni senza dar corso ai mandati di saldo, in quanto non vi era in questi casi un « supero di spesa » da ripianarsi; infatti, mancando la preventiva autorizzazione della spesa, non sussisteva il presupposto per l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 347 del regolamento di contabilità generale. Non si è mancato anzi di rilevare come in tal guisa agendo — assumendo cioè impegni per spese non preventivamente autorizzate — gli ordinatori secondari finivano, in sostanza, col sostituirsi illegittimamente all'ordinatore principale.

I positivi risultati di questa azione — volta ad eliminare ogni deviazione ed abuso alle gestioni delegate — si sono fatti manifesti nell'esame dei rendiconti afferenti ai più recenti eser-

cizi; nei quali è venuto diminuendo, rispetto a quella delle spese eseguite con mandati diretti, la percentuale delle spese effettuate coi fondi accreditati. Dal conto del Tesoro chiuso al 30 settembre 1957 risultava, infatti, che su pagamenti per un totale di lire 2.394.074.798.447 quelli eseguiti con mandati diretti ammontavano a lire 1.445.840.450.228, mentre quelli eseguiti col sistema degli ordini di accreditamento ammontavano a lire 948.234.348.159, pari, cioè, al **39,6 per cento** circa dell'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati con i due sistemi, con una diminuzione dell'1,4 per cento nei confronti dell'identico rapporto riferito all'esercizio precedente, per il quale la percentuale dei pagamenti effettuati con ordine di accreditamento era stata del 41 per cento.

Se si considera, però che l'ammontare, sopra riportato, dei pagamenti effettuati mediante ordini di accreditamento corrisponde al 29,4 per cento del totale complessivo *dei fondi stanziati in bilancio* per l'esercizio 1956-57 — mentre negli esercizi dell'immediato dopo guerra si ebbero al riguardo percentuali altissime dal 71 al 63 per cento (vedi Relazione annuale per il triennio 1947-50) — si accentuano le dimensioni del progressivo miglioramento verificatosi nel settore.

L'esercizio in esame, che ha segnato la ripresa della revisione ordinata e sistematica — anche se necessariamente non completa — dei conti presentati dai funzionari delegati sulle gestioni di fondi loro accreditati dalle Amministrazioni centrali, ha rivelato l'entità (quasi tre-quarti dell'intero stato di previsione) delle spese effettuate dall'Amministrazione della difesa mediante ordini di accreditamento. Dal conto del Tesoro risultava, infatti, che i pagamenti effettuati con fondi accreditati a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57 oltrepassavano la cifra di 400 miliardi, pari, cioè, al 71,4 per cento del totale, mentre la percentuale dei pagamenti effettuati con mandati diretti raggiungeva appena il 18,9 per cento. La Difesa si poneva quindi tra le poche Amministrazioni, le cui spese, effettuate col mezzo « eccezionale » delle aperture di credito, superavano di gran lunga quelle eseguite col mezzo normale dei mandati diretti (in valori percentuali era, infatti, eguagliata soltanto dall'Amministrazione della Giustizia, che aveva effettuato pagamenti per circa 18 miliardi con ordini di accreditamento, contro 6 miliardi con mandati diretti). Ciò era in gran parte determinato dalla maggiore ampiezza e varietà delle spese, alle quali, in virtù degli articoli 56 della legge 283 del regolamento di contabilità generale dello Stato, le Amministrazioni militari possono provvedere mediante aperture di credito.

Dall'esame dei conti, emergeva che negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 erano state effettuate spese in eccedenza agli accreditamenti su taluni capitoli del bilancio, mentre su altri capitoli si era verificata un'eccedenza di fondi accreditati.

In nessuno dei casi, però, si era provveduto alla chiusura delle gestioni, in quanto nel primo caso era mancato lo stanziamento delle somme necessarie, mentre nel secondo le eccedenze di fondi non erano state versate in tesoreria.

Il Ministro della difesa giustificò l'operato dei dipendenti funzionari delegati, attribuendo lo sbilancio verificatosi nelle loro gestioni alla difficoltà di un'esatta previsione delle spese dovute alla instabilità dei fattori concorrenti a determinarla in una situazione economica così mutevole come quella del dopoguerra. Aggiungeva che la situazione poteva essere agevolmente sanata in quanto i superi di spesa erano controbilanciati, nel loro complesso, dall'ammontare delle rimanenze a debito dei funzionari delegati non versate in tesoreria.

Non potendo siffatte giustificazioni costituire valido motivo di sanatoria, la Corte ha prospettato la necessità di regolarizzare le gestioni in parola promuovendo apposito provvedimento legislativo (legge 6 marzo 1958, n. 230).

Per quanto concerne *le gestioni di guerra*, delle quali più ampiamente si è trattato nella precedente relazione, è stata da parte della Corte proseguita l'azione per il ricupero delle somme che i distretti militari avevano indebitamente corrisposto a carico del bilancio dello Stato ai reduci della prigionia negli Stati Uniti d'America, a titolo di retribuzione per prestazioni da essi eseguite durante il periodo di cattività, sollecitandosi la chiusura dell'apposita contabilità speciale, intestata all'Amministrazione dell'Esercito, per provvedere al pagamento, per conto degli U. S. A., delle competenze ai reduci, in modo da conseguire il versamento del relativo saldo all'erario.

Notevoli recuperi si sono ottenuti a seguito di ulteriori rilievi, mossi all'Amministrazione della Difesa, per la definitiva eliminazione delle residue pendenze riguardanti l'altra grossa gestione del periodo bellico, istituita con un conto corrente straordinario presso la Tesoreria centrale, *per il finanziamento degli Enti mobilitati dell'Esercito*. Delle sovvenzioni a favore di

Enti ed Amministrazioni varie, mediante prelievi su tale conto, risultano recuperate complessivamente, nel corso dell'esercizio, lire 315.259.428, che, aggiunte alle somme già versate in Tesoreria nei precedenti esercizi, fanno salire il totale delle somme recuperate, per questo titolo, a lire 3.827.208.830.

Un ulteriore rilievo è stato poi formulato per ottenere la sistemazione delle rimanenti pendenze a carico delle Amministrazioni della Marina, dell'Interno e del Tesoro.

Si è, infine, avviata a definitiva sistemazione la pendenza riguardante le gestioni degli *Ospedali convenzionati dalla Croce Rossa Italiana*, la quale aveva arbitrariamente utilizzato somme afferenti a tali gestioni per i propri fini istituzionali. D'intesa con l'Associazione si è stabilito che il pagamento del debito residuo, accertato in lire 356.088.444, venisse effettuato in tre rate annuali, delle quali è stata versata in Tesoreria la prima (lire 146.088.444), rimanendo così da recuperare, nei successivi esercizi, le altre due rate di lire 105.000.000 ciascuna.

In relazione alla situazione creatasi dopo la cessazione delle ostilità, la Corte non ha mancato di esperire indagini per accertare la consistenza dei saldi attivi delle gestioni delegate relative ai più remoti esercizi, le quali avevano per risultato un recupero di lire 24.708.055 residuo da un vecchio esercizio decorso da ben 13 anni.

Gli inconvenienti, già rilevati in precedenti esercizi, cui danno luogo i pagamenti effettuati attraverso le contabilità speciali delle Prefetture - nelle quali vengono promiscuamente versati tutti i fondi accreditati ai Prefetti dalle varie Amministrazioni - si sono ripetuti in una minore misura anche nell'esercizio in discorso, nonostante gli sforzi compiuti dalla Corte, e secondati dal Ministero dell'interno, per ottenere la tempestiva resa dei conti e l'immediato versamento in Tesoreria delle eccedenze non utilizzate entro i termini prescritti dalla legge di contabilità generale (articolo 61).

Tuttavia, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, è risultata attutita la tendenza ad estendere il sistema dei pagamenti mediante aperture di credito mentre più contenuto è stato il ricorso ai « giro fondi » da una prefettura all'altra.

Permanendo, peraltro, sia pure in misura ridotta, gli inconvenienti ai quali siffatti trasferimenti di fondi danno luogo, altro rimedio non sembra possa escogitarsi che quello di istituire un « fondo scorta », da accreditare ai singoli Prefetti, secondo la procedura vigente per i Comandi militari, e da utilizzare per le sole spese impreviste e indifferibili.

Il fenomeno dei passaggi di fondi accreditati da un funzionario delegato all'altro si verifica anche nelle Amministrazioni militari (Marina, Aeronautica), presso le quali - anche se non presenta gli stessi gravi inconvenienti e le complicazioni dei « giro fondi » in uso tra le Prefetture - costituisce sempre una fonte di intralcio all'attività di controllo della Corte, data l'impossibilità pratica di tenere costantemente aggiornato il carico di ciascun funzionario delegato sulle relative partite di conto corrente e di seguire, quindi, con tempestività le variazioni che in tal modo si verificano nelle singole situazioni debitorie.

Sempre nella materia in esame la Corte ha rilevato anche l'inammissibilità di taluni passaggi riferiti agli *accreditamenti in conto residui*; e ciò in quanto questi debbono essere commisurati ai fabbisogni già accertati, a norma dell'articolo 275 del regolamento di contabilità generale, con riferimento a singole spese impegnate in precedenti esercizi, e non più modificabili né sostituibili; pertanto, essendo i residui spese cristallizzate in base a impegni precostituiti, non sono concepibili eventuali variazioni di fabbisogno o di singole spese, che giustifichino i trasferimenti di fondi da un funzionario delegato all'altro.

Nessun indizio di moderazione si è potuto invece constatare, durante l'esercizio, dell'eccessiva frequenza con cui le Amministrazioni, specie quelle militari, ricorrono al sistema dei *servizi in economia*. Malgrado le osservazioni della Corte, la larghezza delle speciali norme regolamentari, vigenti in materia, è tale che le Amministrazioni ne approfittano oltre ogni misura, e in particolare quella dell'Aeronautica, la quale, avvalendosi delle norme del regolamento approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 805 e dell'articolo 50 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è pervenuta a sottrarre alla normale procedura la quasi totalità dei lavori e delle forniture.

In ogni modo, pur ammettendo che le esigenze di taluni servizi impongono spesso di provvedere con adeguata sollecitudine, non va, tuttavia, negato che in parecchi casi sarebbe nel potere, e anzi dovere, adottare la procedura ordinaria. Appare pertanto necessaria una revisione normativa onde infrenare l'eccessiva larghezza con cui l'Amministrazione dell'Aeronautica fa ricorso al sistema dei servizi in economia.

Presso altre Amministrazioni (commercio estero, pubblica istruzione), si lamentano, invece, inconvenienti a causa della mancanza di un'apposita regolamentazione dei servizi che per loro natura debbono farsi in economia, giusta quanto previsto dall'articolo 8, comma primo, della legge di contabilità generale. Si era creduto, in qualche caso, di poter colmare tale lacuna avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma del citato articolo 8, che, nella ipotesi di « speciali circostanze », prevede l'esecuzione di servizi in economia in base ad un'autorizzazione data con decreto motivato del Ministro.

Ma la Corte ha rilevato la illegittimità di una siffatta procedura, in quanto l'articolo 8 può trovare applicazione solo per i « servizi non preveduti dai regolamenti », dei quali ultimi presuppone quindi l'esistenza.

È stato anche ripreso l'esame delle contabilità degli agenti consolari all'estero, praticamente abbandonato da anni, che ha dato luogo a numerose osservazioni, alle quali peraltro l'Amministrazione si uniformava.

Sulla corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati non di ruolo in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero (i cosiddetti « impiegati locali »), la Corte ha osservato che siffatta concessione, definita dalla stessa legge istitutiva (articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 25 ottobre 1946, n. 263) come « gratificazione », appariva in contrasto con la liquidazione, al medesimo personale, dei « compensi straordinari », giacché tali compensi escludevano la corresponsione di premi o gratifiche per qualsiasi altro titolo. Si faceva, inoltre, presente che la tredicesima mensilità non era stata mai concessa a favore del personale non di ruolo all'estero.

Il Ministro per gli affari esteri provvide allora ad emanare, di concerto con quello del Tesoro, un decreto interministeriale (decreto interministeriale 9 ottobre 1956, n. 188), che, nell'intento di regolarizzare, sotto l'aspetto giuridico e contabile, la situazione, estendeva al personale in questione, la concessione della tredicesima mensilità con effetto dal 1° gennaio 1946, sulla base dell'articolo 9, lettera F, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263. Ma la Corte ha contestato la legittimità anche di tale provvedimento in quanto emanato in forza del predetto articolo 9 che non era più da considerarsi operante dal momento in cui era entrata in vigore la Costituzione della Repubblica (1° gennaio 1948), che aveva attratto nella riserva della legge tutta quanta la materia concernente il trattamento economico dei dipendenti statali. La Corte ha contestato perciò la legittimità di siffatta concessione disposta con atto amministrativo, ritenendo che occorresse all'uopo provvedere con legge.

L'Amministrazione, aderendo alle osservazioni, ritirava il provvedimento e veniva poi invitata a provvedere al ricupero delle somme indebitamente corrisposte.

L'esame delle contabilità speciali dei Provveditorati agli studi metteva in evidenza l'utilizzazione dei fondi per pagamenti che avrebbero dovuto effettuarsi, invece, con gli importi messi a disposizione mediante ordini di accreditamento. Tale irregolarità, oltre a determinare una arbitraria commistione fra gestioni diverse e contabilmente autonome, con inevitabili conseguenze di carattere contabile e finanziario, rivelava il ricorso ad espedienti per la documentazione dei rendiconti amministrativi, data l'impossibilità di uno stralcio dei titoli di spesa e dei documenti giustificativi inerenti ai pagamenti da contabilizzare nei rendiconti. La Corte ha insistito perciò sulla necessità di richiamare i Provveditorati all'osservanza delle norme di contabilità generale, con le quali tale sistema di finanziamento delle spese delegate è assolutamente incompatibile.

CAPITOLO VIII.

CONTABILITÀ DEI MAGAZZINI

Il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, esercitato dalla Corte ai sensi della legge 11 luglio 1897, n. 256, e successive integrazioni e modificazioni, non presenta, per l'esercizio in esame, aspetti gran che differenti da quelli prospettati nella relazione dell'esercizio precedente. Persiste, infatti, il notevole ritardo nella resa delle contabilità e l'accrescersi in tal modo, ogni anno, della massa già notevole dei conti non pre-

sentati, i quali, da un totale di 6.185, alla data del 30 giugno 1956, sono aumentati durante l'esercizio in esame, a 6.616, così ripartiti per Amministrazione:

Difesa Esercito	Da N. 4.874 a 5.144 (+ 270)
Difesa Marina	» » 629 a 696 (+ 67)
Difesa Aeronautica	» » 325 a 345 (+ 20)
Interno	» » 333 a 402 (+ 69)
Grazia e Giustizia	» » 13 a 16 (+ 3)
Pubblica Istruzione	» » 11 a 13 (+ 2)
Totali Da N. 6.185 a 6.616 (+ 431)	

Su un totale di 856 magazzini solo 425 hanno reso il conto, a fronte dei 431 che risultano inadempienti.

Le variazioni avvenute durante l'esercizio riguardano 61 magazzini che sono stati soppressi contro 15 di nuova istituzione, con una differenza in meno di 46 unità, per cui il numero dei magazzini sottoposti al riscontro, al 30 giugno 1957, è di 810.

Ha dovuto poi la Corte constatare ancora una volta le deficienze dell'attuale sistema di riscontro sulle contabilità dei magazzini, a cagione essenzialmente delle difficoltà, da parte dell'organo di controllo, di conoscere l'effettiva entità delle reali giacenze dei materiali rappresentati nelle scritture contabili.

Quanto alle contabilità rese dai consegnatari dei magazzini dell'aeronautica militare — assoggettati al riscontro a decorrere dal 1° gennaio 1952 — la Corte, richiamando l'attenzione sulle notevoli differenze tra i costi effettivi dei materiali assunti in carico e i prezzi stabiliti dal nomenclatore sulla cui base venivano effettuate le operazioni di carico e scarico, ha invitato l'Amministrazione a procedere — come ha in realtà proceduto col decreto n. 1495 del 5 giugno 1957 nella misura del 7.000 per cento — a una rivalutazione che ovviasse al rilevato contrasto tra i prezzi del tariffario a quelli medi di mercato.

Gestioni speciali con autonomia meramente contabile.

Per le gestioni speciali con autonomia contabile, come è noto, il controllo della Corte avviene in via principale, mediante l'esame dei rendiconti che debbono essere prodotti entro un dato termine dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Per quanto concerne il *Fondo per il culto*, nell'esercizio in esame, la Corte ha avuto solo occasione di formulare osservazioni intese a prospettare la necessità di modificare e adeguare alle attuali esigenze le disposizioni vigenti in materia di assegni supplementari di congrua.

Nessuna particolare osservazione va fatta invece per l'attività di controllo svolta sugli atti dell'Amministrazione degli Archivi notarili a termini dell'articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Trattasi di controllo esercitato, in via preventiva, sui decreti concernenti il personale e, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento approvato con il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, sulle spese disposte direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, in quanto relative alla gestione generale degli Archivi stessi, nonché su quelle comunque disposte così per il servizio delle ispezioni, come, in genere, per l'esecuzione della citata legge n. 89 del 1913; ed in via consuntiva, sulle spese riguardanti la gestione particolare di ciascun archivio.

CAPITOLO IX.

IL CONTROLLO SULLA EROGAZIONE DELLA SPESA

Nell'esercizio dell'attività di controllo sugli impegni di spesa — che, come è noto, sono assoggettati in modo autonomo al controllo preventivo della Corte nei soli casi in cui siano assunti a mezzo di formale provvedimento — pur essendosi constatato come, anche nell'esercizio finanziario in esame, le Amministrazioni siasi, in massima, attenute alle norme d'ordine amministrativo e finanziario che regolano la materia, si è reso necessario insistere nel richiamo alla osservanza del principio per il quale, salvo che nei casi tassativamente contemplati dalla legge, gli impegni di spesa debbono riferirsi esclusivamente all'esercizio in corso.

Una ulteriore attenuazione, rispetto ai precedenti esercizi finanziari, si è manifestata nella prassi — da tempo invalsa nelle Amministrazioni, in netto contrasto con le vigenti norme

(articoli 55 della legge di contabilità e 275 del relativo regolamento) — di accertare, quali residui passivi della parte ordinaria del bilancio, quasi la intera differenza tra gli stanziamenti e le effettive erogazioni, non producendo, o producendo in modo incompleto, la dimostrazione degli impegni riferibili all'esercizio scaduto.

Va segnalato, poi, il rilevante ammontare dei residui passivi per alcune Amministrazioni — quali, ad esempio, quella della Difesa (lire 145.769.106.828) e quella dei lavori pubblici (lire 413.594.000.000) — dovuto, soprattutto, ai notevoli stanziamenti di parte straordinaria che, per il disposto dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, sono conservati fra i residui per tre esercizi successivi a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Il fenomeno ha assunto dimensioni tali che una approfondita indagine si rende indispensabile al fine di avvisare ai mezzi per ridurre gradualmente l'appesantimento che ne deriva al bilancio.

Quanto all'approvazione delle leggi di variazione dopo la chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono, la Corte, ancora una volta, ha dovuto constatare come tale ritardo determini, tra l'altro, la sistematica disapplicazione di taluni principi basilari del nostro ordinamento giuridico-contabile, fra cui quello della intangibilità dei risultati di bilancio alla scadenza dello esercizio e quello del divieto di assumere impegni a carico dell'esercizio scaduto, frapponendo inoltre indugio nell'accertamento dei residui e negli adempimenti connessi alla formazione ed alla parificazione del consuntivo, per i quali, come è noto, vi sono termini precisi che da parecchi anni non si riesce più ad osservare.

Sulle *gestioni fuori bilancio* la Corte non può non confermare le considerazioni svolte nella precedente relazione, ribadendo la necessità che tutte le entrate e tutte le spese attinenti alle gestioni statali vengano ricondotte, senza eccezione alcuna, nell'ambito degli stati di previsione e dei consuntivi annuali.

Una parziale normalizzazione si è nella materia realizzata con le leggi 28 giugno 1956, n. 595 (regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dalla Argentina di carni e strutto); e numeri 596, 597, 598, 599, 600 e 601, relative ad assunzioni di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano dalla campagna 1943-44 e quella 1952-53; nonché con la legge 22 dicembre 1957, n. 1294, relativa ad acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali, ponendosi così termine a gestioni connesse alle esigenze di approvvigionamento alimentare del periodo bellico comportanti un vasto movimento finanziario, cui sono conseguiti e tuttora conseguono, sinché non si provveda alla totale liquidazione dei pagamenti, rilevanti oneri per gli interessi passivi che gravano sullo Stato in relazione alle anticipazioni bancarie mediante le quali le gestioni stesse furono finanziate.

Particolare cenno va fatto delle spese da erogarsi, non direttamente, ma a mezzo di organi dotati di autonomia.

Per tali spese, è evidente, il controllo della Corte non investe e non può quindi garantire, men che la legittimità, il fatto stesso della avvenuta effettiva erogazione, la quale avviene secondo procedimenti che si sottraggono a qualsiasi ingerenza non solo, ma cognizione appena della Corte.

Fra tali erogazioni sono da noverare quelle a cui fanno luogo le Assemblee legislative, la Presidenza della Repubblica e anche la Corte Costituzionale.

Il procedimento attraverso il quale esse si effettuano può distinguersi in due fasi: la prima si esaurisce col passaggio dei mezzi finanziari dal bilancio statale a quello di ciascun organo; nella seconda ciascun organo ordina le singole spese e ne dispone la effettiva erogazione.

Il rendiconto generale dello Stato riporta soltanto i dati relativi alla prima fase considerando interamente erogate le somme poste a disposizione, di norma, anticipatamente, in unica soluzione.

Dello svolgimento o appena della conclusione della seconda, invece — del se, cioè, i mezzi finanziari messi a disposizione di ciascun organo siano stati, e per quali causali ed importi, erogati — nessuna notizia più perviene alla Corte.

Chè ciò avvenga per la dotazione del Presidente della Repubblica è naturale ed intuitivo in quanto, appunto, trattasi di « dotazione », istituto caratteristico e proprio soltanto dell'organo sovrano.

Che ciò avvenga per le due Camere del Parlamento è altrettanto naturale ed intuitivo, sebbene per un diverso ordine di considerazioni.

Il Parlamento, infatti, è il destinatario del rendiconto generale dello Stato, che il Parlamento, soltanto, ha il potere di approvare.

E ciascuno dei due rami del Parlamento, infatti, approva il rispettivo rendiconto.

Che questa approvazione — in omaggio al principio della autonomia delle due Camere — sia la risultante della volontà autonomamente espressa da ciascuna di esse per il proprio e non per entrambi i rendiconti è particolare, in sé forse non del tutto trascurabile, ma che poco o punto rileva ai fini che si considerano, per i quali basta assumere il fatto certo che tali rendiconti sono dalle Camere approvati.

È del pari naturale, però, che ciò avvenga per la Corte Costituzionale e per altri organi che il conto non rendono?

La domanda, è ovvio, non pone neppure in discussione che tali organi — quando la legge lo preveda — possono liberamente ordinare ed erogare le spese necessarie per il loro funzionamento senza bisogno di autorizzazioni, visti, registrazioni ecc.

Ma, la volta che abbiano così gestito il proprio bilancio, debbono o non debbono a chiusura di esercizio, dar conto della erogazione della somma messa, all'inizio, a loro disposizione non fosse altro che al fine di far conoscere se l'hanno impiegata in tutto o in parte, per i fini pubblici che era destinata a soddisfare, e di mettere così in grado il Governo di assolvere il dovere e il Parlamento di esercitare i poteri, di rispettiva spettanza, in ordine alla rendicontazione di tutta la pubblica spesa, non solo, ma di valutare — di anno in anno come per la Corte Costituzionale — l'ammontare delle spese occorrente per il funzionamento di ciascuno di tali organi?

Sono queste domande che la Corte non può esimersi dal porre e sulle quali è quanto mai necessario che il Parlamento fermi la propria attenzione.

CAPITOLO X.

VIGILANZA SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Nello svolgimento dell'azione di vigilanza sulla riscossione delle entrate ad essa attribuita dall'articolo 34 del suo testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte, nell'esercizio in esame, ha, fra l'altro, rilevato:

la esistenza di depositi presso banche, conseguenti a prelievi su aperture di credito non autorizzati, a norma dell'articolo 346 del regolamento di contabilità, dal Tesoro;

una giacenza, presso alcune amministrazioni, di fondi accreditati, eccessiva e non giustificata dalle esigenze di servizio;

l'esagerata entità raggiunta, oltre la dotazione annua, presso vari comandi militari, dai « fondi-scorta », utilizzati in alcuni casi per operazioni non rientranti tra quelle consentite solo per momentanee deficienze di cassa, dagli articoli 17 del testo unico sull'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e 74 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Irregolarità sono state, poi, riscontrate, in materia di entrate provenienti da vendite di biglietti di ingresso e di pubblicazione da parte delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie, nonché per sospesi di cassa relativi a somme erogate in conto di altre amministrazioni e da queste non rimborsate. Si è inoltre, a volte constatata la mancata o tardiva inventariazione del materiale, l'omesso versamento in entrata di fondi accreditati rimasti inutilizzati alla chiusura dell'esercizio o di introiti di vario genere, spesi, in violazione dell'articolo 135 del regolamento di contabilità, per esigenze cui doveva farsi fronte con fondi di bilancio.

L'esame dei decreti di annullamento di crediti inesigibili emessi dal Ministro delle Finanze, a norma dell'articolo 265 del regolamento di contabilità generale, ha portato a rilevare e a fare oggetto di denuncia al Procuratore Generale della Corte, per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrativo-contabili, che in parecchi casi la inesigibilità era stata causata dal ritardo nell'inizio dell'azione coattiva o dalla inosservanza delle norme procedurali.

Del pari, si è dovuta rilevare scarsa prontezza nella riscossione dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti a carico di funzionari e agenti contabili con la conseguenza, spesso, della impossibilità di esazione, per morte o sopravvenuta insolvibilità del debitore — nonché, a volte, trasgressione da parte di varie amministrazioni dell'obbligo di invio alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 640 del regolamento di contabilità generale, del prospetto dimostrativo delle ricevute comunicazioni di decisioni di condanne e contenente la specificazione delle partite riscosse, delle disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere e delle partite, infine, da intendersi passate all'amministrazione del demanio.

TITOLO II.

REGISTRAZIONI CON RISERVA

Nel corso dell'esercizio in esame sono state eseguite soltanto due registrazioni con riserva e precisamente quelle dei decreti del Presidente della Repubblica 10 e 11 gennaio 1957, n. 362 e 363, — concernenti revisione dei ruoli organici di personale statale e ritenuti illegittimi per i motivi riferiti nella parte della presente relazione sugli atti di Governo — alle quali le Sezioni riunite, non riconoscendo cessata la causa del rifiuto, addivennero con la deliberazione 1° giugno 1957, non senza aver preliminarmente esaminato e risolto due questioni: la prima sull'ammissibilità della richiesta tuttochè promanante da Governo ancora in attesa del voto di fiducia del Parlamento e la seconda sulla propria competenza a rendere la pronuncia richiestale senza che fosse stata preceduta da quella della Sezione del controllo.

Sulla prima questione le Sezioni riunite hanno considerato, che, per effetto dell'atto di nomina e del prestato giuramento dei suoi componenti, il Gabinetto deve considerarsi nella pienezza delle sue attribuzioni epper tanto legittimato a deliberare che gli atti avessero corso.

Sulla seconda poi hanno ritenuto la propria competenza nel riflesso che il pieno riconoscimento della contestata illegittimità — assunto d'altronde a presupposto dell'atto con cui il Consiglio dei Ministri aveva stabilito che i provvedimenti, nonostante i rilevati vizi, avessero egualmente corso — dispensava dall'osservanza del normale *iter* previsto dalla legge per la pronuncia sul visto.

TITOLO III.

PROPOSTE DI VARIAZIONI E DI RIFORME PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Dalle segnalazioni e proposte formulate nei precedenti esercizi solo alcune hanno avuto eco favorevole presso le Amministrazioni interessate. La più parte, invece, è rimasta senza seguito, e su di esse la Corte non può che insistere: segnatamente su quelle che traggono origine dalla riconosciuta necessità di approvare le norme sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, per quanto fra l'altro attiene alla semplificazione della struttura dei bilanci nonchè delle procedure contrattuali e di erogazione della spesa.

In ciò che concerne situazioni peculiari a singole amministrazioni, poi, è da rilevare come per la Presidenza del Consiglio dei Ministri persista la necessità di disciplinare in modo organico l'erogazione delle spese di parte ordinaria o straordinaria, quali le « spese casuali », « di rappresentanza », per servizi vari (riordinamento della pubblica amministrazione, coordinamento degli investimenti nel Mezzogiorno, Comitato interministeriale per la ricostruzione, ecc.) e per gli interventi nelle « zone di confine ». Esigenza questa che si pone anche per i servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale, fra i quali il solo ramo della *Cinematografia* ha avuto una regolamentazione (legge 31 luglio 1956, n. 897), che peraltro, particolarmente per quanto riflette « i premi » a film prodotti o adattati per la gioventù, non sempre consente un efficace sindacato di legittimità.

E quanto agli altri Ministeri si segnala le necessità:

per quello del Commercio con l'estero della emanazione di norme che precisino con esattezza i compiti dello Istituto per il Commercio estero, compiti che, nella guisa con cui sono attualmente disciplinati, interferiscono a volte nelle sfere proprie delle attività istituzionali del Ministero;

per quello della Difesa che si provveda all'organizzazione delle tre Amministrazioni militari nei quali esso si articola e ad una revisione dei particolari ordinamenti di contabilità militare, specie in ciò che attiene all'uso delle aperture di credito ed alla erogazione in genere delle spese;

per quello del Lavoro e della previdenza sociale che si coordinino le attività dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

per quello della Marina mercantile che venga adeguatamente disciplinata la materia dei sussidi, delle sovvenzioni, ecc. ad Istituti e ad Enti che perseguono finalità attinenti alla

marina mercantile, nonché la materia dei contributi per le nuove costruzioni e per le riparazioni di navi, nella quale è tuttora in vigore un non recente regolamento (regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101), ormai non più rispondente alle nuove esigenze della sopravvenuta normativa (leggi 8 marzo 1949, n. 75 e 17 luglio 1954, n. 522 e modificazioni);

per quello della pubblica istruzione che venga aggiornata la legislazione relativa ai contributi degli Istituti e scuole d'istruzione tecnica, nonché riordinata la disciplina degli accreditamenti per spese destinate al funzionamento delle scuole ed istituti dell'ordine secondario, accentrando la gestione dei fondi — entro limiti maggiori degli attuali — presso i Provveditorati agli studi.

In ragione delle materie poi si segnala:

in ciò che attiene ai contratti e ai servizi in economia:

per i Ministeri del commercio con l'estero e della Marina mercantile la necessità che sia emanato un regolamento per i servizi in economia;

per il Ministero della difesa la necessità di una unitaria ed organica disciplina di tutta la materia contrattuale e dei servizi in economia, tenuto conto della natura e struttura, nonché dei compiti istituzionali e delle speciali esigenze delle Forze armate, in particolare per quanto riflette gli acquisti all'estero, il regolamento per i lavori del genio militare per i collaudi da parte di estranei e di ufficiali in congedo, l'approntamento o la riparazione delle unità navali utilizzate o da utilizzare in esercitazioni collettive internazionali;

per il Ministero della pubblica istruzione che venga aggiornato il regolamento 22 aprile 1886, n. 3859, in materia di lavori di restauro in economia degli edifici monumentali appartenenti allo Stato, ad enti pubblici ecclesiastici e di proprietà privata e che si effettui infine la revisione del regolamento per i servizi in economia che risale al 13 aprile 1882;

per il Ministero di grazia e giustizia che venga consentito con apposita norma di derogare all'articolo 117 del regolamento di contabilità generale dello Stato — che pone il divieto di dare esecuzione ai contratti prima della loro approvazione — per quel che specificatamente attiene ai contratti stipulati con gli Istituti convenzionati per il ricovero dei minori e ciò sia in vista di legalizzare quanto in effetti l'Amministrazione pratica, in violazione della legge, corrispondendo i nove decimi dell'importo delle rette maturate, senza attendere la perfezione degli atti, sia per venire incontro agli istituti, dando loro modo di disporre delle somme necessarie alle spese di mantenimento dei minori, e sia perché normalmente i contratti in discorso non risultano di norma approvati nei primi mesi dell'esercizio finanziario. Non può contestarsi, infatti, che, come l'Amministrazione sostiene, si renda impossibile completare con la necessaria tempestività la procedura di approvazione, giacché l'impegno delle spese postula, in ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, sul decentramento del Ministero di grazia e giustizia, un preventivo decreto ministeriale di ripartizione dei fondi tra i vari centri di rieducazione, ai cui direttori spetta di stipulare poi i contratti, i quali, quindi, benché posti in essere da organi amministrativi periferici, devono essere approvati dal Ministro per la grazia e giustizia e poi visti dalla Corte dei conti in sede centrale.

In ciò che attiene alle opere pubbliche:

quanto a quelle che vengono eseguite in regime di concessione la necessità di integrare ed aggiornare le norme contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1137, determinando in particolare i casi nei quali si possa fare luogo alla concessione, il relativo procedimento e le facoltà che si debbono intendere trasferite al concessionario, nonché i criteri e i limiti delle spese generali.

In materia di *alluvioni* o di altre *calamità naturali*, le leggi emanate per disciplinare l'intervento dello Stato il più delle volte si riferiscono, non già ad un singolo evento, circoscritto nei suoi elementi temporali e di luogo, bensì a calamità avvenute in una o più regioni, in un periodo di tempo non determinato.

Ora, al fine di ovviare alle difficoltà che si presentano per stabilire nei singoli casi se sussistano o meno gli estremi indicati dalla legge, sarebbe opportuno che nella normativa della materia venissero inserite specifiche disposizioni attributive, al Ministro per i lavori pubblici e a quello per l'agricoltura e foreste, della facoltà di determinare con propri decreti — eventualmente di concerto con il Ministro del tesoro — i singoli eventi calamitosi rientranti nell'ambito di applicazione di ciascuna legge, con la precisa indicazione dei dati relativi al territorio e al periodo in cui gli eventi stessi sono avvenuti.

Sarà bene, poi, evitare indiscriminati rinvii — purtroppo non infrequenti — a leggi emanate nella materia in precedenza, le quali spesso si riferiscono a eventi particolari e, per il loro specifico contenuto, non risultano più applicabili.

Infine, in materia di ripristino dei beni di proprietà degli enti considerati dall'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni, si prospetta l'esigenza dell'emanazione di norme legislative o regolamentari che valgano a determinare le categorie dei beni mobili per le quali si possa ammettere l'intervento a completo carico dello Stato. Invero, mentre nel settore dei mobili di arredamento degli edifici di culto la materia è sufficientemente disciplinata dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, secondo il testo modificato dalla legge di ratifica 10 agosto 1950, n. 784, per i mobili di arredamento degli edifici di proprietà degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, ed in particolare per quelli degli ospedali, non esiste una precisa normativa e, d'altra parte, non appare neppure utilizzabile il criterio dettato per gli enti pubblici di assistenza e di beneficenza, dal citato articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 1946, secondo cui la ricostruzione del mobilio va limitata « ai bisogni indispensabili per l'esercizio... della beneficenza o assistenza ».

Anche alcune leggi e regolamenti concernenti materie di competenza del *Ministero dell'Agricoltura e delle foreste* non si sottraggono all'esigenza di una riforma. In particolare, per la bonifica integrale, è necessaria l'emanazione di norme regolamentari che, già prevista dall'abrogato testo unico sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (articoli 131 e 162 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256) ed ora postulata dal vigente testo unico sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (articoli 4, 49 e 58) si appalesa tanto più urgente in quanto nell'attuale carenza occorre rifarsi al regolamento approvato con il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, le cui disposizioni risultano imperfette ed inadeguate ad una legge emanata dopo un trentennio. Per la materia poi dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica è necessario provvedere alla già proposta riforma della legislazione vigente costituita da un insieme di norme remote (legge 26 giugno 1887, n. 4644; serie terza; 11 luglio 1904, n. 359; legge 29 giugno 1929, n. 1366) e non coordinate che rendono a volte difficoltosa l'azione che l'Amministrazione deve spiegare nel settore.

In ciò che attiene al decentramento amministrativo:

Per i servizi del *Ministero di grazia e giustizia*, ed in particolare per la materia dell'assistenza sociale rivolta alla prevenzione della delinquenza minorile e alla rieducazione dei minorenni, la assoluta inadeguatezza della relativa disciplina e la conseguenziale esigenza che specifiche norme vengano prodotte le quali, integrando quelle insufficienti racchiuse nel decreto delegato del 28 giugno 1955, n. 1538 e nella successiva legge 25 luglio 1956, n. 888 (recante modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni), determinino compiutamente l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici distrettuali di servizio sociale.

Si ravvisa specialmente l'opportunità, per gli assistenti sociali, della istituzione di appositi ruoli organici, ponendosi termine all'attuale sistema di affidare tali incarichi mediante semplici convenzioni stipulate dai direttori dei centri di rieducazione, in base alla generica facoltà loro concessa con l'articolo 3, lettera c), del citato decreto n. 1538 del 1955.

Per i servizi dell'*Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*, l'opportunità di modificazioni all'ordinamento amministrativo-contabile, relativamente alle funzioni delle Ragionerie provinciali, giacché l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, mentre ha disposto il decentramento delle attribuzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti, nulla ha previsto per il decentramento delle funzioni esercitate dalla Ragioneria centrale del Ministero. Avviene così, come si è avuto modo di rilevare nella precedente relazione, che, per gli articoli 60 e 100 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, il riscontro e l'annotazione degli impegni relativi alle spese disposte dalle Direzioni provinciali sono effettuati dalla Ragioneria centrale. Dal che deriva che i provvedimenti dovuti ora alla competenza delle Direzioni provinciali debbono essere trasmessi prima alla Ragioneria centrale e, da questa poi, per il previsto controllo, alla Corte dei conti in sede decentrata.

Deve insistersi inoltre per la modifica dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1955, che impone al Direttore generale delle poste e delle teleco-

municazioni di delegare agli organi provinciali alcuni dei poteri a lui attribuiti con l'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, ripristinando, com'era in origine, il carattere meramente facoltativo della delega, stante l'affermata antinomia del citato articolo 21, il quale porrebbe un obbligo di delegazione anche per materie che non sono da ritenersi rientranti nell'ambito del disposto decentramento.

Per i servizi del *Ministero della pubblica istruzione* l'opportunità della modifica dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, secondo il quale l'incarico della presidenza delle scuole secondarie può essere affidato a un professore di ruolo dell'istituto. Ora i Provveditori agli studi, cui è stata attribuita con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, sul decentramento del Ministero della pubblica istruzione, la competenza di nominare i capi di istituti incaricati, in molti casi, ricorrono invece a personale non di ruolo dell'istituto alla cui presidenza devesi provvedere o a personale di ruolo di altri istituti: donde la necessità di ampliare, con apposita norma legislativa, le categorie entro le quali possano esser scelti gli insegnanti cui conferire l'incarico di preside.

Per i servizi del *Ministero del tesoro* la necessità di modificare, in sede legislativa, l'articolo 18 del decreto delegato 30 giugno 1955, n. 1544, che ha devoluto agli Uffici provinciali del Tesoro, la concessione delle quote di aggiunta di famiglia spettanti per la moglie e per i figli minorenni, includendo in tale competenza anche la concessione delle quote di aggiunta di famiglia spettanti per le altre persone a carico del dipendente (genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati).

Si prospetta altresì la necessità che con una norma legislativa sia modificata la ripartizione della competenza, in materia di riscontro, tra le Ragionerie regionali e quelle provinciali — quale risulta dall'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 — limitatamente ai provvedimenti di concessione per la coltivazione dei giacimenti di acque minerali e termali, per cui in sede di decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio è stata prevista la competenza dei Prefetti (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620).

Tale riscontro, affidato originariamente (articolo 14 del citato decreto n. 620), in via provvisoria, agli Uffici speciali di Ragioneria costituiti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, a seguito del decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, venne devoluto alla competenza delle Ragionerie provinciali. Dato, peraltro, che l'attività dei Prefetti in materia di concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali è connessa con quella degli ingegneri capi dei Distretti minerari, in quanto questi ultimi, a parte la loro specifica competenza nella analoga materia delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, intervengono pure nella istruttoria dei provvedimenti emanati dai Prefetti, e tenuto conto che i provvedimenti emanati dagli ingegneri capi sono sottoposti al riscontro delle Ragionerie regionali, per avere i distretti minerari circoscrizioni più ampie di quelle provinciali, sarebbe opportuno far coincidere le due competenze in materia di riscontro, devolvendo, con una norma legislativa, alle Ragionerie regionali anche la competenza per il riscontro dei provvedimenti emessi dai Prefetti per la concessione di coltivazioni di acque minerali e termali.

In ciò che attiene al *personale civile e militare* va rilevato che purtroppo a dar causa alle illegittimità rilevate in materia nel comportamento delle Amministrazioni non di rado ha concorso la mancanza, la insufficienza o la inadeguatezza della relativa normazione.

Basti, a ragione di esempio, dire che l'Amministrazione dell'industria e commercio al pari di quella del commercio con l'estero non ancora hanno provveduto alla emanazione di un regolamento per il personale.

Né molto diversa è la situazione per il Ministero del tesoro, il quale utilizza, in quanto applicabile, il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che emanato originariamente per il personale dell'amministrazione finanziaria e poi esteso con l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 a quello del Tesoro, mal si concilia ora con le nuove disposizioni del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

In particolare sembra indispensabile la raccolta del testo unico, con le opportune modificazioni ed integrazioni, delle norme che regolano l'istruzione artistica e l'istruzione elementare.

Sarebbe, poi, auspicabile la costituzione dei ruoli unici nazionali per il personale che presta servizio presso gli Istituti e le Scuole d'arte, sia insegnante o di laboratorio che subalterno, eliminando gli organici separati che costituiscono una fonte cospicua di oneri finanziari.

Andrebbe, infine, data una organica ed esauriente disciplina alla materia degli incarichi e delle supplenze al personale non insegnante in servizio presso le Scuole e gli Istituti di istruzione secondaria e artistica, ponendo termine alla situazione attuale che comporta una permanente e quasi consolidata deroga al divieto di assunzione di personale non di ruolo.

Anche lo stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie forestali, amministrati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dell'economia montana e delle foreste —, attende tuttavia una più armonica e completa disciplina, da attuarsi con apposito provvedimento legislativo o, quanto meno, con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, trattandosi di categorie che, nonostante la qualifica di personale civile, vengono amministrate in parte con le norme del regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1997, relativo all'ex milizia nazionale forestale, e, in parte, specie per quanto attiene al mantenimento in servizio, alla concessione, alla disciplina e al trattamento economico e di quiescenza, con le disposizioni che regolano analoghe materie per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per le quali ultime del resto si pone altresì l'esigenza di un'adeguata disciplina e della emanazione di decreti previsti dall'articolo 21 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, dovendo ritenere ormai superato il regolamento approvato con regio decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1629, che richiederebbe profonde modificazioni in relazione anche all'attuale forza organica del Corpo ed all'incremento che hanno avuto i vari servizi di istituto, che, tra l'altro, hanno comportato la istituzione di nuove scuole di polizia, anche di specializzazione (alpina e stradale) e la estensione del servizio degli agenti a cavallo alle città, oltre che di Roma, anche di Napoli e Firenze.

Per il personale militare in genere occorre inoltre che si provveda al più presto alla integrazione della legge sull'ordinamento dell'Esercito, in quanto quella del 9 maggio 1940, n. 368, non ha più alcuna effettiva rispondenza con le attuali esigenze delle Forze armate, conseguenti all'adozione di nuovi mezzi strategici che richiedono la utilizzazione di personale particolarmente esperto nelle materie che il progresso scientifico appresta per la difesa.

Norme nuove, al pari, si impongono per la disciplina dei concorsi di ammissione in servizio permanente effettivo e alle accademie militari, non essendo ovviamente applicabili quelle dello statuto degli impiegati civili.

Non meno urgente, infine, si appalesa la necessità della emanazione dei regolamenti di esecuzione alle leggi sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali, nonché di disposizioni atte a disciplinare l'avanzamento e gli organici dei sottufficiali.

Quanto poi, al personale civile del Ministero della difesa, la Corte ha dovuto rilevare come non si sia ancora provveduto a stabilire l'ordinamento definitivo dell'Amministrazione, rimasto ancorato alla struttura originaria di quando essa era divisa in tre branche autonome (Esercito Marina e Aeronautica), con la conseguenza di molteplici inconvenienti, primo fra tutti quello della esistenza, in contrasto con la norma dell'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, di tre autonomi e distinti consigli di amministrazione.

Una apposita, specifica regolamentazione si rende, da ultimo, necessaria, nella materia — sfornita di ogni disciplina — relativa al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità per i viaggi compiuti dai membri del Governo e per quelli in genere effettuati in territorio estero specie dai c. d. « corrieri di Gabinetto ».

Per ciò che si riferisce alle Amministrazioni autonome e speciali aziende statali si segnala, quanto a quella dei *Monopoli di Stato*, che l'assenso a spese per forniture varie viene di frequente dato dal Consiglio di amministrazione dopo che tali spese sono state effettuate, in via, quindi, anziché preventiva, di sanatoria, contrariamente a quanto dispongono le norme sulle contabilità generale dello Stato.

Ora, poiché l'Amministrazione adduce che tale illegittima prassi trova la spiegazione nelle esigenze di tempestività connesse con il carattere industriale dell'azienda, si segnala la opportunità che, per sopperire a tali esigenze, venga prevista, con apposito provvedimento legislativo, una procedura più sollecita, determinandone i casi ed i limiti di applicabilità.

Opportuna, del pari, si rende l'emanazione di un provvedimento legislativo che disciplini la materia dei premi per l'incremento del rendimento industriale. Tali premi, iscritti in due appositi capitoli di bilancio, hanno raggiunto nell'esercizio cui ci si riferisce la complessiva notevole cifra di lire 3.200.000.000 e, non previsti da alcuna norma sostanziale, risultano erogati secondo criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto poi all'*Azienda di Stato per le foreste demaniali*, è da notare che, essendo sprovvista di proprio personale, è costretta a far fronte ai suoi servizi mediante personale della Direzione generale all'Economia montana del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale stato di cose dà luogo a vari inconvenienti, fra i quali la impossibilità di effettuare un efficace controllo sulla imputazione degli stipendi al bilancio dell'una o dell'altra Amministrazione, il frequente ricorso da parte dell'Azienda, in violazione di precise norme di carattere generale, all'opera di estranei, quando il personale messo a sua disposizione sia insufficiente.

Indispensabile è, pertanto, che si addivenga all'istituzione di organici propri della Azienda per le Foreste demaniali.

Per l'*Azienda Monopolio Banane*, degna di nota è la illegittima situazione venuta a determinarsi per il personale avventizio per effetto del regolamento approvato con il regio decreto-legge 27 luglio 1940, n. 1880, che agli articoli 60 e seguenti ne prevedeva l'assorbimento fra quello di ruolo o a contratto nei limiti dei rispettivi organici, o contingenti numerici, oppure, in mancanza di un siffatto assorbimento, il licenziamento.

Si è verificato, invece, che tale personale è stato mantenuto, ed è tuttora, alla dipendenza dell'Azienda, senza che ne sia stato disciplinato lo stato e il trattamento, stabilito quest'ultimo, di volta in volta, senza corrispondenza con quello del personale di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Inoltre l'Azienda, per indilazionabile esigenza connessa alla sua natura, continua ad avvalersi dell'opera di persone estranee, in contrasto con il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che vieta alle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di assumere impiegati non di ruolo.

Tale situazione è indicativa della necessità indilazionabile di disciplinare la posizione del personale dell'Azienda, poiché, se è comprensibile che le norme transitorie contenute nel citato regolamento non abbiano trovato immediata applicazione a motivo del conflitto che era già in atto all'epoca della sua entrata in vigore, come pure nell'immediato dopoguerra, tale giustificazione non potrebbe valere oggi che la situazione si è da tempo del tutto normalizzata.

Per l'Amministrazione del *Fondo per il culto*, occorre ricordare che la liquidazione e la concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero sono tuttora disciplinate, in virtù del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227, e del relativo regolamento di esecuzione, da disposizioni che, a cagione del mutato valore della moneta, mal si prestano ad essere ricondotte ad una ragionevole applicazione. Così, ad esempio, l'articolo 4 del citato testo unico dispone che l'accertamento del reddito netto beneficiario sia eseguito in base alla situazione patrimoniale al 1° luglio 1920 per le parrocchie a quella data provviste di titolare; laddove per le altre parrocchie l'accertamento è riferito, ai sensi dell'articolo 82, alla data della bolla di nomina dell'investito o a quella del provvedimento di civile riconoscimento del beneficio. Si viene, in tal modo, a determinare una notevole, quanto ingiustificata, disparità di trattamento tra i benefici esistenti da vecchia data e quelli, pur numerosi, di istituzione più recente, disparità che sarebbe auspicabile venisse evitata mediante l'adozione di un diverso criterio uniforme.

Altra disposizione da segnalare, ai fini di una opportuna modifica, è quella contenuta nell'articolo 10 del predetto testo unico, ai sensi della quale i proventi casuali inerenti al ministero pastorale sono calcolati, in via presuntiva, in rapporto alla popolazione delle parrocchie, e precisamente negli importi sottoindicati, ai quali oggi può attribuirsi un valore veramente simbolico; lire 30 annue fino a 500 abitanti; lire 500 annue fino a 1.000 abitanti e con l'ulteriore aumento di lire 50 per ogni 1.000 abitanti fino a 6.000 abitanti e successivamente di lire 100 per ogni 2.000 abitanti in più; non oltre un massimo di lire 900.

Roma, li 6 luglio 1959.

Il Presidente

CARBONE

per il Segretario generale

RELLEVA

DISEGNO DI LEGGE**ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956-57****ART. 1.**

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 2.983.056.928.328 —

delle quali:

furono versate L. 2.649.644.461.980

rimasero da versare » 103.615.736.369

» 2.753.260.198.349 —

e rimasero da riscuotere

L. 229.796.729.979 —

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 3.069.148.733.343 —

delle quali furono pagate

» 2.291.192.507.356 —

e rimasero da pagare.

L. 777.956.225.987 —

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956-57, rimane così stabilito:

Categoria I.

Entrate effettive. L. 2.808.418.378.810 —

Spese effettive. » 2.956.364.229.289 —

Disavanzo effettivo L. 147.945.850.479 —

Categoria II.

Entrate per movimento di capitali L. 174.638.549.518 —

Spese per movimento di capitali » 112.784.504.054 —

Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali . L. 61.854.045.464 —

In complesso (Categorie I e II).

Entrate L. 2.983.056.928.328 —

Spese » 3.069.148.733.343 —

Disavanzo finanziario L. 86.091.805.015 —

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1955-56 ED ESERCIZI PRECEDENTI**ART. 4.**

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 750.192.615.812 —

dei quali nell'esercizio 1956-57:

furono versati L. 231.436.200.464

rimasero da versare » 152.478.574.745

» 383.914.775.209 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957.

L. 366.277.840.603 —

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	1.789.398.690.735 —
dei quali furono pagati nel 1956-57	»	757.840.067.006 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	<u>1.031.558.623.729 —</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956-57

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956-57 (articolo 1)	L.	229.796.729.979 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).	»	366.277.840.603 —
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale)	»	256.094.311.114 —
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>852.168.881.696 —</u>

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956-57 (articolo 2)	L.	777.956.225.987 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.031.558.623.729 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>1.809.514.849.716 —</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 4.116.287.529.765,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1956-57 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1956-57	L.	2.983.056.928.328 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
accertati:		
al 1° luglio 1956.	L.	1.859.104.592.428
al 30 giugno 1957	»	1.789.398.690.735
		<u>69.705.901.693 —</u>
Totale dell'attivo	L.	3.052.762.830.021 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1957	»	4.116.287.529.765,05
Totale a pareggio del passivo	L.	<u>7.169.050.359.786,05</u>

<i>Passivo:</i>			
Disavanzo finanziario al 1° luglio 1956.	L.	4.090.563.606.050,05	
Spese dell'esercizio finanziario 1956-57	»	3.069.148.733.343 —	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1955-56:			
accertati:			
al 1° luglio 1956.	L.	759.530.634.965	
al 30 giugno 1957	»	750.192.615.812	
			» 9.338.019.153 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesoriери per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale.	»		1.240 —
Totale del passivo	L.	<u>7.169.050.359.786,05</u>	

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 1.240 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1956-57, ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1956-57, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui
<i>Ministero del tesoro</i>		
Capitolo n. 541. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L. 7.051.633.645	—
<i>Ministero di grazia e giustizia</i>		
Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferta ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi regolamenti e tariffe penali e civili (<i>Spesa obbligatoria</i>)	—	L. 48.929 —
<i>Ministero degli affari esteri</i>		
Capitolo n. 6. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	—	» 37.997 —
<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</i>		
Capitolo n. 41. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione e a quello non di ruolo di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso gli Uffici predetti. Rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso gli anzidetti uffici ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220 (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	L. <u>1.718.010.807</u>	<u>—</u>

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 116.873.682.596 — delle quali:

furono versate	L.	114.670.110.403	
rimasero da versare	»	1.129.264.817	
		<hr/>	» 115.799.375.220 —
e rimasero da riscuotere	L.		1.074.307.376 —

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 116.873.682.596 — delle quali furono pagate » 53.039.773.582 —

e rimasero da pagare. L. 63.833.909.014 —

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in L. 2.977.442.380 — dei quali nell'esercizio 1956-57:

furono versati	L.	2.931.047.779	
rimasero da versare	»	9.760.475	
		<hr/>	» 2.940.808.254 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957.	L.		36.634.126 —

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in L. 89.036.185.816 — dei quali furono pagati nel 1956-57 » 65.862.238.150 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1957 L. 23.173.947.666 —

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 11).	L.	1.074.307.376 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	36.634.126 —
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata).	»	1.139.025.292 —
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1957 . . .	L.	2.249.966.794 —
		<hr/> <hr/>

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 12) . .	L.	63.833.909.014 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	23.173.947.666 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1957 . . .	L.	87.007.856.680 —
		<hr/> <hr/>

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1956-57, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1956-57	L.	116.873.682.596 —
		<hr/> <hr/>

Passivo:

Spese dell'esercizio 1956-57	L.	116.873.682.596 —
		<hr/> <hr/>

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in

delle quali furono rimosse e versate	»	12.733.873.873 —
		12.715.173.157 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	18.700.716 —
		<hr/> <hr/>

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	12.733.873.873 —
delle quali furono pagate	»	7.694.515.207 —
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	5.039.358.666 —
		<hr/> <hr/>

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in
dei quali nell'esercizio 1956-57 furono riscossi e versati

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in	L.	31.344.439 —
dei quali nell'esercizio 1956-57 furono riscossi e versati	»	30.044.104 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957.	L.	1.300.335 —
		<hr/> <hr/>

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in
dei quali furono pagati nel 1956-57

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in	L.	4.604.952.661 —
dei quali furono pagati nel 1956-57	»	4.595.233.855 —
		<hr/>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	9.718.806 —
		<hr/> <hr/>

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 18)	L.	18.700.716 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	1.300.335 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		—
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	20.001.051 —
		<hr/> <hr/>

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 19)	L.	5.039.358.666 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	9.718.806 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	5.049.077.472 —
		<hr/> <hr/>

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo delle guardie di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze,

in	L.	3.192.468.158 —
delle quali furono riscosse e versate	»	2.680.665.988 —
e rimasero da riscuotere	L.	511.802.170 —

ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . .

delle quali furono pagate	»	1.288.832.575 —
e rimasero da pagare	L.	1.086.555.357 —

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56, restano determinati in

dei quali nell'esercizio 1956-57 furono riscossi e versati	»	369.813.151 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957	L.	882.711 —

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 restano determinati in

dei quali furono pagati nel 1956-57	»	852.975.820 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	45.735.103 —

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 24) . . .	L.	511.802.170 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	»	882.711 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	512.684.881 —

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 25)	L.	1.086.555.357 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	45.735.103 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>1.132.290.460 —</u>

ART. 30.

È accertato nella somma di lire 769.687.323 il saldo attivo del conto finanziario del fondo di massa del corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1956-57, risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1956	L.	749.208.220 —
Entrate dell'esercizio finanziario 1956-57	»	3.192.468.158 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956	L.	907.936.826
al 30 giugno 1957	»	898.710.923
		<u>9.225.903 —</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>3.950.902.281 —</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1956-57	L.	2.375.387.932 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956	L.	380.522.888
al 30 giugno 1957	»	370.695.862
		<u>9.827.026 —</u>
Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal conto corrente	»	796.000.000 —
Totale del passivo	L.	<u>3.181.214.958 —</u>
Saldo attivo al 30 giugno 1957	»	769.687.323 —
Totale a pareggio dell'attivo	L.	<u>3.950.902.281 —</u>

ARCHIVI NOTARILI

ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1956-57, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	5.032.965.786 —
Spese	»	4.237.805.024 —
Avanzo	L.	<u>795.160.762 —</u>

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ART. 32.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1956-57, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	698.507 —
Spese	»	419.690 —
		<hr/>
Avanzo	L.	278.817 —
		<hr/> <hr/>

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ART. 33.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio predetto, in L.

delle quali furono riscosse e versate	»	47.642.513 —
		42.722.513 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	4.920.000 —
		<hr/> <hr/>

ART. 34.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

delle quali furono pagate	»	47.642.513 —
		4.666.885 —
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	2.975.628 —
		<hr/> <hr/>

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in L.

dei quali nell'esercizio 1956-57 furono riscossi e versati	»	5.205.000 —
		5.045.000 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957	L.	160.000 —
		<hr/> <hr/>

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in L.

dei quali furono pagati nel 1956-57	»	8.858.209 —
		1.753.905 —
		<hr/>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	7.104.304 —
		<hr/> <hr/>

ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 33).	L.	4.920.000 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	160.000 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>5.080.000 —</u>

ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 34)	L.	2.975.628 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	7.104.304 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>10.079.932 —</u>

ART. 39.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1956-57, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 10. — Spese per i servi vari ed i laboratori	L.	402.897 —
Articolo n. 11. — Manutenzione del fabbricato sede dell'Istituto — manutenzione mobili e materiali di arredamento — illuminazione, acqua e riscaldamento — stampati, cancelleria e minute spese d'ufficio — spese postali, telegrafiche e telefoniche — spese per l'alloggio del direttore	»	282.132 —

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in delle quali:

furono versate	L.	86.680.349	
rimasero da versare	»	3.886	
			» 86.684.235 —
e rimasero da riscuotere	L.		<u>7.270.923.130 —</u>

ART. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in delle quali furono pagate

	L.	8.337.447.842 —
	»	7.054.733.470 —
e rimasero da pagare.	L.	<u>1.282.714.372 —</u>

ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in	L.	8.566.407.189 —
dei quali nell'esercizio 1956-57:		
furono versati	L.	6.688.883
rimasero da versare	»	49.176
		<u>6.738.059 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957.	L.	<u>8.559.669.130 —</u>

ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in	L.	3.923.058.654 —
dei quali furono pagati nel 1956-57	»	2.716.519.177 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	<u>1.206.539.477 —</u>

ART. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 40)	L.	7.270.923.130 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	8.559.669.130 —
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	53.062 —
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>15.830.645.322 —</u>

ART. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 41) . .	L.	1.282.714.372 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43).	»	1.206.539.477 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>2.489.253.849 —</u>

ART. 46.

È accertato nella somma di lire 16.450.063,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1956-57, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1956.	L.	13.726.225,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1956-57	»	7.357.607.365 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956.	L.	4.906.729.946
al 30 giugno 1957	»	3.923.058.654
		<u>983.671.292 —</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>8.355.004.882,30</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1956-57	L.	8.337.447.842 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956.	L.	8.567.514.166
al 30 giugno 1957	»	8.566.407.189
		1.106.977 —
	L.	8.338.554.819 —
Totale del passivo	L.	8.338.554.819 —
Saldo attivo al 30 giugno 1957	»	16.450.063,30
Totale a pareggio dell'attivo	L.	8.355.004.882,30

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 47.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

delle quali:	L.	185.862.096 —
furono versate.	L.	3.017.627
rimasero da versare	»	24.432
		3.042.059 —
e rimasero da riscuotere	L.	182.820.037 —

ART. 48.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	»	203.946.178 —
		130.609.881 —
e rimasero da pagare.	L.	73.336.297 —

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in

dei quali nell'esercizio 1956-57:	L.	328.521.243 —
furono versati.	L.	146.459.604
rimasero da versare	»	1.572
		146.461.176 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957.	L.	182.060.067 —

ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in	L.	133.834.205 —
dei quali furono pagati nel 1956-57	»	87.801.409 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	<u>46.032.796 —</u>

ART. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, sono stabiliti nelle seguenti somme		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 47)	L.	182.820.037 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	182.060.067 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata)	»	26.004 —
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>364.906.108 —</u>

ART. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 48)	L.	73.336.297 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	46.032.796 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>119.369.093 —</u>

ART. 53.

È accertato nella somma di lire 802.444,58 il saldo attivo del conto finanziario del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1956-57, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1956	L.	497.438,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1956-57	»	185.862.096 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956	L.	152.205.818
al 30 giugno 1957	»	133.834.205
	»	18.371.613 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956	L.	328.503.768
al 30 giugno 1957	»	328.521.243
	»	17.475 —
Totale dell'attivo	L.	<u>204.748.622,58</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1956-57	L.	203.946.178 —
Saldo attivo al 30 giugno 1957	»	802.444,58
Totale a pareggio dell'attivo	L.	<u>204.748.622,58</u>

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 54.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in L. 153.094.215 —
delle quali:

furono versate	L.	151.982.065	
rimasero da versare	»	118	
		_____	» 151.982.183 —
e rimasero da riscuotere	L.		1.112.032 —

ART. 55.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 162.356.072 —
delle quali furono pagate » 73.300.145 —

e rimasero da pagare	L.		89.055.927 —
--------------------------------	----	--	--------------

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 100.736.132 —
dei quali nell'esercizio 1956-57:

furono versati	L.	99.527.361	
rimasero da versare	»	177	
		_____	» 99.527.538 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957	L.		1.208.594 —

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 211.655.957 —
dei quali furono pagati nel 1956-57 » 49.423.899 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.		162.232.058 —
--	----	--	---------------

ART. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956-57 (articolo 54)	L.	1.112.032 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	1.208.594 —
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	295 —
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	<u>2.320.921 —</u>

ART. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956-57 (articolo 55)	L.	89.055.927 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57).	»	162.232.058 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>251.287.985 —</u>

ART. 60.

È accertato nella somma di lire 4.677.893,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1956-57, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1956.	L.	6.090.670,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1956-57	»	153.094.215 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956.	L.	219.548.457
al 30 giugno 1957	»	211.655.957
		<u>7.892.500 —</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>167.077.385,88</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1956-57	L.	162.356.072 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956.	L.	100.779.552
al 30 giugno 1957	»	100.736.132
		<u>43.420 —</u>
Totale del passivo	L.	162.399.492 —
Saldo attivo al 30 giugno 1957	»	4.677.893,88
Totale a pareggio dell'attivo	L.	<u>167.077.385,88</u>

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ART. 61.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

	L.	41.200.111.010 —
delle quali furono riscosse e versate	»	30.233.240.026 —

e rimasero da riscuotere	L.	10.966.870.984 —
------------------------------------	----	------------------

ART. 62.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	41.200.111.010 —
delle quali furono pagate	»	21.261.767.986 —

e rimasero da pagare.	L.	19.938.343.024 —
-------------------------------	----	------------------

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in

	L.	33.340.299.000 —
dei quali nell'esercizio 1956-57 furono riscossi e versati	»	10.203.719.193 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957.	L.	23.136.579.807 —
---	----	------------------

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in

	L.	37.900.534.292 —
dei quali furono pagati nel 1956-57	»	12.515.981.572 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1957.	L.	25.384.552.720 —
---	----	------------------

ART. 65.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 61)	L.	10.966.870.984 —
--	----	------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	23.136.579.807 —
---	---	------------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		—
---	--	---

Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	34.103.450.791 —
--	----	------------------

ART. 66.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 62)	L.	19.938.343.024 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	25.384.552.720 —
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	<u>45.322.895.744 —</u>

AZIENDE DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e foreste, in

delle quali:	L.	3.331.424.094 —
furono versate	L.	2.621.483.150
rimasero da versare	»	225.463.956
	»	<u>2.846.947.106 —</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>484.476.988 —</u>

ART. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1956-57 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	3.331.424.094 —
	»	<u>1.697.731.875 —</u>
e rimasero da pagare	L.	<u>1.633.692.219 —</u>

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, restano determinati in

dei quali nell'esercizio 1956-57:	L.	2.070.141.642 —
furono versati	L.	938.214.290
rimasero da versare	»	47.856.727
	»	<u>986.071.017 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1957	L.	<u>1.084.070.625 —</u>

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 restano determinati in

dei quali furono pagati nel 1956-57	L.	5.572.715.182 —
	»	<u>1.313.723.373 —</u>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1957	L.	<u>4.258.991.809 —</u>

ART. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 67).	L.	484.476.988 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	1.084.070.625 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	273.320.683 —
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1957	L.	1.841.868.296 —
		<hr/> <hr/>

ART. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956-57 (articolo 68)	L.	1.633.692.219 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70)	»	4.258.991.809 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1957	L.	5.892.684.028 —
		<hr/> <hr/>

ART. 73.

È accertato nella somma di lire 3.878.467, il saldo attivo del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1956-57, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1956	L.	5.193.861 —
Entrate dell'esercizio finanziario 1956-57	»	3.331.424.094 —
		<hr/>
Totale dell'attivo	L.	3.336.617.955 —
		<hr/> <hr/>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1956-57	L.	3.331.424.094 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1955-56:		
Accertati:		
al 1° luglio 1956	L.	2.071.457.036
al 30 giugno 1957	»	2.070.141.642
		<hr/>
	»	1.315.394 —
		<hr/>
Totale del passivo	L.	3.332.739.488 —
Saldo attivo al 30 giugno 1957	»	3.878.467 —
		<hr/>
Totale a pareggio dell'attivo	L.	3.336.617.955 —
		<hr/> <hr/>